

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

829^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MARTEDÌ 28 GIUGNO 2005

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente MORO

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XV

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-60

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta) 61-137*

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo) 139-158*

I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni:

(1296-B/bis) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico (Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):

ZANCAN (Verdi-Un) 3, 4, 5 e *passim*

Verifiche del numero legale 3, 4, 5 e *passim*

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 9

RICHIAMO AL REGOLAMENTO

PRESIDENTE 10, 11, 12

FASSONE (DS-U) 10, 12

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis:

ZANCAN (Verdi-Un) 12, 13, 15 e *passim*

CALVI (DS-U) 14, 31

BOBBIO Luigi (AN), relatore Pag. 14, 15

PETRINI (Mar-DL-U) 16

DONADI (Misto-IdV) 16

PAGLIARULO (Misto-Com) 17

SODANO Tommaso (Misto-RC) 18

FILIPPELLI (Misto-Pop-Udeur) 19

BISCARDINI (Misto-SDI-US) 20, 21

TIRELLI (LP) 23, 24

CALLEGARO (UDC) 25, 26

DALLA CHIESA (Mar-DL-U) 26

CARUSO Antonino (AN) 29

ZICCONI (FI) 34

Verifiche del numero legale 15

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 35

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 36

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Discussione e reiezione di proposta di modifica:

PRESIDENTE 37, 40, 42 e *passim*

PETRINI (Mar-DL-U) 40

BRUTTI Massimo (DS-U) 42, 45

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(3447) Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, recante disposizioni urgenti per il prezzo dei farmaci non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (Relazione orale):

CARRARA (FI), relatore 46, 53, 55 e *passim*

CURSI, sottosegretario di Stato per la salute . 54, 55, 57

MASCIONI (DS-U) 48

DI GIROLAMO (DS-U) 48, 51, 55

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

ULIVI (<i>AN</i>)	Pag. 49	<i>ALLEGATO B</i>	
CARELLA (<i>Verdi-Un</i>)	49	VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUA-	
IZZO (<i>FI</i>)	52, 58	TE NEL CORSO DELLA SEDUTA . . .	Pag. 139
PETRINI (<i>Mar-DL-U</i>)	53, 58	DISEGNI DI LEGGE	
BAIO DOSSI (<i>Mar-DL-U</i>)	53, 55	Assegnazione	150
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo		Richieste di parere	150
(art. 102- <i>bis</i> Reg.)	53, 58	GOVERNO	
ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE		Richieste di parere per nomine in enti pub-	
DI MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 2005	59	blici	150
<i>ALLEGATO A</i>		Trasmissione di documenti	151
DISEGNO DI LEGGE N. 1296-B/<i>bis</i>:		CORTE DEI CONTI	
Articolo 2	61	Trasmissione di relazioni sul rendiconto gene-	
Emendamento 2.776 e seguenti	109	rale dello Stato	151
Proposta di coordinamento	113	Trasmissione di relazioni sulla gestione finan-	
DISEGNO DI LEGGE N. 3447:		ziaria di enti	152
Articolo 1 del disegno di legge di conversione	113	CONSIGLIO DI STATO	
Decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87:		Trasmissione di documenti	152
Articolo 1, emendamenti e ordine del giorno	113	MOZIONI E INTERROGAZIONI	
Emendamenti tendenti ad inserire articoli ag-		Annunzio	58
giuntivi dopo l'articolo 1	128	Apposizione di nuove firme a mozioni	152
		Interrogazioni	152

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente MORO

La seduta inizia alle ore 16,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del 23 giugno.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. *Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,34 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(1296-B/bis) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico (Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che il disegno di legge, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, è stato rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 16 dicembre 2004 per una nuova deliberazione. Riprende l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione. Ricorda

che nella seduta pomeridiana del 22 giugno hanno avuto inizio le votazioni degli emendamenti riferiti alla terza parte dell'articolo 2 e che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 2.776, che dichiara improcedibile. Su richiesta del senatore ZANCAN (*Verdi-Un*), dispone la verifica del numero legale sulla votazione dell'emendamento 2.440. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 16,38, è ripresa alle ore 17.

Il Senato respinge l'emendamento 2.440. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore ZANCAN (Verdi-Un), è respinto l'emendamento 2.447 (testo corretto), con conseguente preclusione del 2.777.

ZANCAN (*Verdi-Un*). L'emendamento 2.448 propone una norma che senza ulteriori oneri finanziari contribuisce all'efficienza del servizio della giustizia, in quanto prevede che i cittadini che abbiano subito dei danni dai ritardi della giustizia possano esprimere le loro lamentele in modo riservato, anche se non anonimo.

Il Senato respinge l'emendamento 2.448. Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore ZANCAN (Verdi-Un), il Senato respinge gli emendamenti 2.449, 2.456 e 2.458 (identico agli emendamenti 2.463, 2.459 e 2.464).

ZANCAN (*Verdi-Un*). L'emendamento 2.462 prevede che nelle assemblee generali della Corte di cassazione e delle Corti di appello che si tengono in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario si svolga una discussione alla quale possono partecipare anche i rappresentanti degli organi istituzionali e dell'avvocatura.

Il Senato respinge l'emendamento 2.462. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore ZANCAN (Verdi-Un), è respinto l'emendamento 2.465.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Annuncia il voto favorevole sull'emendamento 2.778, che riconduce le funzioni del Ministro della giustizia a quelle previste dalla Carta costituzionale.

Il Senato respinge l'emendamento 2.778. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore ZANCAN (Verdi-Un), è respinto l'emendamento 2.779.

Richiamo al Regolamento

FASSONE (*DS-U*). Il Regolamento non consente di porre in votazione l'articolo 2 nel testo risultante dalle votazioni effettuate dall'Assem-

blea, in quanto ripropone su un aspetto rilevante quale la modalità di avanzamento in carriera dei magistrati l'emendamento 2.502 del senatore Salerno, precedentemente respinto dall'Aula. Pertanto, la Presidenza dovrebbe espungere dal testo da porre in votazione quella parte dell'articolo su cui il Senato si è già espresso in senso negativo.

PRESIDENTE. La questione posta attiene ad una valutazione di merito e la conseguente richiesta non può essere accolta dalla Presidenza in quanto la votazione dell'articolo è un atto dovuto.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Passa alla votazione dell'articolo 2.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Richiama l'attenzione sull'ingiustificabile sottrazione di risorse operata in Commissione con riguardo alle spese inerenti l'ordinamento giudiziario cui l'emendamento 2.776, dichiarato improcedibile, intendeva porre rimedio. Nel merito dell'articolo, permangono i profili di incostituzionalità rilevati dalla Presidente della Repubblica riguardo alla sottrazione di competenze al CSM e al potere affidato al Ministro di ricorrere presso la giustizia amministrativa. Rivendica con orgoglio la battaglia condotta dall'opposizione mossa unicamente dalla volontà di offrire un contributo costruttivo a delineare una riforma dell'ordinamento giudiziario rispondente alle esigenze di una magistratura moderna. (*Applausi dai Gruppi Verdi-Un, DS-U e Mar-DL-U*).

Con votazione seguita da controprova, chiesta dal senatore BEDIN (Mar-DL-U), il Senato approva l'articolo 2, nel testo emendato.

CALVI (*DS-U*). Ritiene inammissibile la proposta di coordinamento C1 perchè riveste natura sostanziale e perchè rinvia all'approvazione dell'emendamento 2.775, che risulta estraneo alla materia oggetto del riesame da parte delle Camere a seguito del rinvio da parte del Presidente della Repubblica. Tale criterio, in base al quale numerosi emendamenti dell'opposizione sono stati dichiarati inammissibili, dovrebbe infatti applicarsi anche alla norma di cui all'emendamento 2.775, che non interviene sui profili di incostituzionalità rilevati dal Capo dello Stato, ma è volta soltanto a impedire l'accesso ad un determinato incarico dirigenziale a Giancarlo Caselli.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Precisa che la questione oggetto dell'emendamento 2.775 era perfettamente ammissibile, avendo l'Aula a suo tempo deliberato di estendere l'esame anche alle questioni di termini. In considerazione di quell'approvazione, la proposta di coordinamento C1 è volta di espungere dall'articolo la norma che delegava il Governo ad intervenire in materia.

PRESIDENTE. La Presidenza ha attentamente valutato l'ammissibilità della proposta di coordinamento.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore ZANCAN (Verdi-Un), è approvata la proposta di coordinamento C1.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Chiede alla Presidenza una minore rigidità del contingentamento dei tempi per consentire una più compiuta espressione delle ragioni di voto da parte dei Gruppi.

PRESIDENTE. Le dichiarazioni di voto non rientrano nel contingentamento dei tempi.

DONADI (*Misto-IdV*). Per sottolineare la netta dissociazione da una riforma contraria alla Costituzione, alla magistratura e alle istanze dell'opposizione, l'Italia dei Valori non parteciperà alla votazione. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore Occhetto*).

PAGLIARULO (*Misto-Com*). Dichiaro il voto contrario dei Comunisti italiani ad una riforma che, con lo sciopero deciso dai magistrati e le conseguenti dichiarazioni di alcuni esponenti della maggioranza sul presunto carattere eversivo dello stesso, fa emergere fino in fondo il violento scontro istituzionale voluto dal Governo Berlusconi per limitare l'autonomia del potere giudiziario. Di fronte alla VII Disposizione transitoria, che certamente non per tautologia ribadiva la necessità che la legge sull'ordinamento giudiziario rientrasse nell'alveo dei principi costituzionali, e di fronte al messaggio con cui il Presidente della Repubblica ha rinviato alle Camere il precedente testo, la maggioranza ha risposto con un atto di arroganza, giungendo a riconoscere – nelle parole del relatore Bobbio – di non avere accolto le sollecitazioni del più alto custode della Carta costituzionale. (*Applausi dei senatori Tommaso Sodano e Gruosso*).

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). La legge sull'ordinamento giudiziario che la maggioranza si accinge ad approvare, nonostante l'avversione dell'opposizione, dei costituzionalisti e degli operatori del diritto, non risponde all'esigenza di assicurare ai cittadini maggiore celerità ed efficienza nell'amministrazione della giustizia in un contesto garantista, ma è pervasa da una ispirazione punitiva nei confronti della magistratura, attraverso una organizzazione fortemente gerarchica dei giudici, e comporterà una stretta repressiva sui reati minori che finirà per ingolfare ancora di più la macchina giudiziaria. Non è stata accolta nessuna delle osservazioni critiche e dei suggerimenti dei costituzionalisti e degli operatori del diritto, che pure riconoscevano la necessità di una riforma per dare effettiva terzietà e quindi imparzialità al giudice ed una migliore organizzazione giudiziaria. (*Applausi dal Gruppo Misto-Com*).

FILIPPELLI (*Misto-Pop-Udeur*). La maggioranza, reiterando la scelta che già l'aveva condotta a non tenere conto delle critiche evidenziate dall'opposizione durante l'ultima lettura in Senato del disegno di legge che è stato poi rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica per palesi violazioni della Costituzione in almeno quattro parti del provvedimento, decide di non apportare i necessari correttivi, neanche quelli di carattere formale. Questo atteggiamento dimostra poco rispetto per la massima carica di garanzia costituzionale, ma anche per i giuristi e i cittadini che dovranno confrontarsi con la riforma dell'ordinamento giudiziario e per il CSM, dal momento che tutta la riforma è ispirata da una fondamentale intolleranza nei confronti della magistratura e dalla volontà di limitarne poteri e autonomia. Per tali ragioni, i senatori dell'Udeur annunciano il voto contrario. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

BISCARDINI (*Misto-SDI-US*). Superando i dissensi interni, probabilmente la maggioranza riuscirà ad approvare il disegno di legge in Senato ed entro luglio alla Camera dei deputati, come auspicato dal ministro Castelli. A quel punto i cittadini si troveranno di fronte ad una riforma che, senza garantire accelerazione e maggiore efficienza dei processi e senza stabilire la separazione delle carriere annunciata durante la campagna elettorale dalla coalizione guidata dal presidente Berlusconi, rappresenta soltanto, in modo insoddisfacente ma tangibile, la volontà del Governo di limitare l'autonomia dei giudici. I senatori socialisti dello SDI voteranno contro tale disegno di legge. (*Applausi dai Gruppi Misto-SDI-US, DS-U e Mar-DL-U*).

ZANCAN (*Verdi-Un*). Nell'annunciare il voto contrario del suo Gruppo, non nasconde il personale rincrescimento di fronte alla devastazione inferta al comparto della giustizia, dove ha vissuto oltre quattro decenni di attività professionale, con una riforma di piccola portata, priva di adeguata ingegneria ordinamentale, che non entusiasma neanche il Presidente del Consiglio ma che produrrà l'effetto di paralizzare l'attività giudiziaria, scontentando i magistrati (che appunto hanno messo in atto la legittima ed estrema forma di protesta che è lo sciopero), gli avvocati (che auspicavano una netta separazione delle carriere), gli operatori della giustizia e soprattutto i cittadini. Il messaggio del Presidente della Repubblica avrebbe meritato ben altra risposta sul piano costituzionale per garantire un servizio essenziale per la vita dei cittadini. (*Applausi dai Gruppi Verdi-Un, DS-U, Mar-DL-U e Misto-RC*).

TIRELLI (*LP*). Certamente la riforma dell'ordinamento giudiziario potrebbe essere migliorata, ma almeno rappresenta il segno concreto del cambiamento invocato dai cittadini e promesso durante la campagna elettorale dalla Casa della libertà, contro le resistenze della stessa magistratura e del centrosinistra, nonché di quella parte della maggioranza maggiormente influenzabile dai cosiddetti poteri forti che auspicano soprattutto continuità col passato. La difesa a oltranza della indipendenza della magi-

stratura, che pure è stata ribadita nelle Aule parlamentari, non può comportare la sottrazione di questo potere dello Stato all'obbligo di applicare le leggi votate dal Parlamento e per tale ragione la Lega non riconosce il diritto di sciopero dei magistrati nel tentativo di sottrarsi a tale obbligo. Peraltro, anche il centrosinistra ha assunto un atteggiamento contraddittorio, che in passato ha mobilitato l'appoggio esterno della popolazione contro provvedimenti in corso di esame in Senato, ma che in questa occasione ha messo in atto un'imbarazzata e deludente protesta. (*Applausi dal Gruppo LP e dei senatori Malan e Compagna. Congratulazioni*).

CALLEGARO (*UDC*). La riforma, ormai attesa da decenni, è estremamente importante perché riqualifica l'immagine appannata e burocratica di una magistratura informata esclusivamente al criterio dell'anzianità e la rivaluta nella considerazione dell'opinione pubblica. Infatti, oltre ad altri aspetti significativi, il riconoscimento della capacità professionale, della diligenza e dell'equilibrio, rappresenta un grandissimo merito della riforma in votazione. (*Applausi dal Gruppo UDC*).

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Il disegno di legge risponde solo parzialmente ai profili di costituzionalità segnalati dal Presidente della Repubblica: è infatti parziale la soluzione in ordine al potere di intervento in Parlamento del Ministro sui programmi della giustizia, mentre è assolutamente insufficiente la risposta per quel che riguarda i poteri del CSM e la separazione tra Esecutivo e giudiziario. La legge intacca la Costituzione perché svuota i poteri del CSM e rafforza ulteriormente la prassi instaurata in questa legislatura di diretto intervento del Parlamento nella carriera dei magistrati. È quindi auspicabile che la Camera dei deputati possa condurre un esame imparziale del provvedimento, che il Presidente della Repubblica possa esprimere un nuovo sindacato sulla costituzionalità della legge come modificata, ed in ogni caso la sua approvazione rappresenta una vittoria solo apparente della maggioranza, che dovrà scontare le pronunce contrarie della Corte costituzionale nonché una pletora di ricorsi ai tribunali amministrativi. L'unico elemento effettivamente innovativo, che può contribuire ad una maggiore efficienza del sistema è l'introduzione del *manager* giudiziario, frutto di un emendamento presentato dall'opposizione, che nel corso della discussione non si è limitata alla critica, ma ha fatto precise proposte per premiare il merito di magistrati, tipizzare gli illeciti disciplinari e valorizzare il ruolo dei cittadini. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

CARUSO Antonino (*AN*). Il Gruppo esprimerà un voto favorevole non solo in relazione alle modifiche introdotte a seguito del messaggio del Presidente della Repubblica ma per i contenuti del provvedimento, la cui approvazione in conformità alla Costituzione rappresenta un grande successo della maggioranza. Il disegno di legge non è contrario ai magistrati, ma piuttosto a favore dei cittadini, perché la verifica del valore di ciascun magistrato, il premio alla laboriosità e alla preparazione è un van-

taggio per l'intera collettività. Allo stesso modo devono essere valutati l'istituzione di una scuola di formazione dei magistrati, l'istituzione di un vero ufficio della procura della Repubblica e la separazione delle funzioni, che è la soluzione più appropriata a Costituzione vigente. Il procedimento disciplinare è previsto secondo il modello accusatorio e quindi il più garantista per i magistrati, mentre il ricorso del Ministro nei confronti degli atti di nomina dei magistrati viziati da illegittimità non è un potere negoziabile in quanto è governato dall'esigenza della legalità. (*Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC e della senatrice Boldi. Congratulazioni*).

CALVI (*DS-U*). Sono numerose e ben fondate le ragioni di opposizione, condivise dalla migliore dottrina, dalla magistratura e dall'avvocatura, ad una pessima riforma dell'ordinamento giudiziario, destinata a creare danni irreparabili ad un sistema già in difficoltà. La maggioranza ha proceduto all'approvazione del provvedimento sulla base di un assioma errato, cioè che la magistratura abbia assunto un ruolo politico che deve essere ridimensionato dal Parlamento, evidenziando così un'insufficiente cultura istituzionale, non avendo recepito a pieno il principio della separazione dei poteri. Al contrario, il massimo livello di politicizzazione è stato raggiunto quando la magistratura, fino a pochi decenni fa, era un'articolazione della classe politica e quindi pienamente integrata nel potere politico, mentre il conflitto instaurato dalla maggioranza attiene al rapporto tra la politica e la giurisdizione e non dovrebbe trovare cittadinanza in uno Stato di diritto, che si caratterizza specificamente per l'equilibrio e il reciproco controllo dei poteri, motivo per cui secondo questo modello non vi è alcun primato della politica da ristabilire. Il provvedimento in votazione, particolarmente grave perché l'ordinamento giudiziario riguarda l'assetto di uno dei poteri dello Stato ed incide direttamente sull'interesse dei cittadini all'indipendenza della magistratura, è quindi nefasto, ostile alla giurisdizione e di dubbia costituzionalità, perché lesivo dei principi di libertà e di eguaglianza. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-Un e del senatore Biscardini. Congratulazioni*).

ZICCONI (*FI*). Forza Italia voterà a favore del disegno di legge nella consapevolezza della grande rilevanza della riforma e nella convinzione della non immutabilità della stessa, stante la necessità per molti suoi aspetti di superare il vaglio dell'applicazione. I rilievi del Capo dello Stato, recepiti attraverso specifiche modifiche, tra cui in particolare quelle relative alle competenze del CSM e del Ministro della giustizia, assicurano piena rispondenza del testo al dettato costituzionale rafforzando le ragioni del voto favorevole. (*Applausi dal Gruppo FI*).

Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il Senato approva nel suo complesso il disegno di legge, nel testo emendato. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP. Molte congratulazioni all'indirizzo del ministro Castelli). La Presi-

denza si intende autorizzata ad effettuare gli ulteriori coordinamenti che si rendessero necessari.

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposta di modifica

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo in ordine al calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 28 giugno al 7 luglio. (*v. Resoconto stenografico*).

PETRINI (*Mar-DL-U*). È contrario alla proposta di calendario stigmatizzando in particolare il nuovo ricorso al contingentamento dei tempi che limita fortemente il dibattito parlamentare. Nella consapevolezza della necessità di assicurare una efficiente programmazione dei lavori, sarebbe preferibile individuare modalità tali da garantire in ogni caso alle parti politiche un tempo adeguato per l'espressione delle proprie ragioni. Propone inoltre che il Governo riferisca al Parlamento in ordine al sequestro sul territorio italiano dell'*imam* di Milano Abu Omar da parte di agenti dei servizi segreti americani. La vicenda configura infatti una lesione della sovranità nazionale e dei diritti fondamentali della persona a cui il Parlamento non può rimanere estraneo. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Nel dichiarare la contrarietà alla proposta di calendario, propone di integrarlo con una discussione sulla situazione di economica e sullo stato dei conti pubblici, ancora più urgente dopo le risultanze della Corte dei conti. È inoltre necessario che il Governo riferisca sulla vicenda del sequestro dell'*imam* Abu Omar, emersa soltanto a seguito dei provvedimenti giudiziari nei confronti di agenti della CIA. La missione americana infatti ha violato la sovranità nazionale ed ha frapposto ostacoli allo svolgimento dell'attività antiterroristica da parte delle forze dell'ordine italiane. Occorre pertanto che il Governo rompa l'assordante silenzio finora mantenuto riferendo in ordine alle modalità della vicenda o, altrimenti, sulle ragioni che hanno indotto a tale riservatezza.

PRESIDENTE. Sono in corso trattative con il Governo per la sollecita risposta alle richieste formulate dai senatori Petrini e Massimo Brutti.

Il Senato respinge la proposta di modifica al calendario dei lavori del senatore Massimo Brutti, tendente a inserire un dibattito sui temi sociali ed economici nonché sui conti dello Stato in una delle prossime sedute. Rimane definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3447) Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, recante disposizioni urgenti per il prezzo dei farmaci non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana di ieri, dopo la conclusione della discussione generale, ha avuto luogo la replica del rappresentante del Governo. Invita il senatore Segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5^a Commissione permanente sul testo del disegno di legge in esame e sugli emendamenti ad esso riferiti. (v. *Resoconto stenografico*). Passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, avvertendo che gli emendamenti sono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire e che gli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge si intendono illustrati. Ricorda infine che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 1.202, 1.203, 1.204, 1.205, 1.206, 1.207, 1.0.200, 1.0.201, 1.0.100, 1.0.101, 1.0.102, 1.0.103, 1.0.104 e 1.0.105.

CARRARA, *relatore*. Ritira l'emendamento 1.52 e trasforma l'1.52/1 nell'emendamento 1.520. (v. *Allegato A*). Chiede l'accantonamento degli emendamenti 1.0.200, 1.0.201 e 1.0.105. Esprime parere favorevole agli emendamenti 1.2/1, 1.2, 1.6 (testo corretto), 1.7, 1.30, 1.57, 1.58, 1.67 (testo corretto), 1.0.1/1 e i successivi identici, nonché 1.0.1 (che riformula), 1.0.2/1 e 1.0.2 (che riformula), 1.0.4/1 e 1.0.4 (testo corretto) e 1.0.5 (testo corretto). Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.140, 1.430, 1.50 e 1.51, 1.0.100 e i successivi identici fino all'1.0.104. Esprime infine parere contrario sui restanti emendamenti.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Esprime parere conforme al relatore.

Il Senato, con successive votazioni, approva gli emendamenti 1.2/1, 1.2 nel testo emendato, 1.6 (testo corretto) e 1.7 e respinge gli emendamenti 1.200, 1.3 e 1.8.

MASCIONI (DS-U). Sollecita l'approvazione dell'emendamento 1.10 che chiarisce le modalità con cui le farmacie applicheranno gli sconti sui farmaci di fascia C, per contrastare una tendenza di aumento generalizzato dei prezzi.

Il Senato respinge l'emendamento 1.10.

DI GIROLAMO (DS-U). L'emendamento 1.12 è analogo al precedente e si propone di contrastare la tendenza delle aziende farmaceutiche ad aumentare i prezzi dei farmaci maggiormente venduti magari in quanto gravati dagli oneri della pubblicità. L'emendamento 1.16 fissa a tal fine il

criterio oggettivo del tasso di inflazione reale dell'anno precedente a quello di riferimento.

Sono respinti gli emendamenti 1.12, 1.16 e 1.20.

ULIVI (AN). Ritira l'emendamento 1.140.

CARELLA (*Verdi-Un*). Pur apprezzando l'obiettivo del Governo di contenimento del prezzo dei farmaci, insiste per l'approvazione dell'emendamento 1.21, preannunciando in caso di reiezione l'astensione del Gruppo sull'intero provvedimento.

Il Senato respinge gli emendamenti 1.21, 1.22, 1.24, 1.25, 1.27 e 1.29 ed approva l'emendamento 1.30.

DI GIROLAMO (*DS-U*). A tutela delle aziende farmaceutiche, dei consumatori e del Servizio sanitario nazionale, l'emendamento 1.34 propone una modalità per il calcolo del prezzo dei farmaci che richiama il sistema adottato in Gran Bretagna basato sui volumi di vendita.

Sono respinti gli emendamenti 1.34, 1.36 (identico all'1.37), 1.38, 1.201, 1.39 e 1.41.

IZZO (*FI*). Non aderisce all'invito del relatore di ritirare l'emendamento 1.430, ritenendo che le sue finalità di garantire la massima trasparenza sui prezzi applicati dalle farmacie possano essere condivise. (*Applausi del senatore Fasolino*).

Il Senato respinge l'emendamento 1.430.

PRESIDENTE. Gli emendamenti da 1.202 a 1.206, tra loro identici, sono improcedibili.

Con votazione nominale elettronica, chiesta ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento dal senatore PETRINI (Mar-DL-U), è respinto l'emendamento 1.207. È altresì respinto l'emendamento 1.46 (identico all'1.47).

BAIO DOSSI (*Mar-DL-U*). Ritira l'emendamento 1.51, chiedendo chiarimenti al relatore sulla formulazione dell'emendamento 1.520.

CARRARA, *relatore*. Riformula l'emendamento 1.520 aggiungendo le parole suggerite dalla senatrice Baio Dossi.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. È favorevole all'emendamento 1.520 (testo 2). (*v. Allegato A*).

Il Senato approva l'emendamento 1.520 (testo 2).

PRESIDENTE. L'emendamento 1.50 si intende ritirato.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 1.54 (sostanzialmente identico all'1.55), 1.61, 1.64 (identico all'1.65) e 1.69 (testo corretto). Con distinte votazioni, sono approvati gli emendamenti 1.57, 1.58 e 1.67 (testo corretto).

CARRARA, *relatore*. L'ordine del giorno G1.100 (testo 2) può essere accolto come raccomandazione.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Pur condividendo le finalità dell'ordine del giorno, in considerazione dell'autonomia delle Regioni nella materia il Governo può accoglierlo solo come raccomandazione. (*Applausi dal Gruppo AN*).

BAIO DOSSI (*Mar-DL-U*). Non insiste per la votazione, ma rileva che solo il Governo ha il potere di contrattare con le Regioni l'uniforme applicazione delle disposizioni del decreto-legge sull'intero territorio nazionale.

DI GIROLAMO (*DS-U*). Annuncia il voto favorevole all'emendamento 1.0.1/100, con cui si intende precisare che possono essere definiti equivalenti solo quei medicinali che, dopo essere stati sottoposti ad uno specifico esame, dispongono di dati di bioequivalenza.

Il Senato respinge l'emendamento 1.0.1/100. Con distinte votazioni, sono approvati gli emendamenti 1.0.1/1 (identico agli emendamenti da 1.0.1/2 a 1.0.1/6), 1.0.1 (testo 2) nel testo emendato, 1.0.2/1 (con preclusione dell'1.0.2/2), 1.0.2 (testo 2) nel testo emendato, 1.0.4/1, 1.0.4 (testo corretto) nel testo emendato e 1.0.5 (testo corretto).

CARRARA, *relatore*. Ribadisce la richiesta di accantonare gli emendamenti 1.0.200 e 1.0.201 per consentire alla Commissione bilancio di riconsiderare il parere precedentemente espresso.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Sostiene la richiesta del relatore, visto che il Ministro del tesoro si è riservato di presentare una nuova relazione tecnica.

PRESIDENTE. Dispone pertanto l'accantonamento degli emendamenti 1.0.200 e 1.0.201. Su richiesta del senatore PETRINI (*Mar-DL-U*), dispone la votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, dell'emendamento 1.0.100 (identico agli emendamenti da 1.0.101 a 1.0.104). Avverte che il Senato non è in numero legale e rinvia il seguito della discussione ad altra seduta. Dà quindi annuncio delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza (v. *Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno delle sedute di domani.

La seduta termina alle ore 19,45.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente MORO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

TRAVAGLIA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 23 giugno.

BARATELLA (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa, senatore Baratella, sul processo verbale?

BARATELLA (*DS-U*). Perché ho rilevato dal Resoconto sommario, in particolare, un'interpretazione che non è esattamente quella ...

PRESIDENTE. Senatore Baratella, lei può intervenire sul processo verbale appena letto dal senatore segretario; il Resoconto sommario è un'altra cosa.

BARATELLA (*DS-U*). Su quanto ha letto il senatore segretario non ho nulla da eccepire.

PRESIDENTE. Allora, non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Antonione, Archiutti, Baldini, Bosi, Collino, Colombo, Corrado, Costa, Corsi, D'Alì, Danzi, Dell'Utri, Giuliano, Guzzanti, Mantica, Pellicini, Ragno, Ronconi, Saporito, Sestini, Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Del Pennino, Falcier, Maffioli, Pastore, Petrini, Stiffoni, Turrone e Villone, per attività della 1^a Commissione permanente; Moncada, Novi, Ponzo, Rollandin, Rondo e Vallone, per attività della 13^a Commissione permanente; Battaglia

Giovanni, Centaro e Vizzini, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare; Gubert, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale; De Zulueta, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Bastianoni, Tarolli e Tunis, per attività dell'Unione interparlamentare; Amato, per attività della Commissione internazionale sui Balcani.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 16,34).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(1296-B/bis) *Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico* (Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) **(ore 16,35)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis.

Ricordo che il disegno di legge, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, è stato rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 16 dicembre 2004 per una nuova deliberazione.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 22 giugno hanno avuto inizio le votazioni degli emendamenti riferiti alla terza parte dell'articolo 2 (dal comma 1, lettera *m*), al comma 31).

Passiamo all'emendamento 2.776 (*Brusì in Aula. Richiami del Presidente*), su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, chiedo l'appoggio a quindici colleghi per la votazione di questo emendamento. Inoltre, dopo l'appoggio, vorrei svolgere una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Zancan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

L'emendamento 2.776, pertanto, è improcedibile. (*Il senatore Zancan fa cenno di voler intervenire*). L'emendamento è improcedibile, senatore Zancan.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.440.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, chiedo l'appoggio a dodici colleghi per la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Attendiamo un attimo, ci sono colleghi che devono ritirare la propria tessera.

ANGIUS (*DS-U*). Signor Presidente!

PRESIDENTE. Un attimo, è la prima votazione, senatore Angius.

RIPAMONTI (*Verdi-Un*). Chiuda, signor Presidente!

PRESIDENTE. Abbiate pazienza, è la prima votazione. (*Commenti dai banchi dell'opposizione*). I senatori erano ancora in Commissione.

Dichiaro chiusa la votazione.

Il Senato non è in numero legale.

Suspendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,38, è ripresa alle ore 17).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 2.440.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 2.440, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.447 (testo corretto).

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.447 (testo corretto), presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.448.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Questa è una proposta, signor Ministro, colleghi della maggioranza, che non costerebbe nulla e si muoverebbe in quella direzione dell'efficienza che non avete affatto perseguito in questo testo di legge.

Si tratta di istituire un ufficio nel quale qualsiasi cittadino che abbia da lamentare ritardi, lentezze, lo stare in udienza dalle 9 del mattino fino alle 16 del pomeriggio, l'essere chiamato quattro o cinque volte in un processo rinviato, può rappresentare, anche in via riservata ma non anonima, le proprie doglianze al fine di ottenere una maggiore efficienza nell'amministrazione della giustizia.

Allora vi chiedo: dal momento che questo provvedimento deve ritornare alla Camera, perché, signor Ministro, signori della maggioranza, non accogliere una riforma piccola piccola, ma che avrebbe un'importanza straordinaria per tutti i cittadini? Perché non volete che veramente la giustizia sia amministrata in nome del popolo?

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.448, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.449.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.449, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.456.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.456, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.458, identico agli emendamenti 2.463, 2.459 e 2.464.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.458, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, identico agli emendamenti 2.463, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, 2.459, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori, e 2.464, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.462.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, si tratta di un'altra delle piccole modifiche rispetto alle quali questa maggioranza e questo Governo tengono gli occhi chiusi, le orecchie sorde e non vogliono in alcun modo dare ingresso a delle voci che sarebbero regionali. (*Commenti dal Gruppo LP*).

PRESIDENTE. Senatore Zancan, si rivolga alla Presidenza.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Poiché i colleghi mi stavano «brusiando» contro, signor Presidente, allora mi sono rivolto loro con questo «neologismo» che mi rincresce di aver introdotto in quest'Aula.

Con il mio emendamento, io chiedo che nelle assemblee generali che si tengono all'inizio di ciascun anno giudiziario possano in ogni caso intervenire alla discussione i rappresentanti degli organi istituzionali e degli enti locali, il che significa i rappresentanti della Regione, se c'è una disfunzione in materia di giustizia, i rappresentanti del Comune o della Provincia, se ci sono delle disfunzioni o se si deve mutare il rapporto di dislocazione dei magistrati sugli enti locali.

Non stiamo parlando di aspetti ideologici in questo momento, stiamo parlando di cose molto pratiche, per cercare di migliorare quell'efficienza che dovrebbe essere lo scopo di tutti e che invece, ahimè, non rientra negli obiettivi di questa maggioranza e di questo Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.462, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.465.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.465, presentato dal senatore Brutti Massimo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.778.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, mi rincresce molto di far scendere dal cocchio trionfale il signor Ministro della giustizia (d'altra parte penso che non avrà grosso dolore giacché tale cocchio trionfale lo avrebbe al più ancora per una volta nel prossimo gennaio), ma egli non può arrivare in Parlamento a dire e a legiferare in tema di giustizia per

la decisiva ragione che l'articolo 110 della Costituzione prevede che il Ministro della giustizia abbia esclusivamente funzione e compito di amministrare il servizio di giustizia.

Dunque, sotto questo profilo egli non può che parlare in tema di amministrazione della giustizia mentre la legiferazione in materia spetta, come per tutte le legiferazioni, al Parlamento. Quindi, il signor Ministro non può certamente legiferare.

Dicevo che dobbiamo ridurre questa cerimonia annuale, così cara al signor Ministro. Già il Presidente della Repubblica nel suo alto messaggio l'ha ridotta, ma credo che con questo emendamento, laddove si stabilisce che l'articolo si deve limitare a fare riferimento agli interventi da adottare ai sensi dell'articolo 110 della Costituzione, si dica già tutto e non ci sia bisogno di dire altro.

Per tale ragione, chiedo che tale emendamento venga approvato dall'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.778, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.779.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Zancan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.779, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Abbiamo così concluso la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Richiamo al Regolamento

FASSONE (*DS-U*). Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, come lei ha detto, è finita la votazione sugli emendamenti e quindi immagino che tra qualche istante lei metterà in votazione l'articolo 2 nel suo complesso.

Il mio richiamo al Regolamento nasce appunto dalla considerazione che, a mio giudizio, non può essere posto in votazione l'articolo 2 così come oggi formulato. Dico questo perché nella seduta del 15 giugno il Senato ha respinto l'emendamento 2.502, che, dal nome del primo presentatore, siamo avvezzi a chiamare emendamento Salerno.

Tale emendamento, molto ampio e complesso, che si può leggere alle pagine 4 e seguenti del fascicolo degli emendamenti, nella lettera *i*) contiene varie proposizioni, le ultime delle quali sono le seguenti: «sia effettuato» – ovviamente *l'incipit* è costituito dall'espressione «prevedere che» – «il coordinamento della presente disposizione con quanto previsto dall'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e successive modificazioni, il Ministro della giustizia, fuori dai casi di ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato in relazione a quanto previsto dall'articolo 11 della predetta legge, possa ricorrere in sede di giustizia amministrativa contro le delibere concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi».

Il Presidente mi scuserà se ho letto tutte queste righe, ma il motivo è che esse corrispondono, riga per riga, parola per parola, sillaba per sillaba a quanto previsto nella lettera *m*), numero 1, ultima parte del testo che lei si accinge a mettere in votazione e che è leggibile a pagina 28 del fascicolo. Poiché il Senato si esprime allora respingendo questa proposizione e verosimilmente adesso si accinge ad approvarla, mi sembra che non possa esprimere due volontà contraddittorie.

Mi prefiguro la sua possibile, anzi probabile, obiezione, signor Presidente, del quale mi sono fatto carico prima di chiederle la parola; ella mi può dire che non qualsiasi enunciato compreso in un emendamento respinto obbliga ad espungerlo dal testo base, altrimenti arriveremmo all'estremo che, qualora in un emendamento compaia la parola «bianco» o la parola «nero» dovremmo estromettere tali termini ovunque compaiano nel testo e se così fosse non le avrei neanche chiesto la parola.

A mio giudizio, però, così non è. In questo caso, infatti, l'emendamento, per espressa dichiarazione del suo presentatore e per la chiarezza del testo, ha un obiettivo fondamentale e dichiarato. (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*). Esso intende espungere dall'avanzamento in carriera dei magistrati lo strumento del concorso per esami, lasciando soltanto il concorso per titoli. Può piacere o non piacere, non è il merito quello che viene in considerazione oggi; viene in considerazione il fatto che la lettera i), di cui ho richiamato solo l'ultima parte, consta di varie proposizioni solo la prima delle quali, apparentemente, è coerente con l'intento del proponente, perché solo la prima parte si riferisce alla architettura che viene ad assumere il concorso per il conferimento degli uffici direttivi.

Ma, in realtà, così non è, signor Presidente, perché anche le proposizioni che ho letto sono strettamente correlate a queste. Infatti, il coordinamento dell'articolo 11 della legge n. 195 del 1958 è fatto in relazione alle disposizioni della presente legge, cioè dell'emendamento quale formulato dal senatore Salerno ove fosse stato approvato e, analogamente, la previsione dello strumento del ricorso in capo al Ministro si atteggia in relazione alla diversa architettura che assumerebbe lo strumento del concorso alla luce dell'emendamento.

Mi pare quindi che, siccome tutte le proposizioni sono strettamente concatenate, l'emendamento abbia proposto, se così posso esprimermi, un pacchetto indissolubile di proposizioni che il Senato ha respinto in blocco. Il Senato non può quindi assumere rispetto ad una di queste proposizioni – che, dico tra parentesi, è una proposizione che investe uno dei temi sollevati dal presidente Ciampi senza osservare i suoi rilievi – due determinazioni di volontà contrastanti proprio su un punto rilevante.

Per questo affido alla sua saggezza gli interventi regolamentari che lei riterrà dovuti per espungere dal testo al nostro esame quello che il Senato ha già votato.

PRESIDENTE. Senatore Fassone, ritengo di non poter aderire alla sua richiesta perché la messa in votazione dell'articolo è un atto dovuto.

Le sue sono valutazioni di merito ed esulano dalle norme del Regolamento. Il Regolamento prescrive che, una volta esaurita la fase della votazione degli emendamenti, si passi alla votazione dell'articolo e sulla votazione dell'articolo 2 c'è stata una richiesta per dichiarazione di voto da parte del senatore Zancan.

CALVI (*DS-U*). Prima di votare l'articolo bisogna valutare l'ammissibilità della questione sollevata, perché in precedenza si è votato in maniera difforme.

PRESIDENTE. Non c'è nessuna questione da rendere ammissibile, dobbiamo soltanto votare l'articolo, senatore Calvi!

CALVI (*DS-U*). Il senatore Fassone le sta chiedendo di valutare se sia ammissibile.

PRESIDENTE. La Presidenza ritiene che l'articolo sia da votare.

FASSONE (*DS-U*). È da votare, ma non così.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 2, nel testo emendato.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Grazie, signor Presidente. Signori colleghi, con questo mio intervento affronterò, ovviamente nei tempi regolamentari, il testo di legge, perché l'articolo 2 è il testo di legge.

Debbo anzitutto una risposta al relatore, il quale, rispetto ad una mia citazione di un suo intervento al Senato, mi ha invitato a rileggerne il testo. Io l'ho preso, signor relatore, l'ho letto e le confermo, in termini assolutamente certi – lo potrà verificare a pagina 28 del Resoconto del 14 aprile 2005 – che lei si è espresso nel seguente modo: «e il Consiglio superiore della magistratura in qualche misura è parte del sistema della pubblica amministrazione».

Mi rincresce per lei, senatore Bobbio, ma il Consiglio superiore della magistratura è un organo istituzionale che non fa parte – né lo potrebbe, come qualsiasi organo istituzionale – della pubblica amministrazione. Sarebbe esattamente come affermare che il Presidente della Repubblica fa parte della pubblica amministrazione!

Risolta, dunque, con le sue stesse parole, la sua inesatta rettifica, mi soffermerò ora – e me ne dà titolo la discussione sull'articolo 2 – sul problema che avevo tentato di affrontare con l'emendamento 2.776, dichiarato improcedibile essendo stato espresso su di esso un parere contrario da parte della Commissione bilancio ed essendo mancato l'appoggio del prescritto numero di senatori per chiederne la votazione. Mi rincresce assai, signori senatori... (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, vi prego di limitare il brusio e di permettere al senatore Zancan di svolgere la sua dichiarazione di voto.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Vorrei sottolineare alla vostra attenzione un effetto certo del messaggio del Presidente della Repubblica e si tratta dell'effetto aberrante rappresentato dalla diminuzione della consistenza di spesa per il comparto giudiziario. Infatti, non si capisce per quale misteriosa ragione dai 13 milioni di euro stanziati prima del rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica si passi, inopinatamente, a più di 3 milioni di euro in meno. Non si riesce proprio a capire perché mai la

cifra che andava bene prima non va più bene adesso. (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*).

PRESIDENTE. Senatore Azzollini, la sua voce si sente distintamente, la prego.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Senatore Azzollini, sto proprio contestando il parere in diminuzione che la sua Commissione ha dato, che è senza giustificazione, perché, semmai, il Presidente della Repubblica invitava a delle maggiori incombenze, per cui la spesa avrebbe dovuto essere aumentata e non diminuita. Certamente questa sottrazione di oltre 3 milioni di euro è assolutamente inaccettabile e inammissibile.

Per quanto attiene al cuore del problema, ovverosia questa costruzione concorsuale, che dire? Che non ricerca l'efficienza, che è una sorta di *robot* impazzito, che è una sorta di trottola che si fermerà per inerzia, che il Consiglio superiore della magistratura, stretto tra il giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso e il giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso, non si disincaglierà dalle secche e soprattutto non perverrà a quell'autonomo e indipendente giudizio che, secondo Costituzione, dovrebbe formulare.

E che dire, ancora, del potere del Ministro, il quale avrà il privilegio di ricorrere al TAR, così diventando una parte? Penso che un Ministro che aspiri a diventare parte non aspiri a quel ruolo *super partes* che la Costituzione repubblicana gli attribuisce. Dunque, se rivendico che è un errore attribuire al Ministro il potere di ricorrere al TAR, credo di dire qualcosa che corrisponde non già ad una disistima, ma anzi al massimo apprezzamento per il ruolo del Ministro.

Avete costruito una macchina che non può non incepparsi; sono quattro anni che lo diciamo e continuate ad andare avanti su questo terreno realizzando nuove costruzioni. Le state costruendo voi, non è affatto vero che avete acceduto a tesi sostenute dall'opposizione; siete voi che ogni tanto cambiate le vostre stesse regole e proponete nuovi disegni di legge che, una volta di più, non sono mossi dal principio dell'efficienza.

Sull'articolo 2 richiamo tutte le osservazioni fatte dai colleghi dell'opposizione. Rivendico il ruolo della razionalità, che ha guidato i colleghi dell'opposizione in questo dibattito, io per ultimo; lo rivendico come contributo, nel tentativo di contribuire alla predisposizione della legge.

Quattro anni fa, un po' più giovane di adesso, ebbi a citarvi dei versi riferiti a questo ordinamento giudiziario, che allora era *in nuce* e che poi – ripeto – sarebbe stato modificato, come minimo, quattro volte da voi stessi. Pertanto, giunto al termine dell'esame di merito e prima di trarre le conclusioni finali, al momento del voto, non posso che ripetervi i versi del grande poeta tedesco Hugo von Hofmannsthal: «La nave è impazzita! Il cuoco di bordo ha preso il comando». (*Applausi dai Gruppi Verdi-Un, DS-U e Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Passiamo all'esame della proposta di coordinamento C1.

CALVI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, considerato il breve tempo a disposizione, procederò in via di sintesi.

Credo che la proposta di coordinamento C1 sia inammissibile quanto meno per due ragioni. Da un lato, essa non ha affatto natura di coordinamento, ma è piuttosto una norma di carattere sostanziale; dall'altro, rende evidente una vera e propria inammissibilità.

È stato approvato l'emendamento 2.775, assolutamente estraneo ai limiti che il Senato aveva fissato a seguito del messaggio del Presidente della Repubblica. In nessuno dei punti, quanto meno dei quattro punti indicati dal Presidente della Repubblica, si faceva riferimento, infatti, alla proroga o diminuzione dei termini nella progressione in carriera per talune categorie di magistrati.

Al riguardo, vorrei ricordare all'Assemblea che su 300 nostri emendamenti ben 200 sono stati dichiarati inammissibili perché estranei e non rientranti nell'alveo dei quattro punti indicati dal Presidente della Repubblica. Il Senato, invece, ha votato l'emendamento 2.775, che faceva esplicito riferimento al tentativo di rendere impossibile ad un magistrato, Giancarlo Caselli, di presentarsi, com'era suo dovere ed era possibile, ad un concorso. Ora, quel punto, estraneo alle indicazioni del Presidente della Repubblica, rendeva inammissibile l'emendamento e, a maggior ragione, rende inammissibile la proposta di coordinamento.

Pertanto, signor Presidente, la prego di valutare la questione e di dichiarare l'inammissibilità della proposta di coordinamento C1 e, di conseguenza, l'inammissibilità dell'emendamento 2.775, pur se posto già in votazione.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Signor Presidente, intervengo per illustrare la proposta di coordinamento C1 perché credo che la sua illustrazione potrà consentire una migliore comprensione della stessa.

Desidero innanzitutto sottolineare che l'emendamento 2.775, che porta la mia firma, approvato dall'Assemblea, non è assolutamente eccentrico rispetto al percorso di lavoro che quest'ultima, con il suo voto, aveva individuato in relazione al testo così come rinviato dal Presidente della Repubblica. Infatti, nella delibera dell'Assemblea si stabiliva come canovaccio che prima la Commissione e poi l'Assemblea avrebbero potuto e dovuto intervenire sul testo del disegno di legge di delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario in relazione sia ai quattro punti individuati nel messaggio presidenziale, sia anche – e questo aspetto è riportato testualmente nella delibera approvata dall'Assemblea – in relazione a quelle norme relative a problematiche riguardanti i termini.

Ora, poiché nell'emendamento a mia firma si fa riferimento espressamente a un problema di termini – laddove per termine si intende ogni individuazione di percorso temporale, ivi compresa la quantità di anni di servizio a disposizione dei magistrati che fanno domanda per accedere ad uffici direttivi – il testo di tale emendamento è stato correttamente proposto e correttamente approvato dall'Assemblea.

Per concludere, la proposta di coordinamento in esame costituisce la pedissequa conseguenza dell'approvazione del sopraccitato emendamento, in quanto mira ad eliminare dal testo della legge quella specifica norma che nella stesura originaria era contenuta in forma di delega e che invece oggi, con l'approvazione dell'emendamento, ha acquistato una efficacia immediatamente precettiva con l'approvazione del disegno di legge di delega.

PRESIDENTE. Senatore Calvi, la Presidenza ha valutato attentamente la proposta di coordinamento C1 e l'ha ritenuta ammissibile, anzi dovuta.

Passiamo dunque alla sua votazione.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale*).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento C1, presentata dal relatore.

È approvata.

Passiamo alla votazione finale.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, considerato che siamo alla conclusione dell'esame del presente provvedimento e che da parte dell'opposizione sono state sollevate più di una volta riserve e critiche sulla severità del contingentamento dei tempi, credo che adesso, in fase di dichiarazione di voto finale, sia possibile restituire quel minimo di respiro al dibattito, al di là del contingentamento medesimo. Rassegno a lei questa nostra richiesta.

PRESIDENTE. Senatore Petrini, fornisco una risposta immediata alla sua richiesta, segnalando che le dichiarazioni di voto non rientrano nel contingentamento dei tempi. I tempi per le dichiarazioni di voto dei senatori appartenenti al Gruppo Misto sono stati, invece, calcolati in base alla consistenza delle richieste di dichiarazione di voto avanzate dai componenti del Gruppo stesso.

DONADI (*Misto-IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONADI (*Misto-IdV*). Signor Presidente, siamo davanti ad una legge che questa maggioranza ha letteralmente voluto approvare contro tutto e contro tutti. Contro la Costituzione, se è vero che anche nella forma, anche nella stesura che oggi ci accingiamo definitivamente ad approvare, questa legge viola ancora palesemente e in più punti quelle norme della Costituzione che erano state indicate, con chiarezza e con precisione, nel messaggio inviato dal Capo dello Stato.

È una legge votata contro le prerogative di questo Parlamento, se è vero che durante l'intero dibattito si è voluta in ogni modo coartare la possibilità da parte dell'opposizione di esprimere il proprio dissenso attraverso il contingentamento dei tempi.

È una legge contro l'intero corpo dell'ordinamento giudiziario, contro l'intero corpo della magistratura, che non si può sempre e comunque ritenere espressione pura e semplice di un interesse di categoria. Non è possibile che nell'intero Paese, in tutto il corpo della magistratura, non vi sia

qualcuno che ha a cuore il buon funzionamento dell'ordinamento giudiziario. Credo che nemmeno voi questo possiate arrivare ad immaginarlo.

E allora, di fronte ad uno sciopero prospettato da tutte le componenti, da tutti i livelli della magistratura, dobbiamo veramente parlare di una legge votata contro tutto e contro tutti. Una legge che non risolve alcuno dei problemi della giustizia, di quei tanti e gravi problemi della giustizia che stanno davanti a tutti noi, ma anzi una legge che aggiunge ulteriori disfunzioni, ulteriori vincoli, ulteriori problemi a quelle che saranno l'operatività, la quotidianità e la possibilità di dare risposte effettive da parte del mondo della giustizia e degli operatori della giustizia.

Per queste ragioni, a nome di Italia dei Valori, io non solo anticipo l'assoluta contrarietà a questo provvedimento, ma specifico che noi non parteciperemo al voto per sottolineare, in questo modo, con chiarezza la nostra decisione di rendere nel modo più chiaro e trasparente possibile la piena e assoluta dissociazione rispetto all'approvazione di un provvedimento che riteniamo non solo sbagliato, ma anche incostituzionale. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e dal senatore Occhetto*).

PAGLIARULO (*Misto-Com*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARULO (*Misto-Com*). Signor Presidente, dichiaro il voto contrario dei Comunisti Italiani. (*Brusì in Aula. Proteste della senatrice Pagano*).

PRESIDENTE. Senatore Azzollini, la prego, la sua voce è squillante. La invito ad abbassarla.

PAGLIARULO (*Misto-Com*). Quando si giunge ancora allo sciopero dei magistrati e quando si leggono sui giornali dichiarazioni di rappresentanti del Governo in merito al presunto carattere eversivo di questo sciopero, vuol dire che si è raggiunto l'apice di uno scontro istituzionale determinato con sconcertante consapevolezza da questo Governo.

Siamo al punto di arrivo di uno scontro violentissimo, avviato sin dall'inizio della legislatura da parte del Governo nei confronti della magistratura italiana. Ricordo – come ho già fatto in quest'Aula – che la VII Disposizione transitoria prevede che la nuova legge sull'ordinamento debba essere scritta in conformità con la Costituzione; una ridondanza, un'apparente tautologia che si spiega esclusivamente con l'assillo del Costituente di evitare qualsiasi sia pur parziale deviazione dal disposto costituzionale.

Davanti a tale prescrizione colpisce cogliere nelle parole del marzo di quest'anno del relatore, senatore Bobbio, di cui naturalmente rispetto la competenza, la filosofia dell'ultima versione della cosiddetta riforma. Davanti alla lettera del Presidente della Repubblica, che indicava con incon-

futabile forza i limiti del testo precedente, tacciandolo di palese incostituzionalità, si sarebbe, secondo il senatore Bobbio, trovato il giusto equilibrio con il nuovo testo, che avrebbe evitato sia la conferma pura e semplice del testo originario, sia la via – ha detto – del totale e acritico accoglimento del messaggio del Presidente della Repubblica.

Se fosse stato ripresentato l'identico testo dopo quel messaggio del Presidente, ci saremmo trovati davanti ad uno strappo irreversibile. Nel secondo caso, certo, non è mai ammissibile un'accettazione acritica; ma affermare che non si è scelta la via del totale accoglimento del messaggio di Ciampi vuol dire ammettere che esso non è stato pienamente accolto, e dunque che siamo davanti ad una frizione fra l'istituto in cui si incarna il più alto custode delle Costituzione e l'ispirazione di questa legge.

Sul merito, questa riforma tende a limitare nei fatti autonomia e indipendenza della magistratura e ad umiliare il suo organo di autogoverno. Siamo all'ultimo atto di una lunga guerra dichiarata dal Governo Berlusconi nei confronti della magistratura.

Noi siamo pacifisti, ma non neutrali; siamo per l'autonomia dei poteri come cardine ineliminabile di uno Stato democratico. Per questo voteremo contro. (*Applausi dei senatori Tommaso Sodano e Gruosso*).

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Signor Presidente, ad oltre mezzo secolo dalla promulgazione della Carta costituzionale, era necessaria l'emanazione di una nuova legge sull'ordinamento giudiziario, conforme con i principi fondamentali di una democrazia moderna e di uno Stato di diritto, ma come al solito la maggioranza, pur profondamente divisa, impone il suo progetto: una controriforma assolutamente parziale, non condivisa e avversata con forza, oltre che dall'opposizione, anche da tutti gli operatori del diritto, dall'avvocatura, dalla magistratura e da gran parte dei costituzionalisti del nostro Paese. Tutti esprimono profonda preoccupazione per lo stato della giustizia in Italia e per le proposte messe in cantiere dalla maggioranza.

Le leggi approvate in questa legislatura hanno obiettivi ben diversi da quelli invece necessari alla nostra giustizia per assicurare un processo nel contempo celere, efficiente e garantista e ciò sia per gli imputati che per le vittime dei reati. Le leggi di questo Governo sono pervase da un'ispirazione punitiva nei confronti della magistratura e da un'idea di fondo di tutelare interessi particolari.

Quello che proponete è un modello di giustizia in cui si prevede un'organizzazione gerarchica e verticista dei giudici, una notevole diminuzione dell'indipendenza della magistratura, una stretta repressiva sui reati minori. Ciò che riuscirete a fare è ingolfare ancora di più la macchina della giustizia italiana.

A tutto questo si aggiunga la contraddittorietà e la parzialità di altri vostri disegni di legge che incidono sul sistema giudiziario: basta accostare la legge che disciplina il falso in bilancio alla legge Bossi-Fini per notare come, alle leggi che depenalizzano, *ad personam*, alcuni reati, si accompagnino leggi fortemente giustizialiste, fino ad arrivare all'assurdo che venga punito di più un immigrato che non ottempera all'ordine del giudice che qualsiasi falso in bilancio.

Non potrà che determinare conseguenze negative un nuovo ordinamento giudiziario, se parallelamente non verranno approvate tutta una serie di leggi tese ad accelerare i tempi, vergognosamente lunghi, dei processi civili e penali, nonché norme finalizzate a contrastare efficacemente la piccola e grande criminalità, senza però scardinare le regole di uno Stato di diritto e le garanzie individuali; se non sarà approvato un nuovo codice penale, per un diritto penale minimo e mite; se non si renderanno più vivibili le carceri, in cui sono detenuti migliaia di cittadini presunti non colpevoli.

Nessun ascolto è stato dato alle osservazioni, ai rilievi di costituzionalità e ai suggerimenti dei giuristi e degli operatori del diritto, nonché di chi comunque riconosceva e riconosce l'indispensabilità di una rivisitazione dell'intera materia, per dare al Paese norme (*Richiami del Presidente*) volte a creare un'effettiva terzietà del giudice e, dunque, la reale imparzialità dell'organo giudicante.

In quattro anni di governo Berlusconi, nulla di serio è stato fatto per una giustizia vera e uguale per tutti, non per quella debole con i forti e spietata con i deboli.

Il voto contrario di Rifondazione Comunista è contro questa idea e per impedire lo sfascio delle istituzioni democratiche e il disastro del Paese in cui il Governo ci sta trascinando. (*Applausi dal Gruppo Misto-Com*).

FILIPPELLI (*Misto-Pop-Udeur*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPELLI (*Misto-Pop-Udeur*). Signor Presidente, colleghi, avevamo evidenziato, durante l'ultima discussione in Senato del disegno di legge oggi all'esame, come questo presentasse non solo dei caratteri ordinamentali, ma anche degli evidenti riverberi sulla Costituzione.

Le stesse note critiche che noi sottolineavamo sono state lette dal Presidente della Repubblica, che ha rinviato alle Camere il provvedimento per evidenti violazioni della Costituzione in almeno quattro parti del disegno di legge.

La riscrittura di quelle quattro parti richiesta dal Presidente della Repubblica comportava, per evidenti motivi di connessione tra le materie disciplinate dalle norme oggetto di censura e le altre disposizioni dell'ordinamento giudiziario, anche la riscrittura di tutto il disegno di legge.

La maggioranza ha invece deciso un'operazione in punta di bisturi che, oltre a non soddisfare i magistrati, con buona probabilità non soddisferà nuovamente neanche il Presidente della Repubblica.

Un comportamento responsabile della maggioranza avrebbe dovuto tenere conto del fatto che un confronto nuovo sull'intero disegno di legge avrebbe potuto trovare su molti punti la convergenza anche dell'opposizione, che ha presentato tante valide proposte migliorative.

Non è per nulla vero – come qualcuno sostiene – che l'impianto generale della legge ha tenuto. I punti su cui il Presidente ha posto il proprio «veto» sono punti tessuti all'interno dell'intera trama normativa del disegno di legge, che non andava aggiustata con delle toppe, ma che necessitava di una completa ritessitura.

Il Presidente della Repubblica evidenziava nel messaggio che l'analisi del testo della riforma è stata «resa difficile» anche dal modo in cui essa è stata scritta: due soli articoli, il secondo dei quali consta di 49 commi ed occupa 38 delle 40 pagine della legge.

«A tale proposito» osservava Ciampi «ritengo che questa possa essere la sede propria per richiamare l'attenzione del Parlamento su un modo di legiferare, invalso da tempo, che non appare coerente con la *ratio* delle norme costituzionali che disciplinano il procedimento legislativo e, segnatamente, con l'articolo 72 della Costituzione, secondo cui ogni legge deve essere approvata «articolo per articolo» e con votazione finale».

Di questi rilievi, se volete formali, ma che hanno, come sottolineato dal Presidente, implicazioni costituzionali, la maggioranza non ha voluto tenere conto, dimostrando in tal modo poco rispetto per la massima carica di garanzia costituzionale, per i giuristi e per i cittadini che dovranno confrontarsi con questo complicato intrico di commi che compone la riforma dell'ordinamento giudiziario. Quindi quei rilievi sulla forma erano anche e soprattutto rilievi sulla sostanza.

Rimane tra gli addetti ai lavori una profonda delusione, evidenziata in modo chiaro dal Consiglio superiore della magistratura.

Molti problemi di violazione della Costituzione restano aperti, così come rimangono irrisolte le questioni relative alla velocizzazione dei processi e alla certezza del diritto, mancando quell'alleggerimento delle procedure amministrative e delle formule da più parti auspicato.

Continua a trasparire da tutta questa riforma un'intolleranza nei confronti della magistratura e una insopportabile volontà della maggioranza di limitare i poteri e l'autonomia dei giudici.

Per tutte queste ragioni, annuncio il voto fermamente contrario dei senatori Popolari-Udeur. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

BISCARDINI (*Misto-SDI-US*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISCARDINI (*Misto-SDI-US*). Signor Presidente, in sede di dichiarazione di voto su questo provvedimento, mi limiterò a qualche considerazione politica, rilevando innanzitutto come la maggioranza, se questa sera riuscirà a superare, come pare, le perplessità e le divergenze di opinione che pure sono presenti al suo interno e ad approvare il disegno di legge in esame, non darà corso efficacemente ad un processo di riforma della giustizia nel nostro Paese.

Anzi, se riuscirà, come auspica il ministro Castelli, ad ottenere dalla Camera entro la fine di luglio un altro voto favorevole, credo che questo provvedimento per il Paese sarà soltanto una legge morta, che sostanzialmente non vedrà la luce, non riuscirà ad essere applicata e, complessivamente, rappresenterà invece il segno tangibile del fallimento della politica del Governo in materia di giustizia e dell'incapacità dell'Esecutivo, nonostante le attese e le promesse, di mettere mano alla grave situazione della giustizia nel nostro Paese.

Nasce, quindi, una legge – a mio avviso – sostanzialmente morta, che non risolve i rilievi di incostituzionalità posti dal Presidente della Repubblica, che è contemporaneamente debole e confusa, come ho sentito dire anche da molti esponenti della maggioranza, che manca di ogni principio di coerenza e che comporta alcuni pericoli che l'opposizione in queste settimane – anzi in questi anni, per la verità – ha spesso volte ripreso e sottolineato.

Il primo pericolo riguarda il fatto che essa potrebbe limitare l'autonomia dei giudici, anzi è nata per infliggere loro una sorta di punizione: questo è il vizio di fondo che contiene. Nello stesso tempo, non affronta il tema della separazione delle carriere, come invece era stato promesso nel 2001 in campagna elettorale dalla vostra maggioranza.

È una legge che scontenta tutti, i magistrati e gli avvocati, ma soprattutto scontenterà i cittadini, che non riceveranno da essa alcun vantaggio e non vedranno nemmeno un processo di accelerazione dei procedimenti penali e civili, come si aspettano.

Questa, quindi, appare oggi sostanzialmente una forzatura. Magari la maggioranza si porterà a casa una bandierina, ma sarà una bandierina difficilmente sventolabile, che rappresenta pochissimo, che soddisfa una parte di questa maggioranza, magari un partito e un Ministro di questa maggioranza, ma non qualifica l'azione di Governo.

Per tali ragioni, noi socialisti votiamo contro, con convinzione, nel merito di questo disegno di legge, ma soprattutto votiamo contro per il senso della pochezza politica che questo provvedimento rappresenta. (*Applausi dai Gruppi Misto-SDI-US, DS-U e Mar-DL-U*).

ZANCAN (*Verdi-Un*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, annunzio il voto contrario del Gruppo Verdi-l'Unione, aggiungendo anche il

mio personale rincrescimento di fronte a tanta devastazione, signor Ministro. Siccome la mia vita si è svolta per oltre quarantadue anni dentro le aule giudiziarie, mi lasci aggiungere il mio personale rammarico per la distruzione di una ordinata, seria ed efficiente vita giudiziaria.

Questa riforma è una piccolissima cosa, manca di un'adeguata ingegneria ordinamentale. Signor Ministro, mi rincresce, ma non è stato un buon ingegnere. Persino il Presidente del Consiglio si è espresso definendola non entusiasmante. Di fronte a questo giudizio cos'altro possiamo dire, noi dell'opposizione, che da quattro anni vi stiamo spiegando come tutto questo porterà alla paralisi o, comunque, a rendere estremamente difficoltosa l'attività giudiziaria.

Non avete ricercato l'efficienza, avete ricercato una rivalsa nei confronti dei giudici responsabili di applicare il principio che sta in tutte le aule giudiziarie, e cioè che «la legge è uguale per tutti». Si tratta di una piccola cosa che si incepperà al primo passo, ancor prima che riusciate a completare i decreti attuativi, perché non c'è alcuna possibilità, nella congerie di norme concorsuali, di prendere un accettabile alveo. La vostra trottola si esaurirà dopo pochi giri, il vostro robot si incanterà dopo pochi centimetri.

Avete fatto una pseudoriforma contro tutti, contro i magistrati che hanno deciso l'estrema forma di protesta, ovvero sia l'astensione dall'udienza, forma di protesta non solo lecita ma legittima laddove si impedisce, ad una categoria benemerita in ogni Stato ordinamentale civile, di applicare la giustizia; l'estremo gesto di protesta, quello di astenersi, laddove non è possibile l'attività lavorativa.

Non avete accontentato gli avvocati, non avete accontentato tutti gli operatori di giustizia; soprattutto, non avete accontentato i cittadini, quelli che ogni mattina, signor Ministro, si affollano nei 167 tribunali della Repubblica cercando l'affermazione dei loro diritti, siano essi parti offese, siano essi imputati. Vanno tutte le mattine, signor Ministro, citando Shakespeare, temendo di soccombere sotto gli indugi della legge e davanti all'arroganza dei potenti.

Signor Ministro, questo chiedono i cittadini, altro che una pseudo, piccola riforma, indegna di qualsiasi struttura ordinamentale! È un vero record essere contrastati da tutti, un vero *record*!

L'alto messaggio del Presidente della Repubblica meritava ben altra risposta, ben altra pulizia costituzionale. Vi siete comportati – scusatemi il paragone un po' barocco ma rende il concetto – come i domestici di un hotel ad una stella che buttano l'immondizia sotto la *moquette*. Ma l'hotel è la nostra Italia e noi vorremmo che la nostra Italia avesse cinque stelle anche in materia di giustizia, un servizio essenziale per un'ordinata vita civile.

Per alterigia avete chiuso le orecchie, gli occhi, l'anima ed il cuore alle osservazioni che continuavamo a fare, non con spirito distruttivo ma costruttivo perché questo servizio è indispensabile a tutti, maggioranza e opposizione, per pervenire a tutti i costi ad una fine indecorosa. Perché fine indecorosa? Perché una riforma attesa da sessant'anni meritava ben

altro, meritava di nascere senza avere al suo interno ferite così profonde alla legge superiore, ovverosia alla Costituzione repubblicana.

Non so, signor Ministro, signor Presidente e signori colleghi, quale sarà la reazione della maggioranza alla votazione finale, ma so che qualora doveste applaudire, quest'applauso non ci sarà in nessuno dei tribunali della Repubblica, non sarà nell'animo di nessuno di quei giudici che continuano a restare fedeli servitori dello Stato e neppure nell'animo dei 140.000 avvocati e di quel grande numero di operatori del settore della giustizia, i quali, mal pagati e sfruttati dallo Stato, continuano a servirlo, veramente come in trincea, per cercare di assicurare un minimo di efficienza all'amministrazione della giustizia. Certamente non vi approverà ed applaudirà il popolo italiano, il quale vi chiederà conto, a breve, di questa vostra grande devastazione. (*Applausi dai Gruppi Verdi-Un, DS-U, Misto-RC e Mar-DL-U*).

TIRELLI (*LP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI (*LP*). Signor Presidente, non spenderò molte parole nel merito per non confondere ulteriormente le acque.

Questa legge che finalmente votiamo dopo tutte le vicissitudini che conosciamo sarà una buona legge? Pensiamo di sì. Sarà migliorabile? Certo. È senz'altro una legge che cambierà qualcosa, visto l'impegno di molti settori della pubblica amministrazione e anche del nostro ramo del Parlamento a demolirla o comunque a ritardarne l'applicazione, compresi alcuni esponenti della maggioranza.

Certo, anche qualcuno della maggioranza ha cercato di impedire l'approvazione di questa legge, quella parte della maggioranza che è più influenzabile dai grandi poteri, che naturalmente non vogliono cambiare e che sono influenzati o influenzabili da un sistema che vuol far finta di cambiare senza in realtà cambiare nulla. A questi colleghi della maggioranza ricordo, però, che la riforma dell'ordinamento giudiziario è stata uno dei capisaldi della nostra campagna elettorale, uno degli obiettivi che abbiamo proposto al Paese e per i quali il Paese ci ha votato e mandati a governare, perché la gente alla fine voleva cambiare qualcosa.

L'opposizione ha fatto il suo lavoro, non vorrei però che questa difesa ad oltranza, da quel che è emerso e da ciò che abbiamo sentito, dell'indipendenza della magistratura confondesse un po' gli animi. Non penso sia volontà della maggioranza diminuire l'indipendenza della magistratura. Ma quale indipendenza? La Costituzione, certo, dice che la magistratura deve essere indipendente, ma indipendente dal Governo; qui invece si è lasciato trapelare il messaggio, recepito dai cittadini, che si volesse una magistratura indipendente anche dalle istituzioni legislative. Non pensiamo che la magistratura in quanto potere, come dice qualcuno, o comunque organo, come diciamo noi, sia indipendente dal Parlamento.

La magistratura, come tutte le istituzioni, ha il compito di dare esecuzione alle leggi che questo Parlamento deve votare. Stiamo attenti a far passare questo messaggio perché se lasciamo che i cittadini pensino che la magistratura ha poteri anche sul Parlamento e li può esprimere sotto forma di diritti di veto, come ha fatto nei vari gradi...

GARRAFFA (*DS-U*). Vota e basta.

PRESIDENTE. Senatore Garraffa, non interrompa.

TIRELLI (*LP*). Senatore Garraffa, probabilmente lei fa parte di questi, cosa vuole che le dica? Probabilmente è un po' confuso anche lei. Se lei pensa che la magistratura debba essere indipendente da questo Parlamento, lo dica nella sua dichiarazione di voto. Noi non pensiamo che sia così e riteniamo che anche i cittadini pensino che non sia così, che i cittadini pensino che la magistratura non abbia il diritto di scioperare davanti all'approvazione di una legge. Ha il diritto di scioperare per altri motivi, come lo hanno tutti i cittadini.

E stiamo anche attenti, perché quando avalliamo in quest'Aula siffatto tipo di comportamenti rischiamo di addormentarci pensando di essere burattinai, salvo poi svegliarci il giorno dopo ed accorgerci che siamo burattini.

Infatti, quando si è toccato il CSM si è scatenato l'inferno. Chissà perché? Come se volessimo togliere ad esso poteri previsti dalla Costituzione. Per la verità, in questo caso, si sono scatenati dei mastini un po' spelacchiati: non ho visto una grande resistenza a questo disegno di legge da parte dell'opposizione. C'è stato un po' di *filibustering*, ma è stato nulla in confronto a quel che si è verificato per certi provvedimenti, ad esempio di qualche estate fa, rispetto ai quali vi è stato un appoggio da parte della popolazione all'esterno dei due rami del Parlamento che era molto più pressante di quello che si vede in questo momento.

Non si vedono infatti girotondi, né grandi movimenti popolari a sostegno dell'attività dell'opposizione. Che si chiami Federazione o Ulivo (quando avrà risolto i suoi problemi), penso che da parte di chi aveva spinto in passato per altri disegni di legge ci sia invece un po' di distacco rispetto al provvedimento che andiamo ad approvare. Probabilmente l'opposizione a questo disegno di legge non è così sentita o non è stata così mediaticamente montata. Se il CSM sperava nella gioiosa macchina da guerra della sinistra e degli altri poteri ad essa collegati probabilmente è rimasto deluso.

Abbiamo visto in quest'Aula, durante l'approvazione, atteggiamenti un po' contraddittori: qualche collega della sinistra diceva che sì, che qualcosa bisognava cambiare, ma nessuno che si sia schierato apertamente dicendo che per chi ci ha votato, per i cittadini, questa riforma era necessaria.

C'è stato quello che definisco un imbarazzato silenzio da parte di Rifondazione Comunista, che non dimentica le sue battaglie contro le deci-

sioni della magistratura. Non capisco neanche le dichiarazioni del collega Biscardini, che timidamente ha difeso gli oppositori di questo disegno di legge, visto che anche loro hanno toccato con mano la durezza di alcuni magistrati i quali, sapendo di essere impuniti e impunibili, hanno esercitato il potere negli anni di Mani pulite nel modo che conosciamo, mettendo in galera centinaia di persone senza poi arrivare ad alcuna condanna o comunque a pochissime condanne.

I Verdi stessi, che non vedo neanche in Aula, hanno affidato all'*ars* oratoria, in questo caso un po' da procura di periferia, del collega Zancan la difesa di un'opposizione che non è mai stata costruttiva, perché non è mai stata finalizzata. L'assenza del Gruppo Misto è stata evidente.

I DS hanno fatto qualcosa. Naturalmente, venendo da anni di consociativismo e di presenza nei principali poteri dello Stato, hanno manifestato una posizione che è la volontà di non uscire dai salotti buoni. Una volta inseriti negli ambienti che contano, è molto difficile poi volerne uscire.

C'è una differenza tra il nostro atteggiamento e il loro, una differenza forse opinabile: per noi questa riforma va fatta per cercare di cambiare qualcosa a favore dei cittadini, mentre, a me sembra, che l'opposizione, nel suo complesso, in questo caso abbia voluto fare una battaglia non a difesa dei cittadini ma di qualche istituzione e corporazione.

Se è così, è un po' una delusione per quelli che avevano creduto nella capacità della sinistra di garantire uno Stato sociale, parità di diritti tra i cittadini, una giusta distribuzione della ricchezza. Mi sembra che in questo caso il messaggio sia che la sinistra sta difendendo dei poteri che non fanno parte di quel bagaglio culturale costituito da ciò che essa negli anni ha sostenuto.

I cittadini sono lontani da questo potere. La riforma vuole avvicinarli non togliendo delle prerogative, ma rendendo evidente chi è più responsabile nelle decisioni che vengono prese dalla magistratura, anche mettendo in atto quello che è uscito dal *referendum* riguardante la responsabilità dei magistrati.

Il messaggio che dobbiamo dare è molto chiaro: la riforma viene fatta per cambiare qualcosa; questa battaglia è stata condotta in nome di chi non vuole cambiare nulla. Abbiamo preso questo impegno, lo vogliamo portare a termine e sia chiaro che chi ha cercato di impedirlo con mezzi legalmente permessi dai Regolamenti parlamentari e attraverso l'utilizzo di poteri ben definiti in questo caso rientra tra coloro che non vogliono cambiare nulla.

Speriamo che questo messaggio passi, che questo messaggio sia una volta per tutte il messaggio della Casa delle libertà, di sicuro è il messaggio della Lega Nord. (*Applausi dal Gruppo LP e dei senatori Malan e Compagna. Congratulazioni*).

CALLEGARO (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALLEGARO (*UDC*). Signor Presidente, per tre anni abbiamo discusso di questa riforma, che è attesa da decenni e decenni. Quell'ordinamento aveva settant'anni di vita, quindi siamo tutti d'accordo che andava modificato e aggiornato. Si è discusso, però, per tanti anni perché a qualcuno piace dire che bisogna cambiare, però, in realtà è interessato a lasciare le cose come stanno. Per tre anni in queste Aule abbiamo ascoltato le trombe della sinistra, ora è il momento di ascoltare le nostre campane.

Ho avuto una graditissima sorpresa, la settimana scorsa, in un convegno cui partecipavano moltissimi magistrati nel sentire la maggior parte di loro dire che era ora che finalmente si arrivasse a questa riforma. Non sarà l'*optimum*, però molte cose sono cambiate, molte istanze delle categorie interessate, avvocati, magistrati, sono state ascoltate, molti apporti abbiamo dato anche noi dell'*UDC*, certi angoli sono stati smussati.

Pensate ad un fatto soltanto: il magistrato non farà più carriera soltanto per anzianità, ma perché è un bravo magistrato, perché saranno sottoposti a controllo la sua diligenza, il suo equilibrio, la sua volontà di lavorare. I magistrati erano arrivati al punto di essere *todos caballeros*, bastava invecchiare per arrivare al massimo della carriera. Così non è, anche perché era sostanzialmente un avvilitimento della magistratura stessa.

La magistratura è sempre stata nel sentire del nostro popolo un qualcosa quasi di sacro nell'amministrazione della giustizia. Non si poteva relegarla ad una categoria di impiegati statali che aspetta soltanto la fine del mese per ritirare lo stipendio o di arrivare a fine carriera per andare in pensione con il massimo dei gradi.

Solo per questo motivo la riforma ha già un grandissimo merito. E poi, non solo per un discorso che attiene all'accesso alla carriera ma anche soprattutto per quanto riguarda l'avanzamento nella carriera, si è sostenuto che una serie di concorsi avrebbero appesantito la procedura – non è così – oppure che si era impedito o si era contrari all'ingresso nei consigli giudiziari anche dell'Avvocatura, sulla base del principio che non si voleva in realtà alcun cambiamento in funzione del consolidamento delle posizioni di privilegio che in tanti anni si erano raggiunte.

Credo che questa riforma, sia pur potendosi fare critiche o proporre miglioramenti, abbia raggiunto lo scopo che tutti i cittadini attendevano, quello di riqualificare la magistratura e di portare l'opinione pubblica ad una rivalutazione della magistratura stessa.

Pertanto, annuncio il nostro voto favorevole sul provvedimento in esame. (*Applausi dal Gruppo UDC*).

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, siamo alla parziale conclusione di un *iter* che è stato lungo – e lo sarà ancora prevedibilmente – e complicato, rispetto al quale

ci siamo affrontati, ciascuno portando avanti e dichiarando più volte le sue posizioni.

Pertanto, non credo siano possibili equivoci su quelle che sono state le attese o gli orientamenti maturati anche nell'opposizione di fronte alla proposta di una riforma dell'ordinamento giudiziario.

Eravamo favorevoli ad introdurre più efficienza nell'amministrazione della giustizia; eravamo favorevoli a valorizzare il merito nella selezione dei magistrati; eravamo favorevoli anche alla tipizzazione degli illeciti disciplinari dei magistrati ed eravamo favorevoli alla valorizzazione delle attese dei semplici cittadini di fronte alla giustizia.

Dunque, se questi erano gli scopi che oggi rivendica come obiettivi della propria riforma il centro-destra, non erano differenti da quelli che animavano allora il centro-sinistra.

Tuttavia, non possiamo tacere sulla ragione profonda per la quale stiamo di nuovo discutendo qui in Senato di questo disegno di legge, vale a dire che il Presidente della Repubblica ha rinviato il provvedimento al Parlamento indicando quattro punti di incostituzionalità palese e anche un problema di «fattura» della legge, di coerenza tra il modo in cui la legge è predisposta e i principi che devono sorreggere il nostro ordinamento e le nostre funzioni parlamentari.

Il problema di cui discutere è se le ragioni per le quali il Presidente della Repubblica ha rinviato alle Camere questo disegno di legge sono superate. Non si può tornare al dibattito che si svolse due o tre anni fa.

Noi, per una ragione precisa, alla fine del 2004 abbiamo ascoltato, attraverso le parole del Presidente del Senato, il messaggio che il Presidente della Repubblica ci inviava. Quei quattro punti di incostituzionalità sono stati solo parzialmente superati. Uno, quello relativo al monitoraggio è stato totalmente superato, mentre quello relativo all'intervento in Parlamento del Ministro della giustizia sui programmi relativi all'amministrazione della giustizia lo è stato solo parzialmente.

Due questioni rimangono, invece, per intero irrisolte: quella dei poteri di cui è stato svuotato il Consiglio Superiore della Magistratura, e che gli sono conferiti in base all'articolo 105 della Costituzione, e quella che riguarda la netta separazione tra il potere giudiziario e quello politico, sia nella sua funzione esecutiva che legislativa.

Queste questioni restano ancora aperte e se noi oggi esprimeremo voto contrario alla nuova versione del provvedimento è perché riteniamo che esso, per via ordinaria, intacchi la Costituzione. È del resto la stessa ragione per cui il Presidente della Repubblica ha rinviato il provvedimento alle Camere.

Non si tratta ormai più di un dibattito sulla funzionalità e l'efficienza, perché di questi aspetti ne abbiamo già discusso; il problema è capire se quelle osservazioni fondate, e che avevamo già sottolineato nel corso del primo dibattito sul disegno di legge qui in Senato, rimangano nella loro pregnanza o no.

Purtroppo si è effettuato un piccolo ritocco formale al testo in quanto la norma rimane così come è stata scritta; utilizzando le parole del Mini-

stro della giustizia, essa è stata scritta in ostrogoto, ma almeno ha avuto il pregio di convincerci, essendo stata redatta da magistrati, che forse è vero che è altamente consigliabile, anzi è necessario un *test* psico-attitudinale per l'ingresso in magistratura, se questo è quanto viene scritto da magistrati nel pieno esercizio delle loro funzioni!

Questa legge, ripeto, resta scritta in ostrogoto e continua ad essere quella congerie disordinata e farraginosa di indicazioni che imprigionano anche il governo dell'amministrazione giudiziaria attraverso quella sara-banda di percentuali fissate per indicare chi può essere promosso in una casella o nell'altra. Ma soprattutto permangono gli elementi di fondo.

Questa legge tocca il Consiglio superiore della magistratura e lo svuota dall'interno, lasciandone solo la buccia esterna; infatti, l'attività relativa a promozioni, o di indirizzo delle carriere dei magistrati o di assegnazione di incarichi direttivi viene mediata da agenzie esterne al Consiglio stesso, il quale si limita in molti casi a ratificare decisioni prese al suo esterno.

Rimane, altresì, il problema di un Ministro che può interferire sulle nomine relative all'assegnazione degli incarichi direttivi. Al riguardo, credo che sia doveroso ricordare – l'ho affermato in una precedente occasione e qualche collega della maggioranza se n'è lagnato – che un Parlamento non può arrogarsi il diritto di nominare i responsabili degli uffici giudiziari o di contrastare la nomina di responsabili degli stessi.

Abbiamo approvato provvedimenti che, con una tempistica singolare, mandavano in pensione ora questo, ora quell'altro magistrato, o prolungavano la carriera di questo o dell'altro magistrato; provvedimenti che prorogavano la durata in un ufficio particolare di un certo magistrato e provvedimenti contenuti anche in questa legge – di nuovo siamo in presenza di una norma *ad personam* - che impediscono ad un magistrato, specificatamente indicato, di accedere e di essere nominato ad una determinata carica.

Stiamo interferendo su piani che non ci riguardano e stiamo invadendo un campo che non è nostro. Stiamo manomettendo, attraverso una legge ordinaria, la Costituzione: questo è il problema che intendiamo sollevare e che non ci sembra un fatto secondario.

Spero quindi che la maggioranza, quando il presente provvedimento passerà all'esame della Camera dei deputati, qualche rinsavimento lo manifesti. Spero che ci sia finalmente qualcuno che guardi, con animo imparziale, a questa legge, non accecato dalla voglia di farla approvare a tutti i costi e quindi si confronti con le obiezioni che sono state sollevate dal Presidente della Repubblica.

Auspico che lo stesso Presidente della Repubblica, visto che tornerà al suo vaglio un testo diverso rispetto a quello che gli era stato trasmesso la prima volta, possa esercitare il suo sindacato di nuovo nel merito e restituircelo.

Sono convinto che la Corte costituzionale non potrà accettare la legge nel testo che ci accingiamo ad approvare.

Sono altresì convinto – lo ha affermato in una precedente occasione, purtroppo inascoltato, il collega senatore Fassone – che i TAR saranno sommersi da ricorsi di magistrati che vengono lesi nei loro diritti soggettivi dalla norma *ad personam* che abbiamo introdotto.

Credo, dunque, cari colleghi, che sia una vittoria di Pirro quella che la maggioranza si accinge a conquistare; avrà l'ennesimo trofeo da esporre sulla propria parete e l'ennesimo magistrato nei confronti del quale scatterà il provvedimento vendicativo, e quindi, come nelle baite di montagna si espongono le teste di animali uccisi, in questo caso ci saranno quattro o cinque teste di magistrati odiati che finalmente verranno colpiti con norme *ad personam*.

Quello che noi abbiamo introdotto, e che testimonia che non abbiamo guardato con animo pregiudizialmente ostile a questa legge, è lì, è la figura del *manager* giudiziario, unico inserimento in questa legge volto a garantire davvero l'efficienza della macchina giudiziaria, nato da un nostro emendamento. Altro che sostenere: l'opposizione non ha saputo far altro che dire di no! L'unica proposta seria che entra nel merito dell'efficienza organizzativa ed è in questa legge, ed è anche merito del Ministro averla saputa accettare, è quella che riguarda il *manager* giudiziario.

Purtroppo, signor Presidente, non è stata accolta la proposta di un'anagrafe informatica giudiziaria, che avrebbe potuto garantire ben altra efficienza e rispetto dei diritti dei cittadini.

In conclusione, voglio anche dare atto al Ministro di non avere conculcato i diritti del Parlamento nell'ambito di una discussione che è stata dura, aspra e lunga e di aver avuto più rispetto del Parlamento di quanto non ne abbiano avuto i suoi sostenitori nella maggioranza.

A questo punto – lo ripeto – consapevoli di avere fatto tutto il possibile perché una legge incostituzionale, di nuovo incostituzionale, non passasse, con la coscienza di aver fatto il nostro dovere, noi rassegniamo questa legge per intanto alla Camera, poi al Presidente della Repubblica, quindi alla Corte costituzionale. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

CARUSO Antonino (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino (AN). Signor Presidente, non esprimo opinioni, né dichiaro il voto sulla riforma dell'ordinamento giudiziario nel suo complesso, perché la stessa non è più in discussione. Comunico, invece, che Alleanza Nazionale voterà a favore del disegno di legge in relazione a come lo stesso oggi è, dopo l'introduzione delle modifiche suggerite in conseguenza del messaggio del Capo dello Stato.

Alleanza Nazionale rivendica il fatto di aver voluto che a questi, al Capo dello Stato, fosse data risposta in relazione alla decisione da lui as-

sunta di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 74 della Costituzione e ha condiviso le soluzioni prescelte perché fossero rimosse le ragioni di dubbio sollevate e dallo stesso Capo dello Stato rappresentate.

Tuttavia, il voto di Alleanza Nazionale non è contro i magistrati. Il voto di Alleanza Nazionale, come sempre, non è contro qualcosa, ma per qualcosa. C'è chi interpreta il dibattito parlamentare come l'occasione per processare le idee di altri, o – come si è sentito ancora poco fa in quest'Aula – addirittura per processare altri. È qualche cosa, è un costume che non appartiene ad Alleanza Nazionale.

Alleanza Nazionale non processa nessuno e da nessuno si fa processare. Alleanza Nazionale, semmai, si fa e si farà giudicare – ed è cosa diversa – solo da chi ne ha titolo, da chi è l'unico soggetto titolato, e cioè dai cittadini, per le cose fatte, per le idee proposte, per gli argomenti presentati e sostenuti.

Il voto di Alleanza Nazionale – dicevo – come sempre non è contro qualcosa, ma per qualcosa. Il voto di Alleanza Nazionale, con riferimento a questa riforma, è per i cittadini, perché siano premiati i più laboriosi e i più preparati tra i magistrati. Il voto di Alleanza Nazionale è perché anche per i magistrati si esca dalle logiche veteroarcheologiche del «18» politico per tutti e ci si diriga verso la verifica dei valori veri che ciascun magistrato, ciascuna donna o ciascun uomo magistrato, è in grado di esprimere.

Il voto di Alleanza Nazionale è anche perché la formazione dei magistrati sia assicurata, signor Presidente, e sia assicurata da un organo terzo, una Scuola autonoma e indipendente che fornisce saperi e non stimola soluzioni prefigurate e precostituite.

Alleanza Nazionale dà il suo voto anche perché vi siano un vero ufficio della procura della Repubblica e un vero procuratore della Repubblica, la cui centralità non può essere revocata in dubbio: un vero procuratore della Repubblica, con vere responsabilità coniugate a veri poteri.

Il voto di Alleanza Nazionale è per la separazione delle funzioni, che è apparsa, nella sede del Parlamento, come la soluzione, a Costituzione vigente, più appropriata.

Il voto di Alleanza Nazionale è per un nuovo modello di sistema disciplinare e soprattutto per l'introduzione di un procedimento disciplinare secondo il modello accusatorio e, quindi, secondo il modello più garantito per ogni magistrato. Altro che riforma contro i magistrati, signor Presidente.

Alleanza Nazionale voterà anche per l'assegnazione del dovere (perché di questo in realtà si tratta e non di un potere) al Ministro della giustizia di ricorrere al giudice (lo sottolineo: di ricorrere al giudice, e quindi di avvalersi del sistema) per denunciare le eventuali illegittimità di atti compiuti nel conferimento di incarichi direttivi. Lo ribadisco: illegittimità interne agli atti compiuti, che è tutt'altra cosa, signor Presidente (ormai nemmeno più confondibile), rispetto al conflitto di attribuzione fra poteri

dello Stato, destinato a risolversi – ove mai insorga – con il giudizio della Corte costituzionale, come non è revocato in dubbio che sia.

Quello del Ministro sarà, quando sarà, un ricorso dello Stato, con un'unica grande, straordinaria, irrinunciabile qualità: quella di non essere negoziabile, perché governato solo dall'esigenza del rispetto della legalità.

Alleanza Nazionale voterà perché accada oggi e perché accada domani, con il voto della Camera dei deputati, quello che sarebbe dovuto accadere dopo il 27 dicembre 1947, quando, quasi sessant'anni fa, fu scritto: «Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la nuova Costituzione» (lo sottolineo: in conformità con la nuova Costituzione) «continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente».

Capisco, signor Presidente, che a una parte di quest'Aula e a una parte del Palazzo non piaccia che a questa maggioranza sia riuscito quello che nei sessant'anni passati a nessuno è riuscito, ma, con buona pace di tutti e con il contributo di Alleanza Nazionale, così sarà. (*Applausi dai Gruppi AN, FI, UDC e della senatrice Boldi. Congratulazioni*).

CALVI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (DS-U). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il Senato sta per votare una legge che noi giudichiamo pessima, una legge destinata a creare un infinito disordine e danni forse irreparabili ad un sistema ordinamentale già gravemente in crisi.

Noi Democratici di Sinistra voteremo contro. Abbiamo già espresso le ragioni del nostro dissenso; ragioni inopinatamente lasciate senza ascolto; ragioni, però, che hanno ricevuto il consenso della migliore dottrina giuridica, dell'avvocatura, della magistratura; e su queste ragioni potremo presto riscrivere una vera riforma dell'ordinamento giudiziario che cancelli la riforma del 1943, così come ha disposto e voluto il costituente italiano.

In questa, che potrebbe essere su questo tema l'ultima dichiarazione di voto, vorrei prendere in considerazione un assioma che è rimasto sotteso a tutta la nostra discussione, cioè un assioma non giuridico, non legato all'ordinamento giudiziario, bensì un assioma politico. Si è ritenuto che il disegno di legge forse è un disegno errato o che comunque esso è modesto.

Dico subito che mi spiace che il Ministro in questo momento sia assente dall'Aula.

PERUZZOTTI (LP). È qui, fra i nostri banchi.

CALVI (DS-U). Chiedo scusa; anche se non mi ascolta perché è al telefono, lo vedo ugualmente presente.

Come dicevo, si è ritenuto che forse questo disegno di legge è errato, o comunque modesto, ma che occorre muovere dalla constatazione che la magistratura ha assunto un ruolo politico e che quindi è necessario che la politica intervenga per ristabilire il suo primato: il primato della politica sulla giurisdizione.

Questo è un assioma storicamente errato. Si parla di omologazioni delle classi dirigenti; è stata, per esempio (mi rivolgo a chi non conoscesse la storia della nostra dottrina sociologica), l'analisi del sociologo Mosca. Perché questo? Perché storicamente, dall'Unità fino a pochi decenni fa, la magistratura è stata un'articolazione della classe politica.

Nell'era prefascista gli alti magistrati erano nominati dal Governo e fino al Novecento la metà dei Ministri della giustizia (esattamente 17 su 34) e i rispettivi Sottosegretari provenivano dai ranghi della magistratura. Questo era il grado di integrazione tra magistratura e potere politico, il grado di politicizzazione massima che si aveva fino a pochi decenni fa.

Il conflitto di cui stiamo parlando non è tra Parlamento e magistratura. Io apprezzo sempre il presidente Caruso, ed egli ha ragione quando ci ha giustamente detto che con il suo voto non intende esprimere la volontà di argomentare contro la magistratura, giacché il suo è un voto propositivo, a mio avviso sbagliato, ma un voto «per».

Ebbene, il conflitto non è tra Parlamento e magistratura, perché se così fosse noi come Parlamento saremmo già sconfitti. Perché non ricordare tutte le omissioni che ci sono state? L'articolo 416-*bis* il Parlamento lo ha votato dopo l'assassinio di Pio La Torre e del generale Dalla Chiesa. Con quanto ritardo il Parlamento ha assunto un ruolo di lotta alla criminalità organizzata: carenze, omissioni! E quando si parlava, forse impropriamente, di supplenza della magistratura, occorre ricordare che quella supplenza, quei magistrati che hanno lottato contro il terrorismo e contro la criminalità organizzata sono stati il baluardo più forte in difesa della nostra democrazia, quando il Parlamento era silente e incapace di esprimere una sua volontà legislativa.

Allora il Parlamento ha avuto di nuovo un ruolo propositivo, oggi sbagliato, ma certamente ha proposto e ha creato un conflitto che non è, appunto, tra magistratura e Parlamento, bensì tra politica e giurisdizione. Questo si ritiene sia il conflitto dal quale bisogna uscire per riaffermare il primato della politica.

È un assunto privo di qualsiasi pregio, perché istituzionalmente errato. Uno Stato di diritto non è segnato da strutture gerarchiche di potere: soltanto gli Stati autoritari hanno gerarchie di tal genere. Lo Stato di diritto è segnato dall'equilibrio e dal reciproco controllo tra i vari poteri. Il Parlamento è controllato dal giudice delle leggi, la Corte costituzionale; l'Esecutivo esegue quello che il Parlamento vota; la magistratura interpreta ciò che il Parlamento scrive.

Dunque, come vedete, c'è un'articolazione complessa nello Stato di diritto, in cui i vari poteri si intersecano e si controllano, e questa è la democrazia, questo è lo schema su cui si fondano tutte le democrazie occi-

dentali, con diversi equilibri. Questo è lo schema – dagli Stati Uniti al Portogallo, dall'Ungheria all'Italia, dall'Inghilterra alla Germania – su cui si fondano la democrazia occidentale e lo Stato di diritto.

Quindi, non vi è alcun primato da ristabilire, non vi è il primato della politica da riaffermare. C'è però un punto sul quale convengo si possa in qualche modo discutere, e cioè il primato di ciascuno di questi poteri si afferma con la qualità del proprio esercizio.

Tutti abbiamo apprezzato la magistratura quando ha saputo trovare i responsabili di crimini efferati durante il terrorismo o nella battaglia contro la criminalità organizzata, contro la mafia. Quelle sentenze, quell'esercizio di giurisdizione erano un monito per tutti i cittadini ad apprezzare e a difendere l'impegno della giurisdizione. Questo è il momento in cui si afferma un primato, cioè un primato di qualità nella democrazia, non una gerarchia rigida. Soltanto gli Stati autoritari – dicevo – gli Stati militarizzati hanno gerarchie di questo genere.

Pertanto, bisogna anche dire che la politica del diritto portata avanti dal Governo è stata (è il giudizio che noi diamo alla politica di questo Governo) nefasta e nociva e credo sia stata tra le peggiori che siano state espletate nella storia recente del nostro Paese.

Come sperare, dunque, in un primato della politica quando la stessa si è espressa in modo così negativo? Non elencherò tutte le leggi che sono state fatte in modo errato, in cui ogni legge manifestava un interesse specifico ed in ognuna di esse mancava il concetto fondamentale dell'interesse generale. (*Richiami del Presidente*). Vado alle conclusioni, signor Presidente, questo è il punto.

Allora, perfino la migliore dottrina si è espressa contro questo provvedimento (l'avvocatura, la magistratura), sia pure per ragioni diverse ma ancor più proprie perché si sono assommate le diverse espressioni critiche nei confronti di questa legge. Quindi, una legge pessima, ostile alla giurisdizione, di dubbia costituzionalità e lesiva dei principi di libertà e di eguaglianza.

Signor Presidente, quella sull'ordinamento giudiziario non è una legge qualsiasi perché delinea l'assetto di uno dei poteri dello Stato e incide dunque in modo concreto e quotidiano sulla possibilità di ciascun cittadino di ottenere da un giudice indipendente una effettiva tutela dei propri diritti.

Ecco perché l'assetto dell'ordinamento giudiziario non è questione di magistrati. Se volete, è una questione più degli avvocati che dei magistrati, ma è l'interesse di tutti i cittadini. Sono legittime, dunque, tutte le preoccupazioni espresse nel corso del dibattito parlamentare. (*Richiami del Presidente*). Ancora trenta secondi, signor Presidente.

I rapporti di forza, però, non hanno consentito di modificare, come avremmo voluto, la legge delega. Occorre, ancora una volta, che giuristi, magistrati e avvocati, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni e uniti

nella difesa della legalità costituzionale, concorrano ad impedire che si torni indietro di decenni.

Occorre l'impegno di tutti perché il nodo della riforma dell'ordinamento giudiziario non è soltanto l'indipendenza del singolo giudice, ma l'indipendenza della giurisdizione e quindi l'organizzazione paritaria dei poteri. Insomma, in discussione è la libertà di tutti e l'assetto democratico dell'organizzazione statale. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-Un e del senatore Biscardini. Congratulazioni*).

ZICCONE (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZICCONE (FI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, Forza Italia non può che ribadire il voto favorevole già espresso nel momento in cui in prima lettura, da parte del Senato, era stato approvato il disegno di legge con il quale il Governo è delegato ad emanare la riforma dell'ordinamento giudiziario.

Il Gruppo Forza Italia è infatti convinto di aver compiuto fino in fondo il suo dovere. Si tratta di un provvedimento legislativo estremamente delicato e complesso, definito dallo stesso Capo dello Stato di grande importanza costituzionale, che è stato affrontato con la consapevolezza che si tratta di un disegno di legge con tali caratteristiche. Certo, non è negabile che sono passati decenni da quando si pensava che dovesse essere emanato un diverso ordinamento giudiziario con riferimento al nuovo assetto costituzionale.

Credo che questa constatazione, l'aver finalmente un ordinamento giudiziario, sia innegabile. Non siamo convinti che si tratti di una legge immutabile o perfetta; lo hanno detto altri colleghi della maggioranza prima di me. Ci sono sicuramente aspetti che meritano forse di essere rivalutati alla prova dei fatti, così come per molte leggi che vanno ad incidere su realtà in ordine alle quali a volte è impossibile prevedere con precisione gli effetti che si produrranno a seguito della sperimentazione concreta della legge.

Voteremo quindi a favore di questa legge, pur comprendendo che essa non è – lo ripeto – immutabile, ma è la migliore scelta che poteva essere fatta dal Parlamento. Da questo punto di vista sono convinto, e l'ho ribadito a suo tempo, che l'intervento del Capo dello Stato sia stato utile, perché esso permette oggi al Senato di procedere all'approvazione di questo testo con serenità e con la convinzione di aver deliberato in modo coerente con la Carta costituzionale.

Il Capo dello Stato, come ho detto a suo tempo, è stato giustamente rigoroso nel voler assicurare certezza e chiarezza nei termini, proprio per evitare che fossero insinuati o «vissuti» dei sospetti. È, quindi, intervenuto su alcuni punti precisi. Il Senato ha rispettato le indicazioni del Capo dello Stato e lo ha fatto con modifiche che sono certamente significative e precise.

Il Capo dello Stato aveva paventato il pericolo di una formulazione che vedeva il Ministro svolgere la relazione sull'attività giudiziaria e le linee di politica criminale: è stato chiarito in modo evidente che non c'era alcuna volontà e nessun intento di pensare ad un Ministro, quindi all'Esecutivo addirittura ancor più che al Parlamento, che avrebbe in questo modo preteso di immettersi in un'attività delicatissima, quella giurisdizionale, in merito alla quale continuiamo a pensare che il giudice sia soggetto soltanto alla legge.

C'era stato il pericolo, così ha ritenuto il Presidente della Repubblica, che attraverso l'automatismo di alcuni giudizi e valutazioni date dalla Scuola si potesse sottrarre al Consiglio superiore della magistratura una discrezionalità che la Costituzione ha voluto affidare a quest'organo: è stato ribadito attraverso le modifiche che in realtà non c'è nulla di automatico, ma che il Consiglio superiore della magistratura si avvarrà anche di questi elementi nel decidere le cariche direttive.

Era stata espressa la preoccupazione che l'impugnativa concessa al Ministro potesse essere interpretata come uno scavalcamento del conflitto di attribuzione, che è invece l'unico modo attraverso il quale i conflitti di potere tra Consiglio superiore della magistratura e Ministro devono essere regolati e ciò è stato tassativamente ed esplicitamente ribadito.

In altri termini, e mi avvio alla conclusione colleghi, sono convinto che oggi l'ordinamento giudiziario abbia superato, in modo certo, l'esame di legittimità costituzionale. Sono convinto che tale provvedimento produrrà effetti benefici altresì sull'amministrazione della giustizia, anche se non sarà certamente la panacea di tutti i mali della giustizia e credo che il Parlamento debba fare ancora molto per risolvere i problemi della funzione giurisdizionale. *(Applausi dal Gruppo FI).*

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, nel testo emendato, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare gli ulteriori coordinamenti che si rendessero necessari.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP. Molte congratulazioni all'indirizzo del ministro Castelli).*

PAGANO (DS-U). Non applaudite!

PRESIDENTE. Senatrice Pagano! *(Brusìo in Aula. Richiami del Presidente).*

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Colleghi, dobbiamo proseguire i nostri lavori.

La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato il nuovo calendario dei lavori fino al 7 luglio prossimo e alcune limitate modifiche al calendario della corrente settimana. Tali modifiche comprendono la ripartizione dei tempi tra i Gruppi per i decreti-legge sul prezzo dei farmaci e sulla protezione civile, il cui esame potrà riprendere sin dalla seduta odierna, nonché l'anticipo delle ratifiche di Accordi internazionali definite dalla Commissione rispetto al seguito della discussione degli argomenti non conclusi.

Restano poi confermate le comunicazioni del Ministro dell'interno sull'immigrazione domani, alle ore 12, secondo le modalità già definite, e la discussione del bilancio interno e del rendiconto del Senato nella seduta antimeridiana di giovedì 30 giugno. Gli ordini del giorno a questi ultimi documenti, i cui stampati sono già in distribuzione da ieri sera, dovranno essere presentati entro le ore 19 di oggi.

Il calendario della prossima settimana, a partire dal pomeriggio di martedì 5 luglio, prevede il seguito degli argomenti non conclusi e l'incardinamento – nella seduta antimeridiana di giovedì 7 luglio – del decreto-legge in materia di entrate e del disegno di legge recante contributi ad associazioni di protezione ambientale. Nella stessa seduta avrà anche luogo il seguito della discussione della mozione Cortiana ed altri sui brevetti *software*.

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposta di modifica

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato – ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento – il calendario dei lavori per il periodo dal 28 giugno al 7 luglio 2005:

Martedì	28	Giugno	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20)	<ul style="list-style-type: none"> – Seguito disegno di legge n. 1296-B/<i>bis</i> – Ordinamento giudiziario (<i>Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>) – Seguito disegno di legge n. 3447 – Decreto-legge n. 87, prezzo dei farmaci (<i>Presentato al Senato; voto finale entro il 29 giugno – scade il 29 luglio</i>)
Mercoledì	29	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30)	<ul style="list-style-type: none"> – Seguito disegno di legge n. 3464 – Decreto-legge n. 90, protezione civile (<i>Presentato al Senato; voto finale entro il 30 giugno – scade il 30 luglio</i>) – Comunicazioni Ministro dell'interno sull'immigrazione (mercoledì 29, ore 12) – Ratifiche di accordi internazionali
»	»	»	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20)	<ul style="list-style-type: none"> – Seguito discussione disegni di legge non conclusi: nn. 414-B – Divieto mutilazioni femminili (<i>Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati</i>); 1899 e 2287 – Legittima difesa; 1544 – Aggravanti reati contro anziani; 2431 – Delega testo unico minoranza slovena Friuli-Venezia Giulia (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>); 1184-B – Delega carriera dirigenziale penitenziaria (<i>Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>); 1777 e 800 – Reato manipolazione mentale
Giovedì	30	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-14)	<ul style="list-style-type: none"> – Doc. VIII, nn. 9 e 10 – Bilancio interno e Rendiconto del Senato (giovedì 30, ore 9.30)
Giovedì	30	Giugno	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16)	<ul style="list-style-type: none"> – Interpellanze e interrogazioni

Gli ordini del giorno al bilancio interno del Senato dovranno essere presentati entro le ore 19 di martedì 28 giugno.

				– Eventuale seguito decreti-legge non conclusi
				– Seguito discussione disegno di legge non conclusi: Ratifiche di accordi internazionali; ddl nn. 414-B – Divieto mutilazioni femminili (<i>Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati</i>); 1899-2287 – Legittima difesa; 1544 – Aggravanti reati contro anziani; 2431 – Delega testo unico minoranza slovena Friuli-Venezia Giulia (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>); 1184-B – Delega carriera dirigenziale penitenziaria (<i>Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>); 1777-800 – Reato manipolazione mentale
Martedì	5	Luglio	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20)	}
Mercoledì	6	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-13)	
»	»	»	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20)	
Giovedì	7	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-14)	
				– Avvio discussioni generali (giovedì 7, ant.):
				– Disegno di legge n. 3500 – Decreto-legge n. 106, in materia di entrate (<i>Presentato al Senato – Voto finale entro il 17 luglio – Scade il 16 agosto</i>)
				– Disegno di legge n. 2949 – Contributi ad associazioni di protezione ambientale (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
				– Seguito mozione n. 321, Cortiana ed altri, sui brevetti <i>software</i> (<i>ex art. 157, comma 3, Reg.</i>)
Giovedì	7	Luglio	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16)	} – Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 3500 (Decreto-legge n. 106, in materia di entrate) e 2949 (Contributi ad associazioni di protezione ambientale) dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 7 luglio.

*Ripartizione dei tempi per il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1296-B/bis
(Ordinamento giudiziario)*

(Totale 8 ore, escluse dichiarazioni di voto finale)

Relatore	15'
Governo	15'
Votazioni	2 h.
Gruppi 5 ore e 30', di cui:	
AN	42'
UDC	34'
DS-U	51'
FI	57'
LP	27'
Mar-DL-U	36'
Misto	33'
Aut.	23'
Verdi-Un	23'
Dissenzienti	10'

*Ripartizione dei tempi per il seguito della discussione
del disegno di legge n. 3447
(Decreto-legge n. 87, prezzo dei farmaci)*

(Totale 4 ore)

Relatore	15'
Governo	15'
Votazioni	1 h.
Gruppi: 2 ore e 30', di cui:	
AN	19'
UDC	15'
DS-U	23'
FI	26'
LP	12'
Mar-DL-U	16'
Misto	15'
Aut	10'
Verdi-Un	10'
Dissenzienti	5'

*Ripartizione dei tempi per il seguito della discussione
del disegno di legge n. 3464
(Decreto-legge n. 90, protezione civile)
(Totale 4 ore e 30 minuti)*

Relatore	15'
Governo	15'
Votazioni	1 h. 30'
Gruppi: 2 ore e 30', di cui:	
AN	19'
UDC	15'
DS-U	23'
FI	26'
LP	12'
Mar-DL-U	16'
Misto	15'
Aut	10'
Verdi-Un	10'
Dissenziati	5'

PETRINI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, noi abbiamo espresso un parere contrario a questo calendario; vorrei illustrarne i motivi e inoltre proporre alcune integrazioni che riteniamo necessarie.

In primo luogo, signor Presidente, c'è un problema relativo al contingentamento dei tempi. Nella precedente approvazione del calendario facemmo già rilevare la nostra contrarietà a un contingentamento dei tempi che era particolarmente drastico, proprio sull'ordinamento giudiziario.

Ora, questo elemento ha perso di attualità dal momento che il disegno di legge sull'ordinamento giudiziario è stato testé approvato. Rimane il fatto però, signor Presidente, che in generale la politica di contingentamento dei tempi ci appare assolutamente incongrua rispetto alle necessità che il dibattito parlamentare avrebbe.

Vede, signor Presidente, nel nostro Regolamento sono chiaramente indicati i tempi che i parlamentari hanno a disposizione nelle varie fasi della discussione del provvedimento, vale a dire per la discussione generale, per l'illustrazione degli emendamenti, per le dichiarazioni di voto sui singoli emendamenti e quindi anche sulla votazione finale.

Capisco perfettamente, signor Presidente, che se dobbiamo programmare i nostri lavori, dobbiamo immaginare che i tempi non siano dilatabili all'infinito perché questo renderebbe impossibile qualsiasi verosimile e realistica programmazione; però, è altrettanto vero il contrario, cioè che non possiamo sacrificare alla programmazione la tempistica in senso così ampio, comprimendola in modo assoluto.

Penso che dovremmo avere dei tempi incompressibili per ogni provvedimento, qualsiasi decreto-legge dovrebbe comportare per ciascun Gruppo parlamentare almeno trenta minuti di tempo incompressibile, almeno per la discussione generale e per la dichiarazione di voto finale, e poi dei tempi aggiuntivi, sufficientemente contenuti, per il dibattito relativo agli emendamenti e agli articoli. Ciò renderebbe in qualche modo programmabile il nostro lavoro e, però, al contempo non renderebbe asfittico il dibattito.

Capisco che molti colleghi potranno obiettare che i dibattiti non sarebbero così compressi se non ci fosse una diffusa pratica ostruzionistica. Riconosco – signor Presidente, io sono uno dei maggiori protagonisti di questa pratica ostruzionistica – che l'argomento ha una sua fondatezza, però, è esattamente vero anche l'argomento contrario, vale a dire che molto spesso noi abbiamo solo la pratica ostruzionistica per esprimere il nostro dissenso nei confronti di provvedimenti che ci vengono non soltanto imposti con la naturale prepotenza della maggioranza, ma addirittura imposti con tempi talmente conculcati da rendere impossibile una compiuta espressione della nostra volontà. Quindi, vede, gli argomenti sono validi entrambi e penso che dovremmo trovare una mediazione che salvi la dignità del dibattito parlamentare.

Quando vedo un contingentamento di tempi che per decreti-legge equivale a quindici minuti per un Gruppo come il nostro, che non è certo il più piccolo del Parlamento, ma anche per i Gruppi grandi si può arrivare a venti minuti, penso che davvero siamo di fronte a situazioni limite che non possono essere tollerate. La politica del contingentamento dei tempi è necessaria – lo riconosco – per garantire la programmazione dei lavori, però non può andare oltre certi limiti che diventano offensivi del dibattito parlamentare.

L'altro elemento di contrarietà che abbiamo rilevato, signor Presidente, è nel fatto che questi calendari hanno ormai una disorganicità che è contraddizione del principio stesso della programmazione dei lavori. Infatti, programmare i lavori significa anche dare agli stessi organicità e comprensibilità al lavoro parlamentare.

Viceversa, ci troviamo di fronte ad un elenco di argomenti non conclusi che regolarmente si trascina di calendario in calendario. In questo, per esempio, troviamo il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile, la legittima difesa, le aggravanti dei reati contro anziani, la delega al testo unico della minoranza slovena, la delega della carriera dirigenziale penitenziaria e, infine, il reato di manipolazione mentale, tutti provvedimenti che sono stati incardinati, per i quali si è già svolta – al-

meno credo quasi per tutti – la discussione generale, tutti provvedimenti che saranno discussi chissà quando.

Questo è esattamente il contrario di quello che noi dovremmo ottenere con una corretta programmazione, anche perché essa dovrebbe servire per garantire ai colleghi che sono interessati ad un certo argomento, a quelli che fanno parte di certe Commissioni, al relatore e a quanti hanno presentato emendamenti, di sapere quando si discuterà del loro lavoro. Altrimenti che programmazione è, signor Presidente? Altrimenti è tutto casuale e in qualsiasi momento si può arrivare alla discussione di qualsiasi argomento. Questa è la realtà in cui ci troviamo a lavorare. È inutile parlare di programmazione parlamentare. Sarebbe meglio parlare di disorganizzazione dei nostri lavori parlamentari.

Infine, dopo questi argomenti di fondo, signor Presidente, vorremmo rilevare la necessità di introdurre nel nostro calendario un'informativa del Governo su un fatto di particolare gravità che è su tutti i giornali: è assurdo che il Parlamento apprenda questo episodio dagli organi di stampa e non sia invece protagonista in prima persona compulsando il Governo su tale questione.

Mi riferisco al sequestro dell'imam di Milano Abu Omar. È un fatto – ripeto – di particolare gravità per i risvolti che via via stanno emergendo e che sembrerebbero far pensare al coinvolgimento di servizi segreti stranieri che avrebbero operato sul nostro territorio nel disprezzo delle leggi e dei diritti fondamentali della persona.

È facile comprendere come questo elemento giustamente ci preoccupi ma credo che ugualmente dovrebbe preoccupare i colleghi della maggioranza; anzi, sono sicuro che questa sensibilità da parte loro ci sia. Esiste un problema relativo alla sovranità nazionale, come del resto anche un problema relativo ai diritti fondamentali della persona e alla certezza propria di uno Stato di diritto.

Per questo motivo, noi crediamo che il Parlamento non possa limitarsi a leggere sui giornali gli sviluppi della situazione, ma che debba essere informato puntualmente dal Governo sugli elementi oggi acquisiti e sulle rilevanze che questi accadimenti possono aver avuto rispetto ad eventuali reati configurabili in questa situazione. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Signor Presidente, vorrei brevemente spiegare le motivazioni per le quali il Gruppo Democratici di Sinistra voterà contro la proposta di calendario presentata sulla base di una deliberazione assunta a maggioranza nell'ambito della Conferenza dei Capi-gruppo.

Cercherò di spiegare anche le questioni che a nostro giudizio dovrebbero essere trattate e che per noi assumono un'importanza prioritaria rispetto ai temi che sono stati fissati all'ordine del giorno.

Signor Presidente, da settimane stiamo chiedendo che in Aula si determinino le condizioni, per iniziativa della Presidenza del Senato e del Governo, idonee a discutere dei temi economico-sociali e dello stato dei conti pubblici. C'è un'assoluta urgenza dopo quanto autorevolmente affermato dalla Corte dei conti e in considerazione degli attacchi rivolti alla stessa Corte dei conti da parte di esponenti del Governo e della maggioranza. Va inoltre fatta un'ulteriore segnalazione, manifestato un ulteriore elemento di preoccupazione.

Le notizie che provengono dalle istituzioni europee e la discussione in atto nel nostro Paese non sono sufficienti perché le questioni economico-sociali, che poi sono anche quelle dei salari, degli stipendi, delle pensioni, del potere d'acquisto, vengano affrontate e discusse serenamente in Aula, in modo che il Paese possa rendersi conto di quali siano le valutazioni e le proposte che ciascuna forza politica formula sulla condizione di grave disagio e difficoltà che la società italiana sta attraversando? Voi governate da quattro anni e dovrete quindi assumervi la responsabilità di tali condizioni di disagio.

L'altro argomento che proponiamo di inserire all'ordine del giorno ha, per altri versi e motivi, carattere di urgenza.

Ci ha colpito il fatto che dopo le notizie di stampa relative ad un ordine di custodia cautelare emesso dall'autorità giudiziaria di Milano nei confronti di 13 agenti dell'*intelligence* statunitense per un sequestro di persona avvenuto sul territorio nazionale, non siano stati manifestati giudizi, né vi siano state prese di posizione o chiarimenti da parte del Governo italiano.

Il Governo tace. Eppure, per quanto ne sappiamo, quel provvedimento giudiziario ci mostra non soltanto che c'è stato in Italia un sequestro di persona, e che agenti dell'*intelligence* di un Paese alleato hanno commesso un reato nell'ambito del nostro Paese, ma le notizie che ci giungono ci segnalano soprattutto un altro aspetto ancor più delicato.

Mi riferisco al fatto che l'operazione effettuata dagli agenti dell'*intelligence* americana non è stata solo illegale, ma anche tale da creare ostacoli all'azione di antiterrorismo delle forze di polizia e dell'autorità giudiziaria italiana. La violazione della sovranità nazionale del nostro Paese non è un dato astratto, ma è determinata da un'attività che ha creato ostacoli alle indagini in corso e all'azione di antiterrorismo delle istituzioni italiane. Questo ricaviamo dalle notizie di stampa e quindi vorremmo avere una idea più chiara di quanto è accaduto.

Sono state svolte indagini, anche per lungo tempo, su Abu Omar e il sequestro è avvenuto in uno spazio di tempo nel quale egli non era tenuto sotto controllo dalle forze di polizia italiane. Quali sono state le modalità e quali le ragioni dell'intervento degli agenti americani?

Ho già posto pubblicamente la questione, ma non ho avuto risposta. Chiediamo, quindi, al Governo di rispondere in proposito e poniamo in tal

senso due questioni distinte. Vi sono, in primo luogo, problemi di sicurezza per cui il Governo ritenga di non rappresentare pubblicamente i fatti e la sua valutazione sulla vicenda? Se le cose sono in questi termini, chiediamo al Governo di rispondere tempestivamente e in tempi brevi davanti al Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato. Oppure, è possibile che una valutazione venga pubblicamente formulata e quindi che una risposta venga data all'opinione pubblica? In tal caso, allora, il Governo venga in Parlamento, venga qui in Aula al Senato a spiegare come sono andate le cose e a manifestare il suo pensiero al riguardo.

Ricordo – mi sia permesso, signor Presidente, di sottolineare questo aspetto – che gli Stati Uniti e le autorità americane hanno sostenuto che l'omicidio di Nicola Calipari è stato determinato dal fatto che le autorità americane a Baghdad non erano state sufficientemente informate della missione in corso e del fatto che tale missione prevedeva la liberazione di Giuliana Sgrena. Tuttavia, quel funzionario italiano che ha fatto il suo dovere, appena arrivato in Iraq, si era accreditato presso il Comando USA. Essi sapevano quindi che Calipari era a Baghdad per adempiere a compiti istituzionali.

Come mai gli agenti americani non hanno fatto altrettanto, non si sono accreditati, né hanno spiegato alle autorità italiane che ragioni di servizio li portavano a compiere un'operazione sul territorio italiano? Perché non si sono raccordati alle istituzioni italiane e all'attività antiterrorismo che esse svolgono? Non siamo un Paese nel quale le autorità di Governo, il Parlamento sono correvi nei confronti dei gruppi terroristici e sarebbe offensivo che da parte dell'Amministrazione statunitense vi fosse sfiducia nelle nostre capacità di combattere il terrorismo.

E allora noi chiediamo che su questi argomenti cessi il silenzio, cessi la latitanza del Governo, poiché se è in questione la sovranità nazionale intesa in senso concreto, se c'era un'azione antiterrorismo e questa azione antiterrorismo è stata bloccata e resa più difficile dall'intervento dell'*intelligence* statunitense, ebbene, il Governo italiano deve dirci come sono andate le cose e che cosa ne pensa. Non c'è ragione di fare polemica su questi argomenti, ma la chiarezza, la trasparenza sono dovute all'opinione pubblica italiana ed anzitutto al Parlamento.

Le chiedo scusa, signor Presidente, per aver inserito un ragionamento sul merito di una questione in questo mio intervento e tuttavia vorrei, da un lato, motivare la mia proposta alternativa e, dall'altro, se la proposta alternativa, come io credo, non verrà accolta dalla maggioranza, chiedere alla Presidenza d'intervenire presso il Governo perché a questa domanda di chiarezza e di trasparenza il Governo voglia rispondere al più presto.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda le richieste formulate dal senatore Petrini e da ultimo dal senatore Massimo Brutti, sono in corso trattative con il Governo perché venga a rispondere nei prossimi giorni.

Volevo poi chiedere al senatore Massimo Brutti dove intenderebbe collocare nel calendario la discussione relativa ai temi economici e sociali.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Io penso che potrebbero essere discussi tra domani e giovedì mattina o, al più tardi, martedì prossimo. Vi sono da discutere due decreti, ma dopo di essi credo che potremmo benissimo collocare il tema che ho indicato.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Massimo Brutti, volta ad inserire fra gli argomenti in calendario una discussione sui temi economico-sociali e sui conti pubblici.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3447) Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, recante disposizioni urgenti per il prezzo dei farmaci non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (Relazione orale) (ore 19,07)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3447.

Ricordo che nella seduta antimeridiana di ieri si è svolta la discussione generale, il relatore ha rinunciato ad intervenire e ha avuto luogo la replica del rappresentante del Governo.

Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

TRAVAGLIA, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta invitando tuttavia la Commissione di merito e il Governo a valutare l'opportunità di introdurre disposizioni volte ad assicurare che da parte delle farmacie sia data adeguata pubblicità in merito agli sconti da esse praticati ai sensi dell'articolo 1, comma 4».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, ad eccezione delle proposte 1.202, 1.203, 1.204, 1.205, 1.206, 1.207, 1.0.200, 1.0.201, 1.0.100, 1.0.101, 1.0.102, 1.0.103, 1.0.104 e 1.0.105, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che s'intendono tutti illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CARRARA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo, ovviamente, parere favorevole sugli emendamenti 1.2/1, 1.2 come modificato dall'emendamento 1.2/1, 1.6 (testo corretto) e 1.7, mentre invito al ritiro dell'emendamento 1.140.

Esprimo poi parere favorevole all'emendamento 1.30; invito al ritiro dell'emendamento 1.430 e ancora esprimo parere favorevole all'emendamento 1.52/1, che modifica l'emendamento 1.52, mentre invito al ritiro dell'emendamento 1.51 perché lo considero assorbito dall'emendamento 1.52/1 del relatore testé richiamato.

Inoltre, esprimo parere favorevole agli emendamenti 1.57, 1.58, 1.67 (testo corretto), 1.0.1/1, considero assorbito l'1.0.1/2, invito al ritiro degli emendamenti 1.0.1/3, 1.0.1/4, 1.0.1/5, 1.0.1/6 ed esprimo parere favorevole all'1.0.1, con le correzioni dell'emendamento 1.0.1/1.

Ancora, il mio parere è favorevole agli emendamenti 1.0.2/1, 1.0.4/1, 1.0.4 (testo corretto) con le correzioni dell'emendamento 1.0.4/1, nonché all'1.0.5 (testo corretto).

Quanto all'emendamento 1.0.200, su cui vi è il parere contrario della 5^a Commissione, ne chiedo il momentaneo accantonamento; uguale richiesta avanzo per l'emendamento 1.0.201.

Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.0.100, 1.0.101, 1.0.102, 1.0.103 e 1.0.1.04, fra loro identici.

Chiedo che l'emendamento 1.0.105 sia accantonato.

PRESIDENTE. Senatore Carrara, deve ancora esprimere il parere sull'emendamento 1.52.

CARRARA, *relatore*. L'emendamento 1.52 della Commissione è assorbito dall'emendamento 1.52/1 del relatore. In precedenza, avevo invitato la senatrice Baio Dossi a ritirare l'emendamento 1.51 in quanto anch'esso assorbito da quello del relatore; allo stesso modo, risulterebbe assorbito l'emendamento 1.52 della commissione. Abbiamo trovato un compromesso tra i centottanta e i novanta giorni: il relatore ha proposto di indicare centoventi giorni.

PRESIDENTE. Allora l'1.52/1 non è più un subemendamento del relatore all'emendamento della Commissione, ma un emendamento autonomo. A questo punto, l'emendamento 1.52 si intende ritirato?

CARRARA, *relatore*. Sì, signor Presidente.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.0.2 (testo corretto) della Commissione, esprimo parere favorevole, con le modifiche di cui al subemen-

damento 1.0.2/1 a mia firma. Inoltre, sempre all'emendamento 1.0.2 (testo corretto), propongo di sostituire le parole «dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le altre: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». Uguale modifica propongo al comma 2.

Ne approfitto, signor Presidente, per ritornare all'emendamento 1.0.1, su cui ho espresso parere favorevole, dimenticando però di avanzare una proposta di modifica. Al comma 2, suggerisco di sostituire le parole «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le altre «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2/1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.200, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dalla senatrice Baio Dossi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.6 (testo corretto), presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dal senatore Rollandin e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.10.

MASCIONI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASCIONI (*DS-U*). Signor Presidente, una dichiarazione di voto sull'emendamento 1.10 che rappresenta il cuore della nostra proposta. Noi l'abbiamo presentato per spazzare via l'ambiguità della proposta del Governo relativa alla possibilità di sconto fino al 20 per cento, che può voler dire, colleghi, 20 o può voler dire zero.

Noi proponiamo con la riduzione del prezzo un risparmio del 20 per cento per tutti i cittadini per i farmaci di fascia C. Approvare il nostro emendamento sarebbe un atto di coraggio e di chiarezza, per sancire senza equivoci una nuova tendenza rispetto ad una crescita spesso abnorme e non contrastata del prezzo dei farmaci.

Noi dobbiamo semplicemente, onorevoli colleghi, riconoscere a tutti i cittadini lo stesso diritto. Sarebbe un atto di buona politica, mentre invece il testo del Governo, di fatto, non sancisce pari diritti per tutti i cittadini.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.10, presentato dal senatore Mascioni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.12.

DI GIROLAMO (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIROLAMO (*DS-U*). Signor Presidente, l'emendamento 1.12, simile al precedente, cerca di stabilire, come ho avuto modo di dire nell'intervento di questa mattina, modalità diverse dalle attuali nella determinazione del prezzo dei farmaci di fascia C. Questo prezzo, oggi, è lasciato alla libera determinazione delle aziende. Riteniamo ragionevole e corretto, invece, ancorarlo al criterio generale di una fissazione dei prezzi corrispondente alle buone pratiche mediche europee, ovvero alla media dei quattro Paesi che hanno condizioni socio-economiche simili al nostro.

Ricordo che ad oggi circa un terzo delle specialità vendute in Italia ha un prezzo superiore, a volte in maniera sensibile, a quello medio europeo, mentre i due terzi delle altre specialità lo hanno inferiore. Il fatto problematico, però, è che i farmaci che hanno un prezzo superiore sono in genere quelli maggiormente venduti, su cui c'è anche una maggiore spinta promozionale da parte delle aziende.

Una metodologia quale quella da noi proposta consentirebbe di ridistribuire i ricavi delle aziende in maniera più equilibrata su molteplici prodotti e fornirebbe soprattutto un criterio oggettivo non manipolabile a cui attenersi.

Con il successivo emendamento 1.16 oltretutto, signor Presidente, noi stabiliamo anche un'equa procedura di regolazione dell'eventuale aumento del prezzo, legandolo ad un indice oggettivo, cioè il tasso di inflazione reale. Facendo in questo modo non si verificherebbero quegli aumenti spropositati che si sono verificati in questi anni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.12, presentato dal senatore Di Girolamo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.16, presentato dal senatore Mascioni e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Ulivi, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 1.140?

ULIVI (*AN*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.20, presentato dalla senatrice Baio Dossi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.21.

CARELLA (*Verdi-Un*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARELLA (*Verdi-Un*). Signor Presidente, vorrei fare una breve dichiarazione di voto che anticipa anche la nostra dichiarazione di voto finale.

Abbiamo apprezzato il tentativo del Governo di far fronte ad una vera emergenza, ovvero sia l'incremento del prezzo dei farmaci, che sono tornati a carico del cittadino. Abbiamo apprezzato la relazione del Governo, cioè l'aver preso atto che nel nostro Paese i farmaci sono aumentati del 50,1 per cento negli ultimi dieci anni, che siamo al di sopra della media dei Paesi europei per il 40 per cento e che dal maggio 2004 al maggio 2005 c'è stato addirittura un incremento del 257 per cento.

Riteniamo che questo provvedimento sia apprezzabile ma che non dia risposte adeguate rispetto alla presa d'atto di una situazione ormai intollerabile. Per tale ragione l'emendamento che presento a nome del Gruppo dei Verdi intende dare la risposta più adeguata e opportuna, ovvero sia ridurre il prezzo dei farmaci di classe C del 20 per cento. È l'atto consequenziale che il Governo avrebbe dovuto compiere, ferma restando poi la possibilità di introdurre degli sconti che i farmacisti possono liberamente praticare.

Per tali ragioni, sollecitiamo l'approvazione di questo emendamento. Se l'emendamento non verrà approvato, esprimiamo già da ora il nostro voto di astensione sull'intero provvedimento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.21, presentato dal senatore Carella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.22, presentato dal senatore Di Girolamo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.24, presentato dal senatore Danzi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.25, presentato dal senatore Mascioni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.27, presentato dal senatore Rollandin e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.29, presentato dalla senatrice Baio Dossi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.30, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.34.

DI GIROLAMO (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIROLAMO (*DS-U*). Signor Presidente, con l'emendamento 1.34 cerchiamo di dare un'altra opportunità, come già avevamo fatto con un emendamento precedente, per calcolare il prezzo dei farmaci in maniera diversa dall'attuale e consentire così un regolamento migliore, che tuteli da una parte le aziende e dall'altra il Servizio sanitario nazionale e i consumatori.

L'emendamento in esame riprende (naturalmente in forma essenziale, come si può fare con un emendamento) il sistema di determinazione del prezzo in vigore in Gran Bretagna. Esso è normato dal cosiddetto *Pharmaceutical Price Regulation Scheme* (PPRS) e si fonda su un meccanismo che prevede un tasso di ritorno del capitale investito, concordato in base ai volumi di vendita previsti; all'aumentare dei volumi stessi, e quindi della crescita del tasso di ritorno degli investimenti, si determina una riduzione del prezzo al pubblico.

È un sistema che esige un rapporto solido, continuo e fiduciario tra autorità pubblica e industria farmaceutica. A nostro parere, partire dal settore dei farmaci di fascia C consentirebbe anche al nostro Paese di sperimentare tale metodologia, che se darà gli stessi buoni risultati che dà in Gran Bretagna potrà poi essere applicata anche ai farmaci dispensati dal Servizio sanitario nazionale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.34, presentato dal senatore Di Girolamo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.36, presentato dal senatore Di Girolamo e da altri senatori, identico all'emendamento 1.37, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.38, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.201, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.39, presentato dalla senatrice Baio Dossi e dal senatore Di Girolamo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.41, presentato dal senatore Rollandin e da altri senatori.

Non è approvato.

Sull'emendamento 1.430 è stato formulato un invito al ritiro. Senatore Izzo, lo accoglie?

IZZO (*FI*). Signor Presidente, non sottrarrò eccessivo tempo all'Assemblea. Vorrei chiarire e invitare il relatore e il Governo a tener conto che l'emendamento 1.430 è finalizzato soltanto a creare le condizioni per cui il cittadino possa capire che tipo di percentuale di sconto si applicherà, dal momento che nel testo del decreto si legge che lo sconto può variare da medicinale a medicinale e deve essere applicato senza discriminazioni a tutti i clienti della farmacia.

Se non vi è un cartello che espone la percentuale di ribasso e avvisa gli utenti di quale percentuale di sconto sarà applicata, un utente di Napoli che si ritroverà in una farmacia di Milano potrà ricevere dal farmacista uno sconto diverso rispetto ad altri clienti.

Dal momento che il principio è che la percentuale di ribasso deve essere applicata senza discriminazioni, ritengo sarebbe molto utile esporre un cartello, che immagino ben visibile ed in prossimità del registratore di cassa, che rechi almeno l'indicazione generale della percentuale minima e massima di sconto che ciascuna farmacia intende applicare.

Insisterei dunque per la votazione di questo mio emendamento, che ritengo finalizzato al raggiungimento dell'obiettivo del decreto, che comunque merita un plauso, e della trasparenza dell'azione del farmacista. Altrimenti, ciascun utente non saprà mai se una determinata farmacia pratici o meno e in quale misura lo sconto e con quali variazioni lo determini in riferimento a ciascun cliente. (*Applausi del senatore Fasolino*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.430, presentato dal senatore Izzo.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.202, 1.203, 1.204, 1.205 e 1.206 sono improcedibili.

Passiamo all'emendamento 1.207, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrini, risulta appoggiata dal prescrito numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.207, presentato dalla senatrice Baio Dossi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3447

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.46, presentato dal senatore Mascioni e da altri senatori, identico all'emendamento 1.47, presentato dalla senatrice Baio Dossi e da altri senatori.

Non è approvato.

Sull'emendamento 1.50, sostanzialmente identico all'emendamento 1.51, è stato formulato un invito al ritiro. I presentatori lo accolgono?

BAIO DOSSI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, accetto di ritirare l'emendamento 1.51. Chiedo però al relatore, poichè non ho capito, se egli intende aggiungere al suo emendamento 1.520, dopo le parole «centoventi giorni», le altre «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

PRESIDENTE. Senatrice Baio Dossi, l'emendamento presentato dal relatore è successivo.

BAIO DOSSI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, il relatore mi ha invitata a ritirare il mio emendamento ed io lo ritiro. Ora, dal momento che il relatore ha modificato l'emendamento 1.520, da lui presentato, chiedo di conoscere se tale modifica sia quella che ho indicato.

CARRARA, *relatore*. Signor Presidente, credo di poter accogliere la richiesta della senatrice Baio Dossi ed aggiungere, al mio emendamento

1.520, dopo le parole «centoventi giorni» le altre «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla modifica testé apportata all'emendamento 1.520.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.51 è dunque ritirato. Analogamente, si intende ritirato l'identico emendamento 1.50.

Metto ai voti l'emendamento 1.520 (testo 2), presentato dal relatore.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.52 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 1.54, presentato dal senatore Di Girolamo e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 1.55, presentato dal senatore Rollandin e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.57, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.58, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.61, presentato dal senatore Rollandin e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.64, presentato dal senatore Mascioni e da altri senatori, identico all'emendamento 1.65, presentato dal senatore Rollandin e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.67 (testo corretto), presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.69 (testo corretto), presentato dal senatore Di Girolamo e da altri senatori.

Non è approvato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G1.100 (testo 2).

CARRARA, *relatore*. Signor Presidente, chiedo al Governo di accoglierlo come raccomandazione.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, pur comprendendo le motivazioni dei firmatari, ricordiamo che si tratta di materia di competenza delle Regioni, quindi, da parte nostra, non facciamo altro che portare tali richieste in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Il Governo dunque può accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione, confermando, ancora una volta, l'autonomia delle Regioni su questo come su altri argomenti. (*Applausi dal Gruppo AN*).

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se insistono per la votazione.

BAIO DOSSI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, ci vediamo costretti ad accettare l'accoglimento dell'ordine del giorno come raccomandazione.

Per consentire, però, una migliore comprensione dell'ordine del giorno stesso, vorrei precisare che il Governo è l'unico ad avere un potere di contrattazione con le Regioni su questa materia che, ne siamo ben consapevoli, è di competenza regionale. In sede di accordo Stato-Regioni, infatti, il Governo ha il potere di chiedere alle Regioni l'applicazione della normativa al nostro esame su tutto il territorio. Questo è l'unico strumento, altrimenti il decreto rischia davvero di essere diversamente applicabile sul territorio nazionale. Questo è l'unico modo per rendere operativo sul territorio nazionale il dispositivo del decreto-legge.

Certo, una raccomandazione non la si nega a nessuno, quindi la accettiamo. Senza, però, ironizzare, dico al Governo che si tratta di uno strumento che gli forniamo per rendere effettiva l'applicazione della normativa al nostro esame su tutto il territorio. Fossi stata io al Governo, avrei accolto l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.1/100.

DI GIROLAMO (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIROLAMO (*DS-U*). Signor Presidente, in questo decreto-legge è stata inserita la dizione di farmaco equivalente anche per i farmaci di fa-

scia C. Ritengo tale inserimento non proprio corretto, per cui con l'emendamento in esame cerchiamo di migliorare e rendere coerente tale dizione.

Ricordo che la dizione di farmaco equivalente è quella che viene attuata per i farmaci generici e che l'effettiva equivalenza tra due determinati farmaci può essere affermata solo sulla base di uno specifico esame di bioequivalenza. Proprio per questo tale esame è richiesto dalle normative europee e nazionali per i farmaci generici.

Le linee guida per le indagini sulla biodisponibilità e bioequivalenza, tese a garantire l'equivalenza terapeutica dei farmaci generici rispetto a quelli *branded*, sono state fissate dal CPMP, il comitato tecnico dell'EMA (European Medicines Evaluation Agency).

Per tale dimostrazione vengono valutati alcuni parametri farmacocinetici che permettono di dimostrare l'effettiva bioequivalenza dei due farmaci che hanno lo stesso principio attivo, la stessa dose e la stessa forma farmaceutica, che poi è rappresentata principalmente dalla concentrazione massima plasmatica e dall'esposizione totale al farmaco.

Le linee guida stabiliscono che se i valori di questi parametri differiscono di non oltre il 20 per cento, i due farmaci sono da considerare bioequivalenti e pertanto dotati di identici effetti terapeutici. Il tasso di variazione del 20 per cento può sembrare eccessivo, ma è stato scelto in quanto i fenomeni biologici sono variabili e se si somministrano due unità posologiche dello stesso farmaco a due diverse persone in momenti diversi esse danno luogo a curve di biodisponibilità differenti entro un *range* che appunto è del 20 per cento.

Per questo noi crediamo che non si possa rendere obbligatoria per legge la bioequivalenza in mancanza di tale esame. Ora, siccome per i farmaci di fascia C tale esame non è previsto dalla normativa il termine, se non si approva questo emendamento, risulterebbe usato poco correttamente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1/100, presentato dal senatore Di Girolamo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.1/1, presentato dal relatore, identico agli emendamenti 1.0.1/2, presentato dal senatore Cutrufo, 1.0.1/3, presentato dalla senatrice Boldi, 1.0.1/4, presentato dai senatori Danzi e Ciccanti, 1.0.1/5, presentato dal senatore Sanzarello, e 1.0.1/6, presentato dai senatori Baio Dossi e Di Girolamo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.1 (testo 2), presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.2/1, presentato dal relatore.

È approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 1.0.2/2.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.2 (testo 2), presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.4/1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.4 (testo corretto), presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.5 (testo corretto), presentato dalla Commissione.

È approvato.

Il relatore ha chiesto l'accantonamento degli emendamenti 1.0.200 e 1.0.201 per i quali la Commissione bilancio e programmazione economica ha espresso parere contrario.

Senatore Carrara, insiste nel volerli accantonare?

CARRARA, *relatore*. Sì, signor Presidente, perché ritengo che la Commissione debba rivedere i due emendamenti con attenzione.

PRESIDENTE. La Commissione bilancio e programmazione economica ha già espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, vorrei intervenire ad integrazione di quanto già detto dal relatore. Sottolineo che il Ministro dell'economia, sulla base delle osservazioni avanzate questa sera, sia con riferimento agli emendamenti relativi all'AIFA, sia con riferimento all'emendamento 1.0.105, ha ritenuto opportuno provvedere ad inviare alla 5a Commissione una relazione tecnico-finanziaria.

Per dare alla Commissione bilancio la possibilità, sulla base di tale relazione, di esprimere nuovamente il suo parere, si chiede l'accantonamento dei due emendamenti.

IZZO (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IZZO (*FI*). Signor Presidente, credo che, alla luce della considerazione espressa dal Governo, gli emendamenti 1.0.200, 1.0.201 e 1.0.105 dovrebbero essere nuovamente inviati in Commissione bilancio per un nuovo esame.

PRESIDENTE. Non è questa la procedura, senatore Izzo. Gli emendamenti restano accantonati; se in tale fase si evidenziano fatti nuovi, si potrà procedere ad una nuova valutazione degli stessi.

Passiamo all'emendamento 1.0.100, identico agli emendamenti 1.0.101, 1.0.102, 1.0.103 e 1.0.104, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.100, presentato dal senatore Bedin e da altri senatori, identico agli emendamenti 1.0.101, presentato dai senatori Di Girolamo e Carella, 1.0.102, presentato dal senatore Liguori, 1.0.103, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori, e 1.0.104, presentato dal senatore Labellarte.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non è in numero legale.

A questo punto, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni con richiesta di risposta scritta, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 29 giugno 2005**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 29 giugno, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, recante disposizioni urgenti per il prezzo dei farmaci non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (3447) (*Relazione orale*).

2. Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile (3464) (*Relazione orale*).

II. Comunicazioni del Ministro dell'interno sull'immigrazione.

III. Ratifiche di accordi internazionali.

IV. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile (414-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa del senatore Consolo e dei deputati Cé ed altri; Conti; Conti; Di Virgilio e Palumbo*) (*Relazione orale*).

2. GUBETTI ed altri. – Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio (1899).

– DANIELI Paolo. – Riforma dell'istituto della legittima difesa (2287) (*Relazione orale*).

3. DE CORATO. – Modifica all'articolo 61 del codice penale (1544) (*Relazione orale*).

4. Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni legislative concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia (2431) (*Voto finale con la presenza del numero legale*) (*Relazione orale*).

5. MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (1184-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*) (*Relazione orale*).

6. ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale (1777).

– MEDURI ed altri. – Norme per contrastare la manipolazione psicologica (800) (*Relazione orale*).

Ratifiche di accordi internazionali

1. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto Italo-Latino Americano (IILA), con allegato, fatto a Roma il 12 ottobre 1999 e scambio di note integrativo, effettuato a Roma il 5 febbraio 2001 (2091) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indiana, con Allegato, fatto a New Delhi il 28 novembre 2003 (3299).

3. Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di assistenza giudiziaria civile e commerciale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003 (3366).

4. Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Kuwait l'11 dicembre 2003 (3405) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio 1975 e sua esecuzione (3468) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

6. Adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 2003 alla Convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un Fondo complementare internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi, fatto a Londra il 16 maggio 2003, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno (3425) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

La seduta è tolta (*ore 19,45*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE (*)

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico (1296-B/bis)

(*) Rinvio alle Camere dal Presidente della Repubblica con messaggio motivato in data 16 dicembre 2004 per una nuova deliberazione ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione.

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato con un emendamento. Cfr anche la proposta di coordinamento C1

(Principi e criteri direttivi, nonché disposizioni ulteriori)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere per l'ingresso in magistratura:

1) che sia bandito annualmente un concorso per l'accesso in magistratura e che i candidati debbano indicare nella domanda, a pena di inammissibilità, se intendano accedere ai posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente;

2) che il concorso sia articolato in prove scritte ed orali nelle materie indicate dall'articolo 123-ter, commi 1 e 2, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché nelle materie attinenti al diritto dell'economia;

3) che la commissione di concorso sia unica e che sia nominata dal Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e che sia composta da magistrati, aventi almeno cinque anni di esercizio nelle funzioni di secondo grado, in numero variabile fra un minimo di dodici e un massimo di sedici e da professori universitari di prima fascia nelle materie oggetto di esame da un minimo di quattro a

un massimo di otto, e che la funzione di presidente sia svolta da un magistrato che eserciti da almeno tre anni le funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado e quella di vicepresidente da un magistrato che eserciti funzioni di legittimità; che il numero dei componenti sia determinato tenendo conto del presumibile numero dei candidati e dell'esigenza di rispettare le scadenze indicate al numero 1) della lettera d); che il numero dei componenti professori universitari sia tendenzialmente proporzionato a quello dei componenti magistrati;

4) che, al momento dell'attribuzione delle funzioni, l'indicazione di cui al numero 1) costituisca titolo preferenziale per la scelta della sede di prima destinazione e che tale scelta, nei limiti delle disponibilità dei posti, debba avvenire nell'ambito della funzione prescelta;

b) prevedere che siano ammessi al concorso per l'accesso in magistratura nelle funzioni giudicanti e nelle funzioni requirenti coloro che:

1) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, stabilendo inoltre che il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali sia determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario;

2) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

3) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense;

4) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamento del relativo concorso, funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni;

5) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito e senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati;

6) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

c) prevedere che, nell'ambito delle prove orali di cui alla lettera a), numero 2), il candidato debba sostenere un colloquio di idoneità psico-attitudinale all'esercizio della professione di magistrato, anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione;

d) prevedere che:

1) le prove scritte avvengano tendenzialmente a data fissa, e cioè nei giorni immediatamente prossimi al 15 settembre di ogni anno; che la correzione degli elaborati scritti e le prove orali si svolgano inderogabilmente in un tempo non superiore a nove mesi; che l'intera procedura concorsuale sia espletata in modo da consentire l'inizio del tirocinio il 15 settembre dell'anno successivo;

2) non possano essere ammessi al concorso coloro che sono stati già dichiarati non idonei per tre volte;

e) prevedere che, dopo il compimento del periodo di uditorato, le funzioni dei magistrati si distinguano in funzioni di merito e di legittimità e siano le seguenti:

- 1) funzioni giudicanti di primo grado;
- 2) funzioni requirenti di primo grado;
- 3) funzioni giudicanti di secondo grado;
- 4) funzioni requirenti di secondo grado;
- 5) funzioni semidirettive giudicanti di primo grado;
- 6) funzioni semidirettive requirenti di primo grado;
- 7) funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado;
- 8) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado;
- 9) funzioni direttive giudicanti o requirenti di primo grado e di primo grado elevato;
- 10) funzioni direttive giudicanti o requirenti di secondo grado;
- 11) funzioni giudicanti di legittimità;
- 12) funzioni requirenti di legittimità;
- 13) funzioni direttive giudicanti o requirenti di legittimità;
- 14) funzioni direttive superiori giudicanti o requirenti di legittimità;
- 15) funzioni direttive superiori apicali di legittimità;

f) prevedere:

1) che, fatta eccezione per i magistrati in aspettativa per mandato parlamentare o collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura, fino al compimento dell'ottavo anno dall'ingresso in magistratura debbano essere svolte effettivamente le funzioni requirenti o giudicanti di primo grado;

2) che, dopo otto anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali, ovvero dopo tredici anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli, possano essere svolte funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado;

3) che, dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, previo concorso per titoli, ovvero dopo diciotto anni dall'ingresso

in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali, possano essere svolte funzioni di legittimità; che al concorso per titoli ed esami, scritti e orali, per le funzioni di legittimità possano partecipare anche i magistrati che non hanno svolto diciotto anni di servizio e che hanno esercitato per tre anni le funzioni di secondo grado;

4) che il Consiglio superiore della magistratura attribuisca le funzioni di secondo grado e di legittimità all'esito dei concorsi di cui ai numeri 2) e 3) e le funzioni semidirettive o direttive previo concorso per titoli;

5) le modalità dei concorsi per titoli e di quelli per esami, scritti e orali, previsti dalla presente legge, nonché i criteri di valutazione, stabilendo, in particolare, che le prove scritte consistano nella risoluzione di uno o più casi pratici, aventi carattere di complessità e implicanti alternativamente o congiuntamente la risoluzione di rilevanti questioni probatorie, istruttorie e cautelari, relative alle funzioni richieste e stabilendo, altresì, che le prove orali consistano nella discussione del caso o dei casi pratici oggetto della prova scritta;

6) che i magistrati che in precedenza abbiano subito una sanzione disciplinare superiore all'ammonizione siano ammessi ai concorsi di cui ai numeri 2), 3) e 4) dopo il maggior numero di anni specificatamente indicato nella sentenza disciplinare definitiva, comunque non inferiore a due e non superiore a quattro rispetto a quanto previsto dai numeri 1), 2) e 3) e dalle lettere *h*) e *i*);

g) prevedere che:

1) entro il terzo anno di esercizio delle funzioni giudicanti assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione requirente, dopo aver frequentato un apposito corso di formazione presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura;

2) la commissione esaminatrice sia quella indicata alla lettera *l*), numero 6);

3) entro il terzo anno di esercizio delle funzioni requirenti assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione giudicante, dopo aver frequentato un apposito corso di formazione presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura;

4) la commissione esaminatrice sia quella indicata dalla lettera *l*), numero 5);

5) il Consiglio superiore della magistratura individui, con priorità assoluta, i posti vacanti al fine di consentire il passaggio di funzione nei casi indicati ai numeri 1) e 3);

6) fuori dai casi indicati ai numeri 1) e 3), e, in via transitoria, dal comma 9, lettera c), non sia consentito il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa;

7) il mutamento delle funzioni da giudicanti a requirenti e viceversa debba avvenire per posti disponibili in ufficio giudiziario avente sede in diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale;

h) prevedere che:

1) funzioni giudicanti di primo grado siano quelle di giudice di tribunale, di giudice del tribunale per i minorenni e di magistrato di sorveglianza;

2) funzioni requirenti di primo grado siano quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;

3) funzioni giudicanti di secondo grado siano quelle di consigliere di corte di appello;

4) funzioni requirenti di secondo grado siano quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello nonché quelle di sostituto addetto alla Direzione nazionale antimafia;

5) funzioni giudicanti di legittimità siano quelle di consigliere della Corte di cassazione;

6) funzioni requirenti di legittimità siano quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione;

7) funzioni semidirettive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di sezione di tribunale, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di tre anni;

8) funzioni semidirettive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore della Repubblica aggiunto, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di tre anni;

9) funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente di sezione di corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di sei anni;

10) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado siano quelle di avvocato generale della procura generale presso la corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di sei anni;

11) funzioni direttive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di tribunale e di presidente del tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di cinque anni;

12) funzioni direttive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di cinque anni;

13) funzioni direttive giudicanti di primo grado elevato siano quelle di presidente di tribunale e di presidente della sezione per le indagini preliminari dei tribunali di cui alla tabella L allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di secondo grado da almeno otto anni;

14) funzioni direttive requirenti di primo grado elevato siano quelle di procuratore della Repubblica presso i tribunali di cui alla tabella L allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di secondo grado da almeno otto anni;

15) funzioni direttive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente della corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno cinque anni;

16) funzioni direttive requirenti di secondo grado siano quelle di procuratore generale presso la corte di appello e di procuratore nazionale antimafia, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno cinque anni;

17) le funzioni indicate ai numeri 11), 12), 13), 14), 15) e 16) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano ancora quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, abbiano frequentato l'apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2, il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura, e siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera f), numero 4), ultima parte;

18) i magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità possano partecipare ai concorsi per le funzioni semidirettive e direttive indicate ai numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 14); che l'avere esercitato funzioni di legittimità giudicanti o requirenti costituisca, a parità di graduatoria, titolo preferenziale per il conferimento degli incarichi direttivi indicati rispettivamente al numero 13) e al numero 14);

i) prevedere che:

1) le funzioni direttive giudicanti di legittimità siano quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni giudicanti di legittimità da almeno quattro anni;

2) le funzioni direttive requirenti di legittimità siano quelle di avvocato generale della procura generale presso la Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni requirenti di legittimità da almeno quattro anni;

3) le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità siano quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e quella di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive giudicanti di legittimità;

4) le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità siano quelle di Procuratore generale presso la Corte di cassazione e di Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive requirenti di legittimità;

5) le funzioni direttive superiori apicali di legittimità siano quelle di primo Presidente della Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive giudicanti di legittimità;

6) le funzioni indicate ai numeri 1) e 2) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano frequentato un apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura, siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera *f*), numero 4), ultima parte, ed abbiano ancora due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511; le funzioni indicate ai numeri 3), 4) e 5) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera *f*), numero 4), ultima parte;

l) prevedere che:

1) annualmente i posti vacanti nella funzione giudicante di primo grado, individuati quanto al numero nel rispetto dell'esigenza di assicurare il passaggio di funzioni di cui alla lettera *g*), numero 3), e quanto alle sedi giudiziarie, ove possibile, all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di primo grado, vengano assegnati, secondo l'anzianità di servizio, ai magistrati che ne facciano richiesta ai sensi della lettera *g*), numero 3), e, per la parte residua, vengano posti a concorso per l'accesso in magistratura;

2) annualmente i posti vacanti nella funzione requirente di primo grado, individuati quanto al numero nel rispetto dell'esigenza di assicurare il passaggio di funzioni di cui alla lettera g), numero 1), e quanto alle sedi giudiziarie, ove possibile, all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di primo grado, vengano assegnati, secondo l'anzianità di servizio, ai magistrati che ne facciano richiesta ai sensi della lettera g), numero 1), e, per la parte residua, vengano posti a concorso per l'accesso in magistratura;

3) annualmente tutti i posti vacanti residuati nella funzione giudicante di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

3.1) per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati giudicanti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 2), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

3.2) per il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati giudicanti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per soli titoli previsto dalla lettera f), numero 2), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

3.3) i posti di cui al numero 3.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati valutati positivamente nel concorso per soli titoli indicato al numero 3.2) ed espletato nello stesso anno;

3.4) i posti di cui al numero 3.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al numero 3.1) ed espletato nello stesso anno;

3.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 3.1), 3.2), 3.3) e 3.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per titoli ed esami, scritti ed orali, o per soli titoli;

3.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) possano presen-

tare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni;

3.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) presso una sede indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre;

3.8) il Consiglio superiore della magistratura valuti specificamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 3.6) e 3.7);

4) annualmente tutti i posti vacanti residuati nella funzione requirente di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

4.1) per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati requirenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 2), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

4.2) per il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati requirenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per soli titoli previsto dalla lettera f), numero 2), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

4.3) i posti di cui al numero 4.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato al numero 4.2) ed espletato nello stesso anno;

4.4) i posti di cui al numero 4.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 4.1) ed espletato nello stesso anno;

4.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 4.1), 4.2), 4.3) e 4.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per titoli ed esami, scritti ed orali, o per soli titoli;

4.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) possano presen-

tare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni;

4.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) presso una sede indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre;

4.8) il Consiglio superiore della magistratura valuti specificamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 4.6) e 4.7);

5) ai fini di cui al numero 3), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado, da un magistrato che eserciti le funzioni giudicanti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di secondo grado da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

6) ai fini di cui al numero 4), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità ovvero le funzioni direttive requirenti di secondo grado, da un magistrato che eserciti le funzioni requirenti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni requirenti di secondo grado da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

7) annualmente i posti vacanti residuati nelle funzioni giudicanti di legittimità, come individuati all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimità di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semidirettive giudicanti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell'incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

7.1) per il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni giudicanti di secondo grado e che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per soli titoli previsto dalla lettera f), numero 3), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

7.2) per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni giudicanti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di servizio, abbiano esercitato per tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, e che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 3), seconda parte,

tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

7.3) i posti di cui al numero 7.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 7.2) ed espletato nello stesso anno;

7.4) i posti di cui al numero 7.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato al numero 7.1) ed espletato nello stesso anno;

7.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità, assegni i posti di cui ai numeri 7.1), 7.2), 7.3) e 7.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per soli titoli o per titoli ed esami, scritti ed orali;

8) ai fini di cui al numero 7), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

9) annualmente i posti vacanti residuati nelle funzioni requirenti di legittimità, come individuati all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimità di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semidirettive requirenti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell'incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

9.1) per il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni requirenti di secondo grado e che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per soli titoli previsto dalla lettera f), numero 3), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

9.2) per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni requirenti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di servizio, abbiano esercitato per tre anni le funzioni requirenti di secondo grado e che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 3), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola superiore

della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

9.3) i posti di cui al numero 9.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 9.2) ed espletato nello stesso anno;

9.4) i posti di cui al numero 9.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato al numero 9.1) ed espletato nello stesso anno;

9.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di legittimità, assegni i posti di cui ai numeri 9.1), 9.2), 9.3) e 9.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per soli titoli o per titoli ed esami, scritti ed orali;

10) ai fini di cui al numero 9), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

11) nella individuazione e valutazione dei titoli ai fini dei concorsi previsti dalla presente lettera, sulla base di criteri oggettivi e predefiniti, si tenga conto prevalentemente, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, dell'attività prestata dal magistrato nell'ambito delle sue funzioni giudiziarie, desunta da specifici e rilevanti elementi e da verificare anche mediante esame a campione, effettuato tramite sorteggio, dei provvedimenti dallo stesso adottati nonché dell'eventuale autorelazione e, in particolare, della complessità dei procedimenti trattati, degli esiti dei provvedimenti adottati, delle risultanze statistiche relative all'entità del lavoro svolto, tenuto specificamente conto della sede e dell'ufficio presso cui risulta assegnato il magistrato, con loro proiezione comparativa rispetto a quelle delle medie nazionali e dei magistrati in servizio presso lo stesso ufficio; i titoli vengano valutati in modo tale che, ove possibile, i componenti della commissione esaminatrice non conoscano il nominativo del candidato; nei concorsi per titoli ed esami si proceda alla valutazione dei titoli solo in caso di esito positivo della prova di esame e la valutazione dei titoli incida in misura non inferiore al 50 per cento sulla formazione della votazione finale sulla cui base viene redatto l'ordine di graduatoria; nella valutazione dei titoli ai fini dell'assegnazione delle funzioni di sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia resta fermo quanto previsto in via preferenziale dall'articolo 76-*bis*, comma 4, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12;

12) l'esito dei corsi di formazione alle funzioni di secondo grado e alle funzioni di legittimità abbia una validità di sette anni, salva la facoltà per il magistrato di partecipare in detto periodo ad un nuovo corso;

m) prevedere che:

1) i concorsi per gli incarichi direttivi consistano in una dichiarazione di idoneità allo svolgimento delle relative funzioni previa valutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; il Consiglio superiore della magistratura, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione qualora si tratti di funzioni direttive di secondo grado, proponga al Ministro della giustizia per il concerto le nomine nell'ambito dei candidati dichiarati idonei dalla commissione di concorso, tenuto conto del giudizio di idoneità espresso al termine del medesimo; sia effettuato il coordinamento della presente disposizione con quanto previsto dall'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni; il Ministro della giustizia, fuori dai casi di ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato in relazione a quanto previsto dall'articolo 11 della predetta legge, possa ricorrere in sede di giustizia amministrativa contro le delibere concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi;

2) i concorsi per gli incarichi semidirettivi consistano in una dichiarazione di idoneità allo svolgimento delle relative funzioni previa valutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; il Consiglio superiore della magistratura, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari, assegni l'incarico semidirettivo nell'ambito dei candidati dichiarati idonei dalla commissione di concorso, tenuto conto del giudizio di idoneità espresso al termine del medesimo;

3) gli incarichi direttivi, ad esclusione di quelli indicati nella lettera *i)*, abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di quattro anni, rinnovabili a domanda, acquisito il parere del Ministro della giustizia, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, per un periodo ulteriore di due anni;

4) il magistrato, allo scadere del termine di cui al numero 3), possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi di uguale grado in sedi poste fuori dal circondario di provenienza e per incarichi direttivi di grado superiore per sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale; ai fini di quanto disposto dal presente numero si considerano di pari grado le funzioni direttive di primo grado e quelle di primo grado elevato;

5) alla scadenza del termine di cui al numero 3), il magistrato che abbia esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di rieiezione della stessa, sia assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

6) gli incarichi semidirettivi requirenti di primo e di secondo grado abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di sei anni;

7) il magistrato che esercita funzioni semidirettive requirenti, allo scadere del termine di cui al numero 6), possa concorrere per il conferimento di altri incarichi semidirettivi o di incarichi direttivi di primo grado e di primo grado elevato in sedi poste fuori dal circondario di provenienza nonché di incarichi direttivi di secondo grado in sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale;

8) alla scadenza del termine di cui al numero 6), il magistrato che abbia esercitato funzioni semidirettive requirenti, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di rieiezione della stessa, sia assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

9) sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive giudicanti e alle funzioni semidirettive giudicanti, composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità, da tre a cinque magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità e da due magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

10) sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive requirenti e alle funzioni semidirettive requirenti, composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità, da tre a cinque magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità e da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

11) ai fini di cui ai numeri 1) e 2) i titoli vengano individuati con riferimento alla loro specifica rilevanza ai fini della verifica delle attitudini allo svolgimento di funzioni direttive o semidirettive; fermo restando il possesso dei requisiti indicati dalle lettere *h)* ed *i)* per il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive, il pregresso esercizio di funzioni direttive o semidirettive costituisce titolo preferenziale; in ogni caso si applichino le disposizioni di cui alla lettera *l)*, numero 11); per le funzioni semidirettive giudicanti si tenga adeguatamente conto della pregressa esperienza maturata dal magistrato nello specifico settore oggetto dei procedimenti trattati dalla sezione di tribunale o di corte di appello la cui presidenza è messa a concorso; nella valutazione dei titoli ai fini dell'assegnazione delle funzioni direttive di Procuratore nazionale antimafia resta fermo quanto previsto in via preferenziale dall'articolo 76-*bis*, comma 2, primo periodo, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

n) prevedere che le disposizioni dei numeri 1), 3), 5) e 10) della lettera *m)* si applichino anche per il conferimento dell'incarico di Procuratore nazionale antimafia e che, alla scadenza del termine di cui al citato numero 3), il magistrato che abbia esercitato le funzioni di Procuratore nazionale antimafia possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi requirenti ubicati in distretto diverso da quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale;

o) prevedere che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge, il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura sia equiparato all'esercizio delle ultime funzioni giurisdizionali svolte e il ricollocamento in ruolo, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, avvenga nella medesima sede, se vacante, o in altra sede, e nelle medesime funzioni, ovvero, nel caso di cessato esercizio di una funzione elettiva extragiudiziaria, salvo che il magistrato svolgesse le sue funzioni presso la Corte di cassazione o la Procura generale presso la Corte di cassazione o la Direzione nazionale antimafia, in una sede diversa vacante, appartenente ad un distretto sito in una regione diversa da quella in cui è ubicato il distretto presso cui è posta la sede di provenienza nonché in una regione diversa da quella in cui, in tutto o in parte, è ubicato il territorio della circoscrizione nella quale il magistrato è stato eletto; prevedere che, fatta eccezione per i magistrati in aspettativa per mandato parlamentare e per i magistrati eletti al Consiglio superiore della magistratura, il collocamento fuori ruolo non possa superare il periodo massimo complessivo di dieci anni. In ogni caso i magistrati collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura ovvero per mandato parlamentare non possono partecipare ai concorsi previsti dalla presente legge. Resta fermo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni;

p) prevedere che:

1) le commissioni di cui alle lettere *l)* e *m)* siano nominate per due anni e siano automaticamente prorogate sino all'esaurimento delle procedure concorsuali in via di espletamento;

2) i componenti delle predette commissioni, ad eccezione dei magistrati che esercitino funzioni direttive requirenti di legittimità, non siano immediatamente confermabili e non possano essere nuovamente nominati prima che siano decorsi tre anni dalla cessazione dell'incarico;

q) prevedere che:

1) la progressione economica dei magistrati si articoli automaticamente secondo le seguenti classi di anzianità, salvo quanto previsto dai numeri 2) e 3) e fermo restando il migliore trattamento economico eventualmente conseguito:

- 1.1) prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi;
- 1.2) seconda classe: da sei mesi a due anni;
- 1.3) terza classe: da due a cinque anni;

- 1.4) quarta classe: da cinque a tredici anni;
- 1.5) quinta classe: da tredici a venti anni;
- 1.6) sesta classe: da venti a ventotto anni;
- 1.7) settima classe: da ventotto anni in poi;

2) i magistrati che conseguono le funzioni di secondo grado a seguito del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, di cui alla lettera f), numero 2), prima parte, conseguano la quinta classe di anzianità;

3) i magistrati che conseguono le funzioni di legittimità a seguito dei concorsi di cui alla lettera f), numero 3), conseguano la sesta classe di anzianità;

r) prevedere che il magistrato possa rimanere in servizio presso lo stesso ufficio svolgendo il medesimo incarico per un periodo massimo di dieci anni, con facoltà di proroga del predetto termine per non oltre due anni, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura fondata su comprovate esigenze di funzionamento dell'ufficio e comunque con possibilità di condurre a conclusione eventuali processi di particolare complessità nei quali il magistrato sia impegnato alla scadenza del termine; prevedere che non possano essere assegnati ai magistrati per i quali è in scadenza il termine di permanenza di cui sopra procedimenti la cui definizione non appare probabile entro il termine di scadenza; prevedere che la presente disposizione non si applichi ai magistrati che esercitano funzioni di legittimità;

s) prevedere che:

1) siano attribuite al magistrato capo dell'ufficio giudiziario la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio nel suo complesso, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico;

2) siano indicati i criteri per l'assegnazione al dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria delle risorse finanziarie e strumentali necessarie per l'espletamento del suo mandato, riconoscendogli la competenza ad adottare atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di spesa, definendone i limiti;

3) sia assegnata al dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria la gestione delle risorse di personale amministrativo in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell'ufficio e con il programma annuale delle attività e gli sia attribuito l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 55, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

4) entro trenta giorni dall'emanazione della direttiva del Ministro della giustizia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente dell'ufficio di cancelleria o segreteria predispongano, tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorità, il programma delle attività da svolgersi nel corso

dell'anno; il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente dell'ufficio di cancelleria o segreteria possano apportare eventuali modifiche al programma nel corso dell'anno; nell'ipotesi di mancata predisposizione o esecuzione del programma, oppure di mancata adozione di modifiche divenute indispensabili per la funzionalità dell'ufficio giudiziario, siano attribuiti al Ministro della giustizia, specificandone condizioni e modalità di esercizio, poteri di intervento in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché poteri decisionali circa le rispettive competenze;

t) prevedere che:

1) presso le corti di appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo, l'organizzazione tecnica e la gestione dei servizi non aventi carattere giurisdizionale siano affidate a un direttore tecnico, avente la qualifica di dirigente generale, nominato dal Ministro della giustizia, al quale sono attribuiti i compiti di gestione e controllo delle risorse umane, finanziarie e strumentali relative ai servizi tecnico-amministrativi degli uffici giudicanti e requirenti del distretto, di razionalizzazione ed organizzazione del loro utilizzo, nonché i compiti di programmare la necessità di nuove strutture tecniche e logistiche e di provvedere al loro costante aggiornamento, nonché di pianificare il loro utilizzo in relazione al carico giudiziario esistente, alla prevedibile evoluzione di esso e alle esigenze di carattere sociale nel rapporto tra i cittadini e la giustizia;

2) per ciascuna corte di appello di cui al numero 1):

2.1) sia istituita una struttura tecnico-amministrativa di supporto all'attività del direttore tecnico, composta da 11 unità, di cui 2 appartenenti alla posizione economica C2, 3 alla posizione economica C1, 3 alla posizione economica B3 e 3 alla posizione economica B2 e che, nell'ambito di dette posizioni economiche, in sede di prima applicazione, sia possibile avvalersi di personale tecnico estraneo all'Amministrazione;

2.2) le strutture di cui al numero 2.1) siano allestite attraverso il ricorso allo strumento della locazione finanziaria.

2. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'istituzione come ente autonomo della Scuola superiore della magistratura quale struttura didattica stabilmente preposta:

1) all'organizzazione e alla gestione del tirocinio e della formazione degli uditori giudiziari, curando che la stessa sia attuata sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;

2) all'organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati, curando che la stessa sia attuata sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;

3) alla promozione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca;

4) all'offerta di formazione di magistrati stranieri, nel quadro degli accordi internazionali di cooperazione tecnica in materia giudiziaria;

b) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia fornita di autonomia contabile, giuridica, organizzativa e funzionale ed utilizzi personale dell'organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, in numero non superiore a cinquanta unità, con risorse finanziarie a carico del bilancio dello stesso Ministero;

c) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia articolata in due sezioni, l'una destinata al tirocinio degli uditori giudiziari, l'altra all'aggiornamento professionale e alla formazione dei magistrati;

d) prevedere che il tirocinio abbia la durata di ventiquattro mesi e che sia articolato in sessioni della durata di sei mesi quella presso la Scuola superiore della magistratura e di diciotto mesi quella presso gli uffici giudiziari, dei quali sette mesi in un collegio giudicante, tre mesi in un ufficio requirente di primo grado e otto mesi in un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione;

e) prevedere modalità differenti di svolgimento del tirocinio che tengano conto della diversità delle funzioni, giudicanti e requirenti, che gli uditori saranno chiamati a svolgere;

f) prevedere che nelle sessioni presso la Scuola superiore della magistratura gli uditori giudiziari ricevano insegnamento da docenti di elevata competenza e autorevolezza, scelti secondo principi di ampio pluralismo culturale, e siano seguiti assiduamente da tutori scelti tra i docenti della Scuola;

g) prevedere che per ogni sessione sia compilata una scheda valutativa dell'uditore giudiziario;

h) prevedere che, in esito al tirocinio, sia formulata da parte della Scuola, tenendo conto di tutti i giudizi espressi sull'uditore nel corso dello stesso, una valutazione di idoneità all'assunzione delle funzioni giudiziarie sulla cui base il Consiglio superiore della magistratura delibera in via finale;

i) prevedere che, in caso di deliberazione finale negativa, l'uditore possa essere ammesso ad un ulteriore periodo di tirocinio, di durata non superiore a un anno, e che da un'ulteriore deliberazione negativa derivi la cessazione del rapporto di impiego;

l) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia diretta da un comitato che dura in carica quattro anni, composto dal primo Presidente della Corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato, dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato, da due magistrati ordinari nominati dal Consiglio superiore della magistratura, da un avvocato con almeno quindici anni di esercizio della professione nominato dal Consiglio nazionale forense, da un componente professore universitario ordinario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale e da un membro nominato dal Ministro della giustizia; prevedere che, nell'ambito del comitato, i componenti eleggano il presidente; prevedere che i componenti del comi-

tato, diversi dal primo Presidente della Corte di cassazione, dal Procuratore generale presso la stessa e dai loro eventuali delegati, non siano immediatamente rinnovabili e non possano far parte delle commissioni di concorso per uditore giudiziario;

m) prevedere un comitato di gestione per ciascuna sezione, chiamato a dare attuazione alla programmazione annuale per il proprio ambito di competenza, a definire il contenuto analitico di ciascuna sessione e ad individuare i docenti, a fissare i criteri di ammissione alle sessioni di formazione, ad offrire ogni utile sussidio didattico e a sperimentare formule didattiche, a seguire lo svolgimento delle sessioni ed a presentare relazioni consuntive all'esito di ciascuna, a curare il tirocinio nelle fasi effettuate presso la Scuola selezionando i tutori nonché i docenti stabili e quelli occasionali; prevedere che, in ciascuna sezione, il comitato di gestione sia formato da un congruo numero di componenti, comunque non superiore a cinque, nominati dal comitato direttivo di cui alla lettera *l*);

n) prevedere che, nella programmazione dell'attività didattica, il comitato direttivo di cui alla lettera *l*) possa avvalersi delle proposte del Consiglio superiore della magistratura, del Ministro della giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché delle proposte dei componenti del Consiglio universitario nazionale esperti in materie giuridiche;

o) prevedere l'obbligo del magistrato a partecipare ogni cinque anni, se non vi ostano comprovate e motivate esigenze organizzative e funzionali degli uffici giudiziari di appartenenza, ai corsi di aggiornamento professionale e a quelli di formazione con conseguente riconoscimento di un corrispondente periodo di congedo retribuito; in ogni caso assicurare il diritto del magistrato a partecipare ai corsi di formazione funzionali al passaggio a funzioni superiori il cui esito abbia la validità prevista dal comma 1, lettera *l*), numero 12), con facoltà del capo dell'ufficio di rinviare la partecipazione al corso per un periodo non superiore a sei mesi;

p) stabilire che, al termine del corso di aggiornamento professionale, sia formulata una valutazione che contenga elementi di verifica attitudinale e di proficua partecipazione del magistrato al corso, modulata secondo la tipologia del corso, da inserire nel fascicolo personale del magistrato, al fine di costituire elemento per le valutazioni operate dal Consiglio superiore della magistratura;

q) prevedere che il magistrato, il quale abbia partecipato ai corsi di aggiornamento professionale organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, possa nuovamente parteciparvi trascorso almeno un anno;

r) prevedere che vengano istituite sino a tre sedi della Scuola superiore della magistratura a competenza interregionale;

s) prevedere che, al settimo anno dall'ingresso in magistratura, i magistrati che non abbiano effettuato il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti o viceversa, previsto dal comma 1, lettera *g*), numeri 1) e 3), debbano frequentare presso la Scuola superiore della magistratura il corso di aggiornamento e formazione alle funzioni da loro svolte e, all'e-

sito, siano sottoposti dal Consiglio superiore della magistratura, secondo i criteri indicati alla lettera *t*), a giudizio di idoneità per l'esercizio in via definitiva delle funzioni medesime; che, in caso di esito negativo, il giudizio di idoneità debba essere ripetuto per non più di due volte, con l'intervallo di un biennio tra un giudizio e l'altro; che, in caso di esito negativo di tre giudizi consecutivi, si applichi l'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificato ai sensi del comma 6, lettera *o*), del presente articolo;

t) prevedere che i magistrati, i quali non hanno sostenuto i concorsi per le funzioni di secondo grado o di legittimità, dopo aver frequentato l'apposito corso di aggiornamento e formazione presso la Scuola superiore della magistratura, il cui esito è valutato dal Consiglio superiore della magistratura, siano sottoposti da parte di quest'ultimo a valutazioni periodiche di professionalità, desunte dall'attività giudiziaria e scientifica, dalla produttività, dalla laboriosità, dalla capacità tecnica, dall'equilibrio, dalla disponibilità alle esigenze del servizio, dal tratto con tutti i soggetti processuali, dalla deontologia, nonché dalle valutazioni di cui alla lettera *p*); prevedere che le valutazioni di cui alla presente lettera debbano avvenire al compimento del tredicesimo, ventesimo e ventottesimo anno dall'ingresso in magistratura e che il passaggio rispettivamente alla quinta, alla sesta ed alla settima classe stipendiale possa essere disposto solo in caso di valutazione positiva; prevedere che, in caso di esito negativo, la valutazione debba essere ripetuta per non più di due volte, con l'intervallo di un biennio tra una valutazione e l'altra; prevedere che, in caso di esito negativo di tre valutazioni consecutive, si applichi l'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificato ai sensi del comma 6, lettera *o*), del presente articolo;

u) prevedere che, per i magistrati che hanno sostenuto i concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità e non abbiano ottenuto i relativi posti, la commissione di concorso comunichi al Consiglio superiore della magistratura l'elenco di coloro i quali, per inidoneità, non devono essere esentati dalle valutazioni periodiche di professionalità.

3. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera *c*), da un magistrato che eserciti funzioni direttive giudicanti di legittimità, da un magistrato che eserciti funzioni direttive requirenti di legittimità, da due magistrati che esercitino effettive funzioni giudicanti di legittimità in servizio presso la Corte di cassazione, da un magistrato che eserciti effettive funzioni requirenti di legittimità in servizio presso la Procura generale della Corte di cassazione, da un professore ordinario di università in materie giuridiche e da un avvocato con venti anni di esercizio della professione che sia iscritto da almeno cinque anni nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 no-

vembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36;

b) prevedere che i componenti non togati del Consiglio direttivo della Corte di cassazione siano designati, rispettivamente, dal Consiglio universitario nazionale e dal Consiglio nazionale forense;

c) prevedere che membri di diritto del Consiglio direttivo della Corte di cassazione siano il primo Presidente, il Procuratore generale della medesima Corte e il Presidente del Consiglio nazionale forense;

d) prevedere che il Consiglio direttivo della Corte di cassazione sia presieduto dal primo Presidente ed elegga a scrutinio segreto, al suo interno, un vice presidente scelto tra i componenti non togati, ed un segretario;

e) prevedere che al Consiglio direttivo della Corte di cassazione si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni dettate alle lettere *n)*, *o)*, *r)* e *v)* per i consigli giudiziari presso le corti d'appello;

f) prevedere che i consigli giudiziari presso le corti d'appello nei distretti nei quali prestino servizio fino a trecentocinquanta magistrati ordinari siano composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera *l)*, da cinque magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, da quattro membri non togati, di cui uno nominato tra i professori universitari in materie giuridiche, uno tra gli avvocati che abbiano almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione e due dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto, eletti con maggioranza qualificata tra persone estranee al consiglio medesimo, nonché da un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel loro ambito;

g) prevedere che nei distretti nei quali prestino servizio oltre trecentocinquanta magistrati ordinari, i consigli giudiziari siano composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera *l)*, da sette magistrati in servizio presso uffici giudiziari del distretto, da quattro membri non togati, dei quali uno nominato tra i professori universitari in materie giuridiche, uno nominato tra gli avvocati con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione e due nominati dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto, eletti con maggioranza qualificata tra persone estranee al medesimo consiglio, nonché da un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel loro ambito;

h) prevedere che i componenti supplenti del consiglio giudiziario siano cinque, due dei quali magistrati che esercitano, rispettivamente, funzioni requirenti e giudicanti nel distretto e tre componenti non togati nominati con lo stesso criterio di cui alle lettere *f)* e *g)*, riservandosi un posto per ciascuna delle tre categorie non togate indicate nelle medesime lettere *f)* e *g)*;

i) prevedere che i componenti avvocati e professori universitari siano nominati, rispettivamente, dal Consiglio nazionale forense ovvero

dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto e dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione;

l) prevedere che membri di diritto del consiglio giudiziario siano il presidente, il procuratore generale della corte d'appello ed il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto;

m) prevedere che il consiglio giudiziario sia presieduto dal presidente della corte d'appello ed elegga a scrutinio segreto, al suo interno, un vice presidente scelto tra i componenti non togati, ed un segretario;

n) prevedere che il consiglio giudiziario duri in carica quattro anni e che i componenti non possano essere immediatamente confermati;

o) prevedere che l'elezione dei componenti togati del consiglio giudiziario avvenga in un collegio unico distrettuale con il medesimo sistema vigente per l'elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura, in quanto compatibile, così da attribuire tre seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti e due seggi a magistrati che esercitano funzioni requirenti nei distretti che comprendono fino a trecentocinquanta magistrati, quattro seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti e tre seggi a magistrati che esercitano funzioni requirenti nei distretti che comprendono oltre trecentocinquanta magistrati;

p) prevedere che dei componenti togati del consiglio giudiziario che esercitano funzioni giudicanti uno abbia maturato un'anzianità di servizio non inferiore a venti anni;

q) prevedere che la nomina dei componenti supplenti del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari presso le corti d'appello avvenga secondo i medesimi criteri indicati per la nomina dei titolari;

r) prevedere che al consiglio giudiziario vengano attribuite le seguenti competenze:

1) parere sulle tabelle proposte dai titolari degli uffici, nel rispetto dei criteri generali indicati dalla legge;

2) formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, sull'attività dei magistrati sotto il profilo della preparazione, della capacità tecnico-professionale, della laboriosità, della diligenza, dell'equilibrio nell'esercizio delle funzioni, e comunque nelle ipotesi previste dal comma 1 e nei periodi intermedi di permanenza nella qualifica. Ai fini sopra indicati, il consiglio giudiziario dovrà acquisire le motivate e dettagliate valutazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede nel luogo ove il magistrato esercita le sue funzioni e, se non coincidente, anche del consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto;

3) vigilanza sul comportamento dei magistrati con obbligo di segnalare i fatti disciplinarmente rilevanti ai titolari dell'azione disciplinare;

4) vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari nel distretto, con segnalazione delle eventuali disfunzioni rilevate al Ministro della giustizia;

5) formulazione di pareri e proposte sull'organizzazione ed il funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto;

6) adozione di provvedimenti relativi allo stato dei magistrati, con particolare riferimento a quelli relativi ad aspettative e congedi, dipendenza di infermità da cause di servizio, equo indennizzo, pensioni privilegiate, concessione di sussidi;

7) formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, in ordine all'adozione da parte del medesimo Consiglio di provvedimenti inerenti collocamenti a riposo, dimissioni, decadenze dall'impiego, concessioni di titoli onorifici, riammissioni in magistratura;

s) prevedere che i consigli giudiziari formulino pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, su materie attinenti ad ulteriori competenze ad essi attribuite;

t) coordinare con quanto previsto dalla presente legge le disposizioni vigenti che prevedono ulteriori competenze dei consigli giudiziari;

u) prevedere che i componenti designati dal consiglio regionale prendano parte esclusivamente alle riunioni, alle discussioni ed alle deliberazioni inerenti le materie di cui alla lettera r), numeri 1), 4) e 5);

v) prevedere che gli avvocati, i professori ed il rappresentante dei giudici di pace che compongono il consiglio giudiziario possano prendere parte solo alle discussioni e deliberazioni concernenti le materie di cui alla lettera r), numeri 1), 4) e 5). Il rappresentante dei giudici di pace, inoltre, partecipa alle discussioni e deliberazioni di cui agli articoli 4, 4-bis, 7, comma 2-bis, e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

4. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il procuratore della Repubblica, quale preposto all'ufficio del pubblico ministero, sia il titolare esclusivo dell'azione penale e che la eserciti sotto la sua responsabilità nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, assicurando il corretto ed uniforme esercizio della stessa e delle norme sul giusto processo;

b) prevedere che il procuratore della Repubblica possa delegare un procuratore aggiunto alla funzione del vicario, nonché uno o più procuratori aggiunti ovvero uno o più magistrati del proprio ufficio perché lo coadiuvino nella gestione per il compimento di singoli atti, per la trattazione di uno o più procedimenti o nella gestione dell'attività di un settore di affari;

c) prevedere che il procuratore della Repubblica determini i criteri per l'organizzazione dell'ufficio e quelli ai quali si uniformerà nell'assegnazione della trattazione dei procedimenti ai procuratori aggiunti o ai magistrati del proprio ufficio, precisando per quali tipologie di reato ri-

terrà di adottare meccanismi di natura automatica; di tali criteri il procuratore della Repubblica deve dare comunicazione al Consiglio superiore della magistratura; prevedere che il procuratore della Repubblica possa determinare i criteri cui i procuratori aggiunti o i magistrati delegati ai sensi della lettera *b*) devono attenersi nell'adempimento della delega, con facoltà di revoca in caso di divergenza o di inosservanza dei criteri; prevedere che il procuratore della Repubblica trasmetta al Procuratore generale presso la Corte di cassazione il provvedimento di revoca della delega alla trattazione di un procedimento e le eventuali osservazioni formulate dal magistrato o dal procuratore aggiunto cui è stata revocata la delega; che il provvedimento di revoca e le osservazioni vengano acquisiti nei relativi fascicoli personali; prevedere che il procuratore della Repubblica possa determinare i criteri generali cui i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'utilizzo delle risorse finanziarie e tecnologiche dell'ufficio e nella impostazione delle indagini;

d) prevedere che alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), sia abrogato l'articolo 7-ter, comma 3, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51;

e) prevedere che gli atti di ufficio, che incidano o richiedano di incidere su diritti reali o sulla libertà personale, siano assunti previo assenso del procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato eventualmente delegato ai sensi della lettera *b*); prevedere tuttavia che le disposizioni della presente lettera non si applichino nelle ipotesi in cui la misura cautelare personale o reale è richiesta in sede di convalida del fermo o dell'arresto o del sequestro ovvero, limitatamente alle misure cautelari reali, nelle ipotesi che il procuratore della Repubblica, in ragione del valore del bene o della rilevanza del fatto per cui si procede, riterrà di dovere indicare con apposita direttiva;

f) prevedere che il procuratore della Repubblica tenga personalmente, o tramite magistrato appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione e che tutte le informazioni sulle attività dell'ufficio vengano attribuite impersonalmente allo stesso; prevedere che il procuratore della Repubblica segnali obbligatoriamente al consiglio giudiziario, ai fini di quanto previsto al comma 3, lettera *r*), numero 3), i comportamenti dei magistrati del proprio ufficio che siano in contrasto con la disposizione di cui sopra;

g) prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale, nonché il rispetto dell'adempimento degli obblighi di cui alla lettera *a*), acquisisca dalle procure del distretto dati e notizie, relazionando annualmente, oltre che quando lo ritenga necessario, al Procuratore generale presso la Corte di cassazione;

h) prevedere, relativamente ai procedimenti riguardanti i reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, che sia fatto salvo quanto previsto dall'articolo 70-bis dell'ordinamento giudiziale

rio, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

5. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e*), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d'appello previsti in organico presso la Corte di cassazione nonché di tutti i posti di magistrato d'appello destinato alla Procura generale presso la Corte di cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato di cassazione, presso i rispettivi uffici;

b) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d'appello previsti in organico presso la Corte di cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato di tribunale;

c) prevedere che della pianta organica della Corte di cassazione facciano parte trentasette magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale con non meno di cinque anni di esercizio delle funzioni di merito destinati a prestare servizio presso l'ufficio del massimario e del ruolo;

d) prevedere che il servizio prestato per almeno otto anni presso l'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione costituisca, a parità di graduatoria, titolo preferenziale nell'attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimità;

e) prevedere l'abrogazione dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e prevedere che all'articolo 117 e alla relativa rubrica del citato ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n. 12 del 1941 siano soppresse le parole: «di appello e».

6. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f*), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) provvedere alla tipizzazione delle ipotesi di illecito disciplinare dei magistrati, sia inerenti l'esercizio della funzione sia estranee alla stessa, garantendo comunque la necessaria completezza della disciplina con adeguate norme di chiusura, nonché all'individuazione delle relative sanzioni;

b) prevedere:

1) che il magistrato debba esercitare le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio;

2) che in ogni atto di esercizio delle funzioni il magistrato debba rispettare la dignità della persona;

3) che anche fuori dall'esercizio delle sue funzioni il magistrato non debba tenere comportamenti, ancorché legittimi, che compromettano la credibilità personale, il prestigio e il decoro del magistrato o il prestigio dell'istituzione;

4) che la violazione dei predetti doveri costituisca illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste dalle lettere *c*), *d*) ed *e*);

c) salvo quanto stabilito dal numero 11), prevedere che costituiscano illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni:

1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera *b*), arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti; l'omissione della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati ai sensi della lettera *p*); la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

2) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori; l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato; l'omessa comunicazione al capo dell'ufficio delle avvenute interferenze da parte del magistrato destinatario delle medesime;

3) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile; il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile; il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; l'emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge; l'adozione di provvedimenti non consentiti dalla legge che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali; la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti; l'indebito affidamento ad altri del proprio lavoro; l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio, se manca l'autorizzazione prevista dalle norme vigenti e ne sia derivato concreto pregiudizio all'adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità;

4) il reiterato, grave o ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; il sottrarsi in modo abituale e ingiustificato al lavoro giudiziario; per il dirigente dell'ufficio o il presidente di una sezione o il presidente di un collegio, l'omettere di assegnarsi affari e di redigere i relativi provvedimenti; l'inosservanza dell'obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione legittima dell'organo competente;

5) i comportamenti che determinano la divulgazione di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere diritti altrui; pubbliche dichiarazioni o interviste che, sotto qualsiasi profilo, riguardino i soggetti a qualsivoglia titolo coinvolti negli affari in corso di trattazione e che non siano stati definiti con sentenza passata in giudicato;

6) il tenere rapporti in relazione all'attività del proprio ufficio con gli organi di informazione al di fuori delle modalità previste al comma 4, lettera *f*); il sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio ovvero il costituire e l'utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati; il rilasciare dichiarazioni e interviste in violazione dei criteri di equilibrio e di misura;

7) l'adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una preconstituita e inequivocabile contraddizione sul piano logico, contentistico o argomentativo;

8) l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio; l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio ovvero da parte del magistrato cui compete il potere di sorveglianza, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati ai sensi della lettera *p*), ovvero delle situazioni che possono dare luogo all'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificati ai sensi delle lettere *n*) e *o*);

9) l'adozione di provvedimenti abnormi ovvero di atti e provvedimenti che costituiscano esercizio di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi ovvero ad altri organi costituzionali;

10) l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge, determinata da negligenza grave ed inescusabile;

11) fermo quanto previsto dai numeri 3), 7) e 9), non può dar luogo a responsabilità disciplinare l'attività di interpretazione di norme di diritto in conformità all'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale;

d) prevedere che costituiscano illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle funzioni:

1) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri;

2) il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone;

3) l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione dell'organo competente;

4) lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria o tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri indicati nella lettera *b*), numeri 1), 2) e 3);

5) l'ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato sa essere indagati, parti offese, testimoni o comunque coinvolti in procedimenti penali o civili pendenti presso l'ufficio giudiziario di appartenenza o presso altro ufficio che si trovi nel distretto di corte d'appello nel quale esercita le funzioni giudiziarie, ovvero dai difensori di costoro;

6) la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine ad un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato o per le modalità con cui il giudizio è espresso, sia idonea a condizionare la libertà di decisione nel procedimento medesimo;

7) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie;

8) l'iscrizione o la partecipazione a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attività di centri politici o affaristici che possano condizionare l'esercizio delle funzioni o comunque appannare l'immagine del magistrato;

9) ogni altro comportamento tale da compromettere l'indipendenza, la terzietà e l'imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell'apparenza;

10) l'uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è idoneo a turbare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste;

e) prevedere che costituiscano illeciti disciplinari conseguenti al reato:

1) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva sola o congiunta alla pena pecuniaria;

2) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto colposo, alla pena della reclusione, sempre che presentino, per modalità e conseguenze, carattere di particolare gravità;

3) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, alla pena dell'arresto, sempre che presentino, per le modalità di esecuzione, carattere di particolare gravità;

4) altri fatti costituenti reato idonei a compromettere la credibilità del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non può essere iniziata o proseguita;

f) prevedere come sanzioni disciplinari:

1) l'ammonimento;

- 2) la censura;
- 3) la perdita dell'anzianità;
- 4) l'incapacità temporanea ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo;
- 5) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;
- 6) la rimozione;

g) stabilire che:

1) l'ammonimento consista nel richiamo, espresso nel dispositivo della decisione, all'osservanza da parte del magistrato dei suoi doveri, in rapporto all'illecito commesso;

2) la censura consista in un biasimo formale espresso nel dispositivo della decisione;

3) la sanzione della perdita dell'anzianità sia inflitta per un periodo compreso tra due mesi e due anni;

4) la sanzione della temporanea incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo sia inflitta per un periodo compreso tra sei mesi e due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive o semidirettive, debbono essergli conferite di ufficio altre funzioni non direttive o semidirettive, corrispondenti alla sua qualifica. Scontata la sanzione, il magistrato non può riprendere l'esercizio delle funzioni direttive o semidirettive presso l'ufficio dove le svolgeva anteriormente alla condanna;

5) la sospensione dalle funzioni comporti altresì la sospensione dallo stipendio ed il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare pari ai due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo, se il magistrato sta percependo il trattamento economico riservato alla prima o seconda o terza classe stipendiale; alla metà, se alla quarta o quinta classe; ad un terzo, se alla sesta o settima classe;

6) la rimozione determini la cessazione del rapporto di servizio;

7) quando, per il concorso di più illeciti disciplinari, si dovrebbero irrogare più sanzioni meno gravi, si applichi altra sanzione di maggiore gravità, sola o congiunta con quella meno grave se compatibile;

8) la sanzione di cui al numero 6) sia eseguita mediante decreto del Presidente della Repubblica;

h) prevedere che siano puniti con la sanzione non inferiore alla censura:

1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;

2) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

3) l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificati ai sensi della lettera p);

4) il tenere comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialità;

5) i comportamenti previsti dal numero 2) della lettera *c*);

6) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;

7) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;

8) la scarsa laboriosità, se abituale;

9) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;

10) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti;

11) lo svolgimento di incarichi extragiudiziari senza avere richiesto o ottenuto la prescritta autorizzazione dal Consiglio superiore della magistratura, qualora per l'entità e la natura dell'incarico il fatto non si appalesi di particolare gravità;

i) prevedere che siano puniti con una sanzione non inferiore alla perdita dell'anzianità:

1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera *b*), arrecano grave ed ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;

2) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;

3) i comportamenti previsti dal numero 2) della lettera *d*);

l) stabilire che:

1) sia punita con la sanzione della incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo l'interferenza nell'attività di altro magistrato da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente della sezione, se ripetuta o grave;

2) sia punita con una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni l'accettazione e lo svolgimento di incarichi ed uffici vietati dalla legge ovvero l'accettazione e lo svolgimento di incarichi per i quali non è stata richiesta o ottenuta la prescritta autorizzazione, qualora per l'entità e la natura dell'incarico il fatto si appalesi di particolare gravità;

3) sia rimosso il magistrato che sia stato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti dalla lettera *d*), numero 5), che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale o che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore ad un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso codice;

m) stabilire che, nell'infliggere una sanzione diversa dall'ammonimento e dalla rimozione, la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura possa disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto

con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia. Il trasferimento è sempre disposto quando ricorre una delle violazioni previste dal numero 1) della lettera *c*), ad eccezione dell'inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge e dell'inosservanza dell'obbligo della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, dal numero 1) della lettera *d*), ovvero se è inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni;

n) prevedere che, nei casi di procedimento disciplinare per addebiti punibili con una sanzione diversa dall'ammonimento, su richiesta del Ministro della giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, ove sussistano gravi elementi di fondatezza dell'azione disciplinare e ricorrano motivi di particolare urgenza, possa essere disposto dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, in via cautelare e provvisoria, il trasferimento ad altra sede o la destinazione ad altre funzioni; modificare il secondo comma dell'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, stabilendo che, fermo quanto previsto dalla lettera *m*) e dalla prima parte della presente lettera, in sede di procedimento disciplinare, il trasferimento ad altra sede o la destinazione ad altre funzioni possano essere disposti con procedimento amministrativo dal Consiglio superiore della magistratura solo per una causa incolpevole tale da impedire al magistrato di svolgere le sue funzioni, nella sede occupata, con piena indipendenza e imparzialità; prevedere che alla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f*), i procedimenti amministrativi di trasferimento di ufficio ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, pendenti presso il Consiglio superiore della magistratura, per fatti astrattamente riconducibili alle fattispecie disciplinari previste dal presente comma siano trasmessi al Procuratore generale presso la Corte di cassazione per le sue determinazioni in ordine all'azione disciplinare;

o) prevedere la modifica dell'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, consentendo anche di far transitare nella pubblica amministrazione, con funzioni amministrative, i magistrati dispensati dal servizio;

p) ridisciplinare le ipotesi di cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, in maniera più puntuale e rigorosa prevedendo, salvo eccezioni specificatamente disciplinate con riferimento all'entità dell'organico nonché alla diversità di incarico, l'incompatibilità per il magistrato a svolgere l'attività presso il medesimo ufficio in cui parenti sino al secondo grado, affini in primo grado, il coniuge o il convivente esercitano la professione di magistrato o di avvocato o di ufficiale o agente di polizia giudiziaria;

q) equiparare gli effetti della decadenza a quelli delle dimissioni.

7. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), il Governo si attiene, per quel che riguarda la procedura per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che le funzioni di pubblico ministero nel procedimento disciplinare siano esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto, e che all'attività di indagine relativa al procedimento disciplinare proceda il pubblico ministero;

b) stabilire che:

1) l'azione disciplinare sia promossa entro un anno dalla notizia del fatto, acquisita a seguito di sommarie indagini preliminari o di denuncia circostanziata o di segnalazione del Ministro della giustizia;

2) entro un anno dall'inizio del procedimento debba essere richiesta l'emissione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare; entro un anno dalla richiesta debba pronunciarsi la sezione disciplinare. Se la sentenza è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso per cassazione, il termine per la pronuncia nel giudizio di rinvio è di un anno e decorre dalla data in cui vengono restituiti dalla Corte di cassazione gli atti del procedimento. Se i termini non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l'incolpato vi consenta;

3) il corso dei termini sia sospeso:

3.1) se per il medesimo fatto è iniziato il procedimento penale, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna;

3.2) se durante il procedimento disciplinare viene sollevata questione di legittimità costituzionale, riprendendo a decorrere dal giorno in cui è pubblicata la decisione della Corte costituzionale;

3.3) se l'incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici, e per tutto il tempo necessario;

3.4) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;

c) prevedere che:

1) il Ministro della giustizia abbia facoltà di promuovere l'azione disciplinare mediante richiesta di indagini al Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Dell'iniziativa il Ministro dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede;

2) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione abbia l'obbligo di esercitare l'azione disciplinare dandone comunicazione al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede. Il Ministro della giustizia, se ritiene che l'azione disciplinare deve essere estesa ad altri fatti, ne

fa richiesta al Procuratore generale, ed analoga richiesta può fare nel corso delle indagini;

3) il Consiglio superiore della magistratura, i consigli giudiziari e i dirigenti degli uffici debbano comunicare al Ministro della giustizia e al Procuratore generale presso la Corte di cassazione ogni fatto rilevante sotto il profilo disciplinare. I presidenti di sezione e i presidenti di collegio debbono comunicare ai dirigenti degli uffici i fatti concernenti l'attività dei magistrati della sezione o del collegio che siano rilevanti sotto il profilo disciplinare;

4) la richiesta di indagini rivolta dal Ministro della giustizia al Procuratore generale o la comunicazione da quest'ultimo data al Consiglio superiore della magistratura ai sensi del numero 2) determinino a tutti gli effetti l'inizio del procedimento;

5) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possa contestare fatti nuovi nel corso delle indagini, anche se l'azione è stata promossa dal Ministro della giustizia, salva la facoltà del Ministro di cui al numero 2), ultimo periodo;

d) stabilire che:

1) dell'inizio del procedimento debba essere data comunicazione entro trenta giorni all'incolpato con l'indicazione del fatto che gli viene addebitato; analoga comunicazione debba essere data per le ulteriori contestazioni di cui al numero 5) della lettera c). L'incolpato può farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato, designati in qualunque momento dopo la comunicazione dell'addebito, nonché, se del caso, da un consulente tecnico;

2) gli atti di indagine non preceduti dalla comunicazione all'incolpato o dall'avviso al difensore, se già designato, siano nulli, ma la nullità non possa essere più rilevata quando non è dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di dieci giorni dalla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza del contenuto di tali atti o, in mancanza, da quella della comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare;

3) per l'attività di indagine si osservino, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale, eccezione fatta per quelle che comportano l'esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell'imputato, delle persone informate sui fatti, dei periti e degli interpreti; si applica comunque quanto previsto dall'articolo 133 del codice di procedura penale. Alle persone informate sui fatti, ai periti e interpreti si applicano le disposizioni degli articoli 366, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale; prevedere che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, se lo ritenga necessario ai fini delle sue determinazioni sull'azione disciplinare, possa acquisire atti coperti da segreto investigativo senza che detto segreto possa essergli opposto; prevedere altresì che nel caso in cui il Procuratore generale acquisisca atti coperti da segreto investigativo ed il procuratore della Repubblica comunichi motivatamente che dalla loro pubblicizzazione possa derivare grave pregiudizio alle indagini,

il Procuratore generale disponga con decreto che i detti atti rimangano segreti per un periodo non superiore a dodici mesi e sospenda il procedimento disciplinare per un analogo periodo;

4) per gli atti da compiersi fuori dal suo ufficio, il pubblico ministero possa richiedere altro magistrato in servizio presso la procura generale della corte d'appello nel cui distretto l'atto deve essere compiuto;

5) al termine delle indagini, il Procuratore generale con le richieste conclusive di cui alla lettera *e*) invii alla sezione disciplinare il fascicolo del procedimento e ne dia comunicazione all'incolpato; il fascicolo sia depositato nella segreteria della sezione a disposizione dell'incolpato, con facoltà di prenderne visione e di estrarre copia degli atti;

e) prevedere che:

1) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, al termine delle indagini, se non ritiene di dover chiedere la declaratoria di non luogo a procedere, formuli l'incolpazione e chiedi al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale; il Procuratore generale presso la Corte di cassazione dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto;

2) il Ministro della giustizia, nell'ipotesi in cui abbia promosso l'azione disciplinare, ovvero abbia chiesto l'integrazione della contestazione, in caso di richiesta di declaratoria di non luogo a procedere, abbia facoltà di proporre opposizione entro dieci giorni, presentando memoria. Il Consiglio superiore della magistratura decide in camera di consiglio, sentite le parti;

3) il Ministro della giustizia, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al numero 1), possa chiedere l'integrazione e, nel caso di azione disciplinare da lui promossa, la modificazione della contestazione, cui provvede il Procuratore generale presso la Corte di cassazione;

4) il presidente della sezione disciplinare fissi, con suo decreto, il giorno della discussione orale, con avviso ai testimoni e ai periti;

5) il decreto di cui al numero 4) sia comunicato, almeno dieci giorni prima della data fissata per la discussione orale, al pubblico ministero e all'incolpato nonché al difensore di quest'ultimo se già designato e al Ministro della giustizia;

6) nel caso in cui il Procuratore generale ritenga che si debba escludere l'addebito, faccia richiesta motivata alla sezione disciplinare per la declaratoria di non luogo a procedere. Della richiesta è data comunicazione al Ministro della giustizia, nell'ipotesi in cui egli abbia promosso l'azione disciplinare, ovvero richiesto l'integrazione della contestazione, con invio di copia dell'atto;

7) il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al numero 6), possa richiedere copia degli atti del procedimento nell'ipotesi in cui egli abbia promosso l'azione disciplinare, ovvero richiesto l'integrazione della contestazione, e, nei venti giorni successivi alla ricezione degli stessi, possa richiedere al presidente

della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale, formulando l'incolpazione;

8) decorsi i termini di cui al numero 7), sulla richiesta di non luogo a procedere la sezione disciplinare decida in camera di consiglio. Se rigetta la richiesta, provvede nei modi previsti dai numeri 4) e 5). Sulla richiesta del Ministro della giustizia di fissazione della discussione orale, si provvede nei modi previsti nei numeri 4) e 5) e le funzioni di pubblico ministero, nella discussione orale, sono esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto;

9) della data fissata per la discussione orale sia dato avviso al Ministro della giustizia, nell'ipotesi in cui egli abbia promosso l'azione disciplinare, ovvero richiesto l'integrazione della contestazione, il quale può esercitare la facoltà di partecipare all'udienza delegando un magistrato dell'Ispettorato generale;

10) il delegato del Ministro della giustizia possa presentare memorie, esaminare testi, consulenti e periti e interrogare l'incolpato;

f) prevedere che:

1) nella discussione orale un componente della sezione disciplinare nominato dal presidente svolga la relazione;

2) l'udienza sia pubblica; tuttavia la sezione disciplinare, su richiesta di una delle parti, possa comunque disporre che la discussione non sia pubblica se ricorrono esigenze di tutela della credibilità della funzione giudiziaria, con riferimento ai fatti contestati ed all'ufficio che l'incolpato occupa, ovvero esigenze di tutela del diritto dei terzi;

3) la sezione disciplinare possa assumere anche d'ufficio tutte le prove che ritiene utili, possa disporre o consentire la lettura di rapporti dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia, dei consigli giudiziari e dei dirigenti degli uffici, la lettura di atti dei fascicoli personali nonché delle prove acquisite nel corso delle indagini; possa consentire l'esibizione di documenti da parte del pubblico ministero, dell'incolpato e del delegato del Ministro della giustizia. Si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale sul dibattimento, eccezione fatta per quelle che comportano l'esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell'imputato, dei testimoni, dei periti e degli interpreti; resta fermo quanto previsto dall'articolo 133 del codice di procedura penale. Ai testimoni, periti e interpreti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale;

4) la sezione disciplinare deliberi immediatamente dopo l'assunzione delle prove, le conclusioni del pubblico ministero, del delegato del Ministro della giustizia e della difesa dell'incolpato; questi debba essere sentito per ultimo. Il pubblico ministero non assiste alla deliberazione in camera di consiglio;

5) se non è raggiunta prova sufficiente dell'addebito, la sezione disciplinare ne dichiara esclusa la sussistenza;

6) i motivi della sentenza siano depositati nella segreteria della sezione disciplinare entro trenta giorni dalla deliberazione;

7) dei provvedimenti adottati dalla sezione disciplinare sia data comunicazione al Ministro della giustizia, nell'ipotesi in cui egli abbia promosso l'azione disciplinare, ovvero richiesto l'integrazione della contestazione, con invio di copia integrale, anche ai fini della decorrenza dei termini per la proposizione del ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione. Il Ministro può richiedere copia degli atti del procedimento;

g) stabilire che:

1) l'azione disciplinare sia promossa indipendentemente dall'azione civile di risarcimento del danno o dall'azione penale relativa allo stesso fatto, fermo restando quanto previsto dal numero 3) della lettera b);

2) abbiano autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare la sentenza penale irrevocabile di condanna, quella prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, che è equiparata alla sentenza di condanna, e quella irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso;

h) prevedere che:

1) a richiesta del Ministro della giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, la sezione disciplinare sospenda dalle funzioni e dallo stipendio e collochi fuori dal ruolo organico della magistratura il magistrato, sottoposto a procedimento penale, nei cui confronti sia stata adottata una misura cautelare personale;

2) la sospensione permanga sino alla sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento; la sospensione debba essere revocata, anche d'ufficio, dalla sezione disciplinare, allorché la misura cautelare è revocata per carenza di gravi indizi di colpevolezza; la sospensione possa essere revocata, anche d'ufficio, negli altri casi di revoca o di cessazione degli effetti della misura cautelare;

3) al magistrato sospeso sia corrisposto un assegno alimentare nella misura indicata nel secondo periodo del numero 5) della lettera g) del comma 6;

4) il magistrato riacquisti il diritto agli stipendi e alle altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, se è prosciolto con sentenza irrevocabile ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale. Tale disposizione si applica anche se è pronunciata nei suoi confronti sentenza di proscioglimento per ragioni diverse o sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione, qualora, essendo stato il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare, lo stesso si sia concluso con la pronuncia indicata nel numero 3) della lettera m);

i) prevedere che:

1) quando il magistrato è sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, o quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo

disciplinare che, per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni, il Ministro della giustizia o il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possano chiedere la sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio, e il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura, anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare;

2) la sezione disciplinare convochi il magistrato con un preavviso di almeno tre giorni e provveda dopo aver sentito l'interessato o dopo aver constatato la sua mancata presentazione. Il magistrato può farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato anche nel corso del procedimento di sospensione cautelare;

3) la sospensione possa essere revocata dalla sezione disciplinare in qualsiasi momento, anche d'ufficio;

4) si applichino le disposizioni di cui alla lettera *h*), numeri 3) e 4);

l) prevedere che:

1) contro i provvedimenti in materia di sospensione di cui alle lettere *h*) ed *i*) e contro le sentenze della sezione disciplinare, l'incolpato, il Ministro della giustizia e il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possano proporre ricorso per cassazione, nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale. Nei confronti dei provvedimenti in materia di sospensione di cui alle lettere *h*) ed *i*) il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato;

2) la Corte di cassazione decida a sezioni unite penali, entro sei mesi dalla data di proposizione del ricorso;

m) prevedere che:

1) il magistrato sottoposto a procedimento penale e cautelaramente sospeso abbia diritto ad essere reintegrato a tutti gli effetti nella situazione anteriore qualora sia prosciolto con sentenza irrevocabile ovvero sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione. Se il posto prima occupato non è vacante, ha diritto di scelta fra quelli disponibili, ed entro un anno può chiedere l'assegnazione ad ufficio analogo a quello originariamente ricoperto, con precedenza rispetto ad altri eventuali concorrenti;

2) la sospensione cautelare cessi di diritto quando diviene definitiva la pronuncia della sezione disciplinare che conclude il procedimento;

3) se è pronunciata sentenza di non luogo a procedere o se l'incolpato è assolto o condannato ad una sanzione diversa dalla rimozione o dalla sospensione dalle funzioni per un tempo pari o superiore alla durata della sospensione cautelare eventualmente disposta, siano corrisposti gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme già riscosse per assegno alimentare;

n) prevedere che:

1) in ogni tempo sia ammessa la revisione delle sentenze divenute irrevocabili, con le quali è stata applicata una sanzione disciplinare, quando:

1.1) i fatti posti a fondamento della sentenza risultano incompatibili con quelli accertati in una sentenza penale irrevocabile ovvero in una sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione;

1.2) sono sopravvenuti o si scoprono, dopo la decisione, nuovi elementi di prova, che, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento disciplinare, dimostrano l'insussistenza dell'illecito;

1.3) il giudizio di responsabilità e l'applicazione della relativa sanzione sono stati determinati da falsità ovvero da altro reato accertato con sentenza irrevocabile;

2) gli elementi in base ai quali si chiede la revisione debbano, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare che, se accertati, debba essere escluso l'addebito o debba essere applicata una sanzione diversa da quella inflitta se trattasi della rimozione, ovvero se dalla sanzione applicata è conseguito il trasferimento d'ufficio;

3) la revisione possa essere chiesta dal magistrato al quale è stata applicata la sanzione disciplinare o, in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di questi, da un suo prossimo congiunto che vi abbia interesse anche soltanto morale;

4) l'istanza di revisione sia proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale. Essa deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione specifica delle ragioni e dei mezzi di prova che la giustificano e deve essere presentata, unitamente ad eventuali atti e documenti, alla segreteria della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura;

5) nei casi previsti dai numeri 1.1) e 1.3), all'istanza debba essere unita copia autentica della sentenza penale;

6) la revisione possa essere chiesta anche dal Ministro della giustizia e dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, alle condizioni di cui ai numeri 1) e 2) e con le modalità di cui ai numeri 4) e 5);

7) la sezione disciplinare acquisisca gli atti del procedimento disciplinare e, sentiti il Ministro della giustizia, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'istante ed il suo difensore, dichiarare inammissibile l'istanza di revisione se proposta fuori dai casi di cui al numero 2), o senza l'osservanza delle disposizioni di cui al numero 4) ovvero se risulta manifestamente infondata; altrimenti, disponga il procedersi al giudizio di revisione, al quale si applicano le norme stabilite per il procedimento disciplinare;

8) contro la decisione che dichiara inammissibile l'istanza di revisione sia ammesso ricorso alle sezioni unite penali della Corte di cassazione;

9) in caso di accoglimento dell'istanza di revisione la sezione disciplinare revochi la precedente decisione;

10) il magistrato assolto con decisione irrevocabile a seguito di giudizio di revisione abbia diritto alla integrale ricostruzione della carriera nonché a percepire gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, rivalutati in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.

8. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che semestralmente, a cura del Consiglio superiore della magistratura, sia reso noto l'elenco degli incarichi extragiudiziari il cui svolgimento è stato autorizzato dal Consiglio stesso, indicando l'ente conferente, l'eventuale compenso percepito, la natura e la durata dell'incarico e il numero degli incarichi precedentemente assolti dal magistrato nell'ultimo triennio;

b) prevedere che analoga pubblicità semestrale sia data, per i magistrati di rispettiva competenza, dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti, dal Consiglio della magistratura militare e dal Ministero della giustizia relativamente agli avvocati e procuratori dello Stato;

c) prevedere che la pubblicità di cui alle lettere a) e b) sia realizzata mediante pubblicazione nei bollettini periodici dei rispettivi Consigli e Ministero.

9. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 3, il Governo definisce la disciplina transitoria attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che, ai concorsi di cui alla lettera a) del comma 1 indetti fino al quinto anno successivo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), siano ammessi anche coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, essendosi iscritti al relativo corso di laurea anteriormente all'anno accademico 1998-1999;

b) prevedere che il requisito della partecipazione al corso, previsto dalla lettera g), numeri 1) e 3), dalla lettera h), numero 17), dalla lettera i), numero 6), e dalla lettera l), numeri 3.1), 3.2), 4.1), 4.2), 7.1), 7.2), 9.1) e 9.2) del comma 1, possa essere richiesto solo dopo l'entrata in funzione della Scuola superiore della magistratura, di cui al comma 2;

c) prevedere che i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), entro il termine di tre mesi dalla predetta data, possano richiedere il mutamento delle funzioni nello stesso grado da giudicanti a requirenti e viceversa; l'effettivo mutamento di funzioni, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, si realizzerà nel limite dei posti vacanti individuati annualmente nei cinque anni successivi; che, ai fini del mutamento di funzioni,

il Consiglio superiore della magistratura formerà la graduatoria dei magistrati richiedenti sulla base dell'eventuale anzianità di servizio nelle funzioni verso le quali si chiede il mutamento e, a parità o in assenza di anzianità, sulla base dell'anzianità di servizio; che la scelta nell'ambito dei posti vacanti avvenga secondo l'ordine di graduatoria e debba comunque riguardare un ufficio avente sede in un diverso circondario nell'ipotesi di esercizio di funzioni di primo grado e un ufficio avente sede in un diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, nell'ipotesi di esercizio di funzioni di secondo grado; che il rifiuto del magistrato richiedente ad operare la scelta secondo l'ordine di graduatoria comporti la rinuncia alla richiesta di mutamento nelle funzioni;

d) prevedere che le norme di cui ai numeri 3.1), 3.2), 4.1) e 4.2) della lettera *l)* del comma 1 non si applichino ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, abbiano già compiuto, o compiano nei successivi ventiquattro mesi, tredici anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario;

e) prevedere che le norme di cui ai numeri 7.1), 7.2), 9.1) e 9.2) della lettera *l)* del comma 1 non si applichino ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, abbiano già compiuto, o compiano nei successivi ventiquattro mesi, venti anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario;

f) prevedere che ai magistrati di cui alle lettere *d)* ed *e)*, per un periodo di tempo non superiore a tre anni a decorrere dalla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, e fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi, le assegnazioni per l'effettivo conferimento rispettivamente delle funzioni di appello giudicanti o requirenti e di quelle giudicanti o requirenti di legittimità siano disposte nell'ambito dei posti vacanti da attribuire a domanda previsti dal comma 1, lettera *l)*, numeri 3), 4), 7) e 9), e sul 40 per cento dei posti che dovessero rendersi vacanti a seguito dell'accoglimento delle domande di tramutamento presentate dai magistrati che già esercitano funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado; che, decorso tale periodo, ai magistrati di cui alla lettera *e)*, fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi per titoli ed esami, le assegnazioni per l'effettivo conferimento delle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità siano disposte, previo concorso per titoli ed a condizione che abbiano frequentato l'apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2, il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura, nell'ambito dei posti vacanti di cui al comma 1, lettera *l)*, numeri 7.1) e 9.1); prevedere che, ai fini del conferimento degli uffici semidirettivi e direttivi di cui al comma 1, lettera *h)*, numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 14), fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera *f)*, numero 4), ultima parte, per i magistrati di cui alle lettere *d)* ed *e)*

il compimento di tredici anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivalga al superamento del concorso per le funzioni di secondo grado; prevedere che, ai fini del conferimento degli uffici direttivi di cui al comma 1, lettera *h*), numeri 15) e 16), fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera *f*), numero 4), ultima parte, per i magistrati di cui alla lettera *e*) il compimento di venti anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivalga al superamento del concorso per le funzioni di legittimità; prevedere che i magistrati di cui alla lettera *e*) per un periodo di tempo non superiore a cinque anni e fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera *f*), numero 4), ultima parte, possano ottenere il conferimento degli incarichi direttivi di cui al comma 1, lettera *i*), numeri 1), 2), 3), 4) e 5), anche in assenza dei requisiti di esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità o delle funzioni direttive giudicanti o requirenti di legittimità o delle funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità rispettivamente previsti nei predetti numeri;

g) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, che i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), esercitano funzioni direttive ovvero semi-direttive requirenti mantengano le loro funzioni per un periodo massimo di quattro anni, decorso il quale, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, ne decadano restando assegnati con funzioni non direttive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire alle successive vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura;

h) prevedere che, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera *r*), i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), abbiano compiuto il periodo di dieci anni di permanenza nell'incarico nello stesso ufficio, possano permanervi, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dai commi 29 e 30, fermo restando che, una volta ottenuto il passaggio ad altro incarico o il tramutamento eventualmente richiesto, si applicano le norme di cui al citato comma 1, lettera *r*);

i) prevedere che ai posti soppressi ai sensi del comma 5, lettere *a*) e *b*), siano trattenuti i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione del comma 5 e che ad essi possano essere conferite dal Consiglio superiore della magistratura le funzioni di legittimità nei limiti dei posti disponibili ed in ordine di anzianità di servizio se in possesso dei seguenti requisiti:

1) necessaria idoneità precedentemente conseguita;

2) svolgimento nei sei mesi antecedenti la predetta data delle funzioni di legittimità per aver concorso a formare i collegi nelle sezioni ovvero per aver svolto le funzioni di pubblico ministero in udienza;

l) prevedere che ai posti soppressi ai sensi del comma 5, lettera *b*), siano trattenuti, in via transitoria, i magistrati di appello in servizio alla

data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e*), per i quali non sia stato possibile il conferimento delle funzioni di legittimità ai sensi della lettera *i*) del presente comma;

m) prevedere per il ricollocamento in ruolo dei magistrati che risultino fuori ruolo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*):

1) che i magistrati in aspettativa per mandato elettorale vengano ricollocati in ruolo secondo quanto previsto dal comma 1, lettera *o*);

2) che i magistrati fuori ruolo che, all'atto del ricollocamento in ruolo, non abbiano compiuto tre anni di permanenza fuori ruolo vengano ricollocati in ruolo secondo quanto previsto dal comma 1, lettera *o*), senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

3) che i magistrati fuori ruolo che, all'atto del ricollocamento in ruolo, abbiano compiuto più di tre anni di permanenza fuori ruolo vengano ricollocati in ruolo secondo la disciplina in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

4) che resta fermo per il ricollocamento in ruolo dei magistrati fuori ruolo in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni;

n) prevedere che alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*):

1) ad eccezione di quanto previsto dal comma 1, lettera *m*), numeri 5) e 8), e lettera *o*), e in via transitoria dalla lettera *m*) del presente comma, numeri 1), 2) e 3), non sia consentito il tramutamento di sede per concorso virtuale;

2) che la disposizione di cui al numero 1) non si applichi in caso di gravi e comprovate ragioni di salute o di sicurezza;

3) che nel caso in cui venga disposto il tramutamento per le ragioni indicate al numero 2) non sia consentito il successivo tramutamento alla sede di provenienza prima che siano decorsi cinque anni.

10. In deroga ai vigenti limiti temporali di durata dell'incarico previsti dall'articolo 76-*bis*, comma 3, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il magistrato preposto alla Direzione nazionale antimafia alla data di entrata in vigore della presente legge è prorogato fino al compimento del settantesimo anno di età nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite.

11. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a disciplinare il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di le-

gittimità nonché degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado nel periodo antecedente all'entrata in vigore delle norme di cui alla lettera h), numero 17), e alla lettera i), numero 6), del comma 1, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità non possano essere conferiti a magistrati che abbiano meno di due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista all'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo grado e di secondo grado non possano essere conferiti a magistrati che abbiano meno di quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista all'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511;

b) prevedere che detta disciplina sia adottata sulla base delle ordinarie vacanze di organico dei medesimi uffici direttivi e, comunque, entro il limite di spesa di euro 9.750.000 per l'anno 2005 e di euro 8.000.000 a decorrere dall'anno 2006.

12. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 11 si applica la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 1.

13. Dall'attuazione del comma 10 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

14. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti ad attuare su base regionale il decentramento del Ministero della giustizia. Nell'attuazione della delega il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di direzioni generali regionali o interregionali dell'organizzazione giudiziaria;

b) competenza delle direzioni regionali o interregionali per le aree funzionali riguardanti il personale e la formazione, i sistemi informativi automatizzati, le risorse materiali, i beni e i servizi, le statistiche;

c) riserva all'amministrazione centrale:

1) del servizio del casellario giudiziario centrale;

2) dell'emanazione di circolari generali e della risoluzione di quesiti in materia di servizi giudiziari;

3) della determinazione del contingente di personale amministrativo da destinare alle singole regioni, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti;

4) dei bandi di concorso da espletarsi a livello nazionale;

5) dei provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo che per i concorsi regionali;

6) del trasferimento del personale amministrativo tra le diverse regioni e dei trasferimenti da e per altre amministrazioni;

7) dei passaggi di profili professionali, delle risoluzioni del rapporto di impiego e delle riammissioni;

- 8) dei provvedimenti in materia retributiva e pensionistica;
- 9) dei provvedimenti disciplinari superiori all'ammonimento e alla censura;
- 10) dei compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici periferici.

15. Per gli oneri di cui al comma 14 relativi alla locazione degli immobili, all'acquisizione in locazione finanziaria di attrezzature e impiantistica e alle spese di gestione, è autorizzata la spesa massima di euro 2.640.000 per l'anno 2005 e di euro 5.280.000 a decorrere dall'anno 2006, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

16. Per gli oneri di cui al comma 14 relativi al personale, valutati in euro 3.556.928 per l'anno 2005 e in euro 7.113.856 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente comma, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

17. In ogni caso, le disposizioni attuative della delega di cui al comma 14 non possono avere efficacia prima della data del 1° luglio 2005.

18. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 14 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 1.

19. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica della disciplina dell'articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e dell'articolo 9 della legge 27 aprile 1982, n. 186, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere che i componenti elettivi del Consiglio di presidenza della Corte dei conti durino in carica quattro anni;
- b) prevedere che i componenti elettivi di cui alla lettera a) non siano eleggibili per i successivi otto anni;
- c) prevedere che per l'elezione dei magistrati componenti elettivi del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa ciascun elettore

abbia la facoltà di votare per un solo componente titolare e un solo componente supplente.

20. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 19 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 1.

21. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro anni dalla data di acquisto di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 dell'articolo 1, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di ordinamento giudiziario nel quale riunire e coordinare fra loro le disposizioni della presente legge e quelle contenute nei predetti decreti legislativi con tutte le altre disposizioni legislative vigenti al riguardo, apportandovi esclusivamente le modifiche a tal fine necessarie.

22. Per l'emanazione del decreto legislativo di cui al comma 21 si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 1.

23. Il Governo provvede ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del testo unico di cui al comma 21, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento giudiziario.

24. Il trasferimento a domanda di cui all'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e successive modificazioni, e di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, e successive modificazioni, si applica anche ai magistrati ordinari compatibilmente con quanto previsto dal comma 6, lettera *p*), con trasferimento degli stessi nella sede di servizio dell'appartenente alle categorie di cui al citato articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, o, in mancanza, nella sede più vicina e assegnazione a funzioni identiche a quelle da ultimo svolte nella sede di provenienza.

25. Le disposizioni di cui al comma 24 continuano ad applicarsi anche successivamente alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione del comma 1.

26. Le disposizioni di cui al comma 24 si applicano anche se, alla data della loro entrata in vigore ovvero successivamente alla data del matrimonio, il magistrato, esclusivamente in ragione dell'obbligo di residenza nella sede di servizio, non è residente nello stesso luogo del coniuge ovvero non è con il medesimo stabilmente convivente.

27. Il trasferimento effettuato ai sensi dei commi 24 e 26 non dà luogo alla corresponsione di indennità di trasferimento.

28. Dalle disposizioni di cui ai commi 24 e 26 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

29. All'articolo 7-*bis*, comma 2-*ter*, primo periodo, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 57, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».

30. All'articolo 57, comma 3, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, e successive modificazioni, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».

31. All'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 86 è sostituito dal seguente:

«Art. 86. (*Relazioni sull'amministrazione della giustizia*). – 1. Entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, il Ministro della giustizia rende comunicazioni alle Camere sull'amministrazione della giustizia nel precedente anno nonché sugli interventi da adottare ai sensi dell'articolo 110 della Costituzione e sugli orientamenti e i programmi legislativi del Governo in materia di giustizia per l'anno in corso. Entro i successivi dieci giorni, sono convocate le assemblee generali della Corte di cassazione e delle corti di appello, che si riuniscono, in forma pubblica e solenne, con la partecipazione del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dei procuratori generali presso le corti di appello e dei rappresentanti dell'avvocatura, per ascoltare la relazione sull'amministrazione della giustizia da parte del primo Presidente della Corte di cassazione e dei presidenti di corte di appello. Possono intervenire i rappresentanti degli organi istituzionali, il Procuratore generale e i rappresentanti dell'avvocatura»;

b) l'articolo 89 è abrogato;

c) il comma 2 dell'articolo 76-ter è abrogato.

32. Nella provincia autonoma di Bolzano restano ferme le disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione, in particolare il titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

33. Ai magistrati in servizio presso gli uffici aventi sede nella provincia autonoma di Bolzano, assunti in esito a concorsi speciali ai sensi degli articoli 33 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni contenenti le previsioni sulla temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi, nonché sulla durata massima dello svolgimento di un identico incarico presso il medesimo ufficio, in quanto compatibili con le finalità dello statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione, anche tenendo conto delle esigenze di funzionamento degli uffici giudiziari di Bolzano. I predetti magistrati possono comunque concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi e semidirettivi, di uguale o superiore grado, nonché mutare dalla funzione giudicante a requirente, e viceversa, in sedi e uffici giudiziari posti nel circondario di Bolzano alle condizioni previste dal comma 1, lettera g), numeri da 1) a 6).

34. Alle funzioni, giudicanti e requirenti, di secondo grado, presso la sezione distaccata di Bolzano della corte d'appello di Trento, nonché alle funzioni direttive e semidirettive, di primo e secondo grado, giudicanti e requirenti, presso gli uffici giudiziari della provincia autonoma di Bol-

zano, si accede mediante apposito concorso riservato ai magistrati provenienti dal concorso speciale di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

35. Nella tabella A allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, alla voce relativa alla corte di appello di Trento – sezione distaccata di Bolzano/Bozen – tribunale di Bolzano/Bozen:

a) nel paragrafo relativo al tribunale di Bolzano, le parole: «Lauregno/Laurein» e «Proves/Proveis» sono soppresse;

b) nel paragrafo relativo alla sezione di Merano, sono inserite le parole: «Lauregno/Laurein» e «Proves/Proveis».

36. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133, è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis*. – 1. È istituita in Bolzano una sezione distaccata della corte d'assise di appello di Trento, con giurisdizione sul territorio compreso nella circoscrizione del tribunale di Bolzano».

37. Per le finalità di cui al comma 1, lettera q), numeri 2) e 3), la spesa prevista è determinata in euro 1.231.449 per l'anno 2005 ed euro 2.462.899 a decorrere dall'anno 2006; per l'istituzione e il funzionamento delle commissioni di concorso di cui al comma 1, lettera l), numeri 5), 6), 8) e 10), nonché lettera m), numeri 9) e 10), è autorizzata la spesa massima di euro 323.475 per l'anno 2005 ed euro 646.950 a decorrere dall'anno 2006.

38. Per le finalità di cui al comma 1, lettera t), è autorizzata la spesa massima di euro 1.500.794 per l'anno 2005 e di euro 2.001.058 a decorrere dall'anno 2006, di cui euro 1.452.794 per l'anno 2005 ed euro 1.937.058 a decorrere dall'anno 2006 per il trattamento economico del personale di cui al comma 1, lettera t), numero 2.1), nonché euro 48.000 per l'anno 2005 ed euro 64.000 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi alle spese di allestimento delle strutture di cui al comma 1, lettera t), numero 2.2). Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

39. Per l'istituzione e il funzionamento della Scuola superiore della magistratura, di cui al comma 2, lettera a), è autorizzata la spesa massima di euro 6.946.950 per l'anno 2005 ed euro 13.893.900 a decorrere dall'anno 2006, di cui euro 858.000 per l'anno 2005 ed euro 1.716.000 a decorrere dall'anno 2006 per i beni da acquisire in locazione finanziaria, euro 1.866.750 per l'anno 2005 ed euro 3.733.500 a decorrere dall'anno 2006 per le spese di funzionamento, euro 1.400.000 per l'anno 2005 ed euro 2.800.000 a decorrere dall'anno 2006 per il trattamento economico del personale docente, euro 2.700.000 per l'anno 2005 ed euro 5.400.000 a decorrere dall'anno 2006 per le spese dei partecipanti ai corsi

di aggiornamento professionale, euro 56.200 per l'anno 2005 ed euro 112.400 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al funzionamento del comitato direttivo di cui al comma 2, lettera l), euro 66.000 per l'anno 2005 ed euro 132.000 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al funzionamento dei comitati di gestione di cui al comma 2, lettera m).

40. Per le finalità di cui al comma 3, la spesa prevista è determinata in euro 303.931 per l'anno 2005 ed euro 607.862 a decorrere dall'anno 2006, di cui euro 8.522 per l'anno 2005 ed euro 17.044 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al comma 3, lettera a), ed euro 295.409 per l'anno 2005 ed euro 590.818 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al comma 3, lettere f) e g).

41. Per le finalità di cui al comma 5, la spesa prevista è determinata in euro 629.000 per l'anno 2005 ed euro 1.258.000 a decorrere dall'anno 2006.

42. Per le finalità di cui al comma 11 è autorizzata la spesa di euro 9.750.000 per l'anno 2005 e di euro 8.000.000 a decorrere dall'anno 2006. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 9.750.000 per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e quanto a euro 8.000.000 a decorrere dall'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

43. Agli oneri indicati nei commi 37, 39, 40 e 41, pari a euro 9.434.805 per l'anno 2005 ed euro 18.869.611 a decorrere dall'anno 2006, si provvede:

a) quanto a euro 9.041.700 per l'anno 2005 ed euro 18.083.401 a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

b) quanto a euro 393.105 per l'anno 2005 ed euro 786.210 a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.

44. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 5, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

45. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

46. In ogni caso, le disposizioni attuative dei principi e dei criteri direttivi di cui ai commi 1, lettere l), m) e q), 2, 3 e 5 non possono avere efficacia prima della data del 1° luglio 2005.

47. Nelle more dell'attuazione della delega prevista al comma 19, per l'elezione dei componenti del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa ciascun elettore può votare per un solo componente titolare e per un solo componente supplente; i voti eventualmente espressi oltre tale numero sono nulli.

48. Il Governo trasmette alle Camere una relazione annuale che prospetta analiticamente gli effetti derivanti dai contratti di locazione finanziaria stipulati in attuazione della presente legge.

49. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

EMENDAMENTO 2.776 E SEGUENTI

2.776

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Improcedibile

Al comma 11, alla lettera b), sostituire le parole: «9.750.000» con le altre: «13.000.000».

2.440

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI

Respinto

Sopprimere il comma 14.

2.447 (testo corretto)

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 14, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) al fine di razionalizzare l'organizzazione degli uffici giudiziari e consentire un'efficiente allocazione delle risorse sulla base dei carichi di lavoro rilevati, prevedere l'istituzione di un'anagrafe informatica nazionale dei procedimenti giudiziari, istituita presso il Ministero della giustizia che la gestisce nel pieno rispetto della riservatezza dei soggetti interessati, adottando gli opportuni *standards* di sicurezza nella conserva-

zione dei dati. Tale anagrafe consente il monitoraggio costante dell'andamento di ciascun procedimento dall'avvio fino alla conclusione e prevede:

a) l'iscrizione di ogni procedimento giudiziario in materia civile e penale;

b) l'indicazione dei singoli procedimenti esclusivamente attraverso il numero di ruolo, con esclusione di ogni indicazione nominativa delle parti;

c) la registrazione di ogni passaggio procedimentale, con evidenziazione della durata complessiva del procedimento, dei tempi compresi tra un atto ed il successivo, dell'esito del procedimento, nonché dell'eventuale riforma od annullamento delle pronunce in sede di impugnazione;

d) la possibilità di accesso ai soli soggetti aventi un interesse qualificato;

e) trasmissione mensile ai capi degli uffici giudiziari dell'elenco dei procedimenti di competenza dei rispettivi uffici per i quali presso l'anagrafe non si registrano un avanzamento in un arco temporale di sei mesi».

2.448

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 14, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) istituzione presso ogni direzione generale regionale o inter-regionale dell'organizzazione giudiziaria di apposito ufficio nel quale i cittadini possono rappresentare, in via riservata anche se non anonima, ogni suggerimento critico volto ad ottenere una più efficiente amministrazione della giustizia. Tale ufficio sarà diretto da un magistrato al quale potranno rivolgersi tutti i cittadini che intendano riferire osservazioni sull'amministrazione della giustizia nel distretto di competenza».

2.449

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 14, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) istituzione presso ogni direzione generale regionale o inter-regionale dell'organizzazione giudiziaria dell'ufficio per il monitoraggio dei tempi di durata dei procedimenti, in tutte le fasi o gradi del giudizio».

2.456

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Respinto*Sopprimere il comma 31.*
_____**2.458**

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA

Respinto*Al comma 31, sopprimere la lettera a).*
_____**2.463**ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI,
RIPAMONTI**Id. em. 2.458***Al comma 31, sopprimere la lettera a).*
_____**2.459**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Id. em. 2.458*Al comma 31, sopprimere la lettera a).*
_____**2.464**

MARITATI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, ZANCAN

Id. em. 2.458*Al comma 31, sopprimere la lettera a).*
_____**2.462**ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI,
RIPAMONTI**Respinto***Al comma 31, sostituire la lettera a) con la seguente:**«a) l'articolo 86 è sostituito dal seguente: "Entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario si riuniscano in*

forma pubblica le assemblee generali della Corte di Cassazione e delle Corti di Appello.

Il Procuratore Generale rivolge una relazione sull'amministrazione della Giustizia nel proprio ambito di competenza nel decorso anno.

Alla discussione possono in ogni caso intervenire i rappresentanti degli organi istituzionali e i rappresentanti dell'avvocatura"».

2.465

BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 31, lettera a), capoverso «Art. 86», comma 1, sopprimere il primo periodo e, al secondo periodo, sostituire le parole: «Entro i successivi dieci giorni» con le altre: «Entro il ventesimo giorno di ciascun anno giudiziario».

2.778

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 31, alla lettera a) sopprimere le parole: «nonché sugli interventi da adottare ai sensi dell'articolo 110 della Costituzione e sugli orientamenti e i programmi legislativi del Governo in materia di Giustizia per l'anno in corso».

2.779

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 31, alla lettera a), sostituire le parole: «nonché sugli interventi da adottare», con le seguenti: «con esclusivo riferimento agli».

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1

IL RELATORE

Approvata

A seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.775 del Relatore - che ha soppresso il comma 10 dell'articolo 2 - al medesimo articolo 2 sopprimere il comma 13

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto legge 27 maggio 2005, n. 87, recante disposizioni urgenti per il prezzo dei farmaci non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (3447)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, recante disposizioni urgenti per il prezzo dei farmaci non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

1. Il farmacista, al quale venga presentata una ricetta medica che contenga la prescrizione di un farmaco appartenente alla classe di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, è tenuto ad informare il paziente dell'eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica,

via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali. Qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l'indicazione della non sostituibilità del farmaco prescritto, il farmacista, su richiesta del cliente, è tenuto a fornire un medicinale avente prezzo più basso di quello del medicinale prescritto. Ai fini del confronto il prezzo è calcolato per unità posologica o quantità unitaria di principio attivo.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'Agenzia italiana del farmaco, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, compila e diffonde l'elenco dei farmaci nei confronti dei quali trova applicazione il comma 1. Una o più copie dell'elenco sono poste a disposizione del pubblico, in ciascuna farmacia.

3. Il prezzo dei medicinali appartenenti alle classi di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, è stabilito dai titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Tale prezzo può essere modificato, in aumento, soltanto nel mese di gennaio di ogni anno dispari e, per i farmaci senza obbligo di prescrizione medica (SOP) e per i farmaci di automedicazione, costituisce il prezzo massimo di vendita al pubblico.

4. Le farmacie pubbliche e private possono vendere i farmaci senza obbligo di prescrizione medica (SOP) e i farmaci di automedicazione, operando uno sconto fino al 20 per cento sul prezzo massimo stabilito dall'azienda titolare. Lo sconto può variare da medicinale a medicinale e deve essere applicato, senza discriminazioni, a tutti i clienti della farmacia.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulle confezioni dei medicinali di cui al comma 4 deve essere riportata, anche con apposizione di etichetta adesiva sulle confezioni già in commercio, la dicitura: «Prezzo massimo di vendita euro...».

6. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490, si applica ai farmaci di cui alla classe c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 557, come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione di quelli richiamati al comma 4.

EMENDAMENTI

1.2/1

IL RELATORE

Approvato

All'emendamento 1.2, dopo le parole: «è obbligato» inserire le seguenti: «sulla base della sua specifica competenza professionale».

1.2

LA COMMISSIONE

Approvato con un subemendamento

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «è tenuto» con le seguenti: «è obbligato».

1.200

MALABARBA, SODANO Tommaso

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di inadempienza da parte del farmacista della informazione stabilita, il medesimo è tenuto, su richiesta del richiedente il farmaco, a versare la differenza fra il prezzo del farmaco fornito e quello del farmaco generico».

1.3

BAIO DOSSI, MASCONI, GAGLIONE

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il farmacista prima di consegnare i farmaci appartenenti alla classe di cui alle lettere a) e c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, appone la propria firma sulla ricetta».

1.6 (testo corretto)

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 2, dopo le parole: «e diffonde», aggiungere le seguenti: «ai medici di medicina generale, ai pediatri convenzionati, agli specialisti e agli ospedalieri, nonché alle aziende sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere».

1.7

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «sono poste a disposizione del pubblico in ciascuna farmacia» con le seguenti: «devono

essere poste in modo ben visibile al pubblico all'interno di ciascuna farmacia».

1.8

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, MICHELINI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 9 dell'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito nella legge 15 giugno 2002, n. 112, sono soppresse le parole da: "ad esclusione" fino a: "30 dicembre 1992, n. 539"».

1.10

MASCONI, CARELLA, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, LONGHI

Respinto

Sostituire i commi da 3 a 6 con i seguenti:

«3. Entro il 30 settembre 2005 i prezzi dei medicinali appartenenti alle classi di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n.537, come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono sottoposti a regime di sorveglianza secondo le modalità indicate dall'Agenzia italiana del farmaco e non possono superare la media dei prezzi risultanti per prodotti con medesimo principio attivo, forma farmaceutica e dosaggio nell'ambito di almeno 4 Paesi dell'Unione Europea che presentino indicatori economico-sanitari simili a quelli italiani.

3-bis. Fino all'entrata in vigore del nuovo regime di prezzi di cui al comma 1, il prezzo al pubblico dei medicinali senza obbligo di prescrizione medica (SOP) e dei farmaci di automedicazione è ridotto del 20 per cento».

1.12

DI GIROLAMO, BAIO DOSSI, CARELLA, MASCONI, BETTONI BRANDANI, LONGHI

Respinto

Sostituire i commi da 3 a 6 con i seguenti:

«3. Entro il 30 settembre 2005 i prezzi dei medicinali appartenenti alle classi di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono sottoposti a regime di sorveglianza secondo le modalità indicate dall'Agenzia italiana del farmaco e non possono superare la me-

dia dei prezzi risultanti per prodotti con medesimo principio attivo, forma farmaceutica e dosaggio nell'ambito di almeno 4 Paesi dell'Unione Europea che presentino indicatori economico-sanitari simili a quelli italiani.

3-bis. Fino all'entrata in vigore del nuovo regime di prezzi di cui al comma 1, il prezzo al pubblico dei medicinali senza obbligo di prescrizione medica (SOP) e dei farmaci di automedicazione è ridotto del 10 per cento».

1.16

MASCIONI, CARELLA, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, LONGHI

Respinto

Sostituire i commi da 3 a 6 con i seguenti:

«3. Entro il 30 settembre 2005 i prezzi dei medicinali appartenenti alle classi di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n.537, come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono sottoposti a regime di sorveglianza secondo le modalità indicate dall'Agenzia italiana del farmaco e non possono superare la media dei prezzi risultanti per prodotti con medesimo principio attivo, forma farmaceutica e dosaggio nell'ambito di almeno 4 Paesi dell'Unione Europea che presentino indicatori economico-sanitari simili a quelli italiani.

3-bis. A partire dal 1° gennaio 2007 tali prezzi potranno essere modificati in aumento soltanto nel mese di gennaio di ciascun anno in misura non superiore al tasso di inflazione reale dell'anno precedente. L'Agenzia del farmaco è incaricata di verificare il rispetto di quanto previsto dal presente comma».

1.140

ULIVI

Ritirato

Sostituire i commi da 3 a 6 con i seguenti:

«3. A partire dal 1° gennaio 2007 i prezzi dei medicinali appartenenti alle classi di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n.537, come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono sottoposti a regime di sorveglianza secondo le modalità indicate dall'Agenzia italiana del farmaco e non possono superare la media dei prezzi risultanti per prodotti con medesimo principio attivo, forma farmaceutica e dosaggio nell'ambito di almeno 4 Paesi dell'Unione Europea che presentino indicatori economico-sanitari simili a quelli italiani.

4. I prezzi previsti dal precedente comma potranno essere modificati in aumento soltanto nel mese di gennaio di ciascun anno dispari in misura non superiore al tasso di inflazione reale dei due anni precedenti. L'Agen-

zia del farmaco è incaricata di verificare il rispetto di quanto previsto dal presente comma».

1.20

BAIO DOSSI, DI GIROLAMO, MASCIONI, GAGLIONE

Respinto

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «in commercio» inserire le seguenti: «ed è unico su tutto il territorio nazionale».

1.21

CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «Tale prezzo» inserire le seguenti: «è ridotto del 20 per cento e».

1.22

DI GIROLAMO, BAIO DOSSI, MASCIONI, CARELLA, BETTONI BRANDANI, LONGHI

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «soltanto nel mese di gennaio di ogni anno dispari» con le seguenti: «soltanto a partire dal gennaio 2007 e nel mese di gennaio di ogni anno successivo».

1.24

DANZI

Respinto

Al secondo periodo del comma 3, sostituire le parole: «soltanto nel mese di gennaio di ogni anno dispari» con le seguenti: «e soltanto a partire dal gennaio 2007».

1.25

MASCIONI, CARELLA, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, LONGHI

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: «e, per i farmaci senza obbligo» fino alla fine del comma».

1.27

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, COSSIGA, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «per i farmaci senza obbligo di prescrizione medica (SOP) e».

1.29

BAIO DOSSI, DI GIROLAMO, GAGLIONE, MASCIONI

Respinto

Al comma 3, ultimo periodo, sopprimere la seguente parola: «massimo».

1.30

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Variazioni di prezzo in diminuzione sono possibili in qualsiasi momento».

1.34

DI GIROLAMO, CARELLA, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, LONGHI

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro delle attività produttive, su proposta dell'AIFA, negozia, nel mese di gennaio, con i titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio, a seconda del volume di vendita dei farmaci appartenenti alle lettere c) e c-bis) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, margini di sconto per determinare il

prezzo di vendita dei farmaci al pubblico entro un tetto massimo del 20 per cento».

1.36

DI GIROLAMO, CARELLA, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, LONGHI

Respinto

Sopprimere il comma 4.

1.37

THALER AUSSERHOFER

Id. em. 1.36

Sopprimere il comma 4.

1.38

THALER AUSSERHOFER

Respinto

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. L'Agenzia Italiana del Farmaco ha l'obbligo di sorvegliare i prezzi dei farmaci dei principali paesi europei e di predisporre, entro il 31 gennaio di ogni anno, una lista sulla media dei prezzi praticati nei principali paesi europei.

4-bis. Le farmacie pubbliche e private possono vendere i farmaci senza obbligo di prescrizione medica (SOP) e i farmaci di automedicazione, operando uno sconto non superiore alla media dei prezzi di cui alla lista del precedente comma».

1.201

MALABARBA, SODANO Tommaso

Respinto

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Le farmacie pubbliche e private devono vendere i farmaci senza obbligo di prescrizione medica (SOP) e i farmaci di automedicazione, operando uno sconto del 10 per cento sul prezzo massimo stabilito dall'azienda titolare. Lo sconto verrà imputato per il 50 per cento al produttore e per il 50 per cento al grossista».

1.39

BAIO DOSSI, DI GIROLAMO

Respinto*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il prezzo di vendita al pubblico dei farmaci senza obbligo di prescrizione medica (SOP) e dei farmaci di automedicazione, è ridotto del 10 per cento; l'onere della riduzione è ad esclusivo carico del farmacista».

1.41

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, MICHELINI, KOFLER, COSSIGA, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Respinto

Al comma 4, sopprimere le parole: «i farmaci senza obbligo di prescrizione medica (SOP) e».

1.430

IZZO

Respinto

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Lo sconto può variare da medicinale a medicinale e deve essere reso noto con l'indicazione della percentuale minima e massima, con cartello ben visibile posto in prossimità del registratore di cassa nonché deve essere applicato, senza discriminazioni, a tutti i clienti della farmacia».

1.202

DI GIROLAMO, CARELLA

Improcedibile

Al comma 4, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Al fine di incentivare l'applicazione dello sconto di cui al periodo precedente, alle farmacie che operino nei comuni fino a 5.000 abitanti o nei comuni in cui vi sia in attività non più di una farmacia e che documentino l'effettuazione di tale sconto, il Servizio sanitario nazionale procederà alla corresponsione di quanto dovuto per i farmaci collocati nella classe a) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, entro 20 giorni».

1.203

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Improcedibile

Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Al fine di incentivare l'applicazione dello sconto di cui al periodo precedente, alle farmacie che operino nei comuni fino a 5.000 abitanti o nei comuni in cui vi sia in attività non più di una farmacia e che documentino l'effettuazione di tale sconto, il Servizio sanitario nazionale procederà alla corresponsione di quanto dovuto per i farmaci collocati nella classe a) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, entro venti giorni».

1.204

LIGUORI

Improcedibile

Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Al fine di incentivare l'applicazione dello sconto di cui al periodo precedente, alle farmacie che operino nei comuni fino a 5.000 abitanti o nei comuni in cui vi sia in attività non più di una farmacia e che documentino l'effettuazione di tale sconto, il Servizio sanitario nazionale procederà alla corresponsione di quanto dovuto per i farmaci collocati nella classe a) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, entro venti giorni».

1.205

LABELLARTE

Improcedibile

Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Al fine di incentivare l'applicazione dello sconto di cui al periodo precedente, alle farmacie che operino nei comuni fino a 5.000 abitanti o nei comuni in cui vi sia in attività non più di una farmacia e che documentino l'effettuazione di tale sconto, il Servizio sanitario nazionale procederà alla corresponsione di quanto dovuto per i farmaci collocati nella classe a) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, entro venti giorni».

1.206

BAIO DOSSI, BEDIN, CAVALLARO

Improcedibile

Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Al fine di incentivare l'applicazione dello sconto di cui al periodo precedente, alle farmacie che operino nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti o nei comuni in

cui vi sia in attività non più di una farmacia e che documentino l'effettuazione di tale sconto, il Servizio sanitario nazionale procederà alla corresponsione di quanto dovuto per i farmaci collocati nella classe a) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, entro venti giorni».

1.207

BAIO DOSSI, BEDIN, CAVALLARO

Respinto

Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Per le farmacie dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, che documentino alla propria amministrazione comunale l'effettuazione degli sconti di cui al periodo precedente, il Servizio sanitario nazionale procederà entro venti giorni alla corresponsione di quanto dovuto per i farmaci collocati nella classe A) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

1.46

MASCIONI, CARELLA, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, LONGHI

Respinto

Sopprimere il comma 5.

1.47

BAIO DOSSI, DI GIROLAMO, MASCIONI, GAGLIONE

Id. em. 1.46

Sopprimere il comma 5.

1.50

DANZI

Ritirato

Al comma 5, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «centottanta giorni», e le parole: «entrata in vigore» con le seguenti: «conversione in legge».

1.51

BAIO DOSSI, DI GIROLAMO, MASCIONI, GAGLIONE

Ritirato

Al comma 5, sostituire le parole: «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «Entro centottanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto».

1.52/1

IL RELATORE

V. em. 1.520

All'emendamento 1.52, sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «centoventi giorni».

1.52

LA COMMISSIONE

Ritirato

Al comma 5, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

1.520

IL RELATORE

V. testo 2

Al comma 5, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «centoventi giorni».

1.520 (testo 2)

IL RELATORE

Approvato

Al comma 5, sostituire le parole: «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.54

DI GIROLAMO, CARELLA, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, LONGHI

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «deve essere riportata» aggiungere le seguenti: «a cura dell'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio».

1.55

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, MICHELINI, KOFLER, COSSIGA, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Sost. id. em. 1.54

Al comma 5, dopo le parole: «deve essere riportata» aggiungere le seguenti: «a cura del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio».

1.57

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 6, sostituire le parole: «farmaci di cui alla classe C)» con le seguenti: «farmaci appartenenti alla classe di cui alla lettera c)».

1.58

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 6, sostituire le parole: «legge 24 dicembre 1993, n. 557» con le seguenti: «legge 24 dicembre 1993, n. 537».

1.61

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, MICHELINI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'Agenzia Italiana del Farmaco individua le categorie terapeutiche per le quali, in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio

2006, il medico è tenuto a indicare sulla ricetta, in luogo del nome commerciale, esclusivamente il principio attivo».

1.64

MASCONI, DI GIROLAMO, CARELLA, BETTONI BRANDANI, LONGHI

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Il Ministro della salute, con proprio decreto, individua le condizioni alle quali il farmacista può consegnare, in assenza della prevista prescrizione medica, un medicinale nella confezione con il minor numero di unità posologiche, annotando l'avvenuta consegna in un apposito registro».

1.65

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, MICHELINI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Id. em. 1.64

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Il Ministro della salute, con proprio decreto, individua le condizioni alle quali il farmacista può consegnare, in assenza della prevista prescrizione medica, un medicinale nella confezione con il minor numero di unità posologiche, annotando l'avvenuta consegna in un apposito registro».

1.67 (testo corretto)

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il farmacista che non ottempera agli obblighi previsti dal presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria indicata nell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni. In caso di reiterazione delle violazioni può essere disposta la chiusura temporanea della farmacia per un periodo comunque non inferiore a giorni quindici».

1.69 (testo corretto)

DI GIROLAMO, CARELLA, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, LONGHI

Respinto*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al comma 1 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito nella legge 16 novembre 2001, n. 405, è soppresso il secondo periodo».

ORDINE DEL GIORNO

G1.100 (testo 2)

BAIO DOSSI, DI GIROLAMO, BEDIN, CAVALLARO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 3447 di conversione del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, recante disposizioni urgenti per il prezzo dei farmaci non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale,

premessi che:

il decreto-legge in esame prevede, all'articolo 1, comma 4, la possibilità per le farmacie pubbliche e private di operare uno sconto fino al 20 per cento sul prezzo massimo dei farmaci senza obbligo di prescrizione e sui farmaci di automedicazione;

il decreto in conversione, pur intendendo corrispondere alla condivisa esigenza di contenere il prezzo dei farmaci in funzione di tutela del potere d'acquisto dei cittadini – in particolare dei pensionati, sui quali la spesa farmaceutica incide in misura significativa – non sembra tuttavia garantire uniformemente, su tutto il territorio nazionale, la concreta possibilità di accesso allo sconto;

infatti, nei piccoli comuni – in particolare in quelli ubicati in aree geograficamente svantaggiate –, l'esiguità del numero e la peculiare dislocazione territoriale delle farmacie sono tali da non consentire alcuna forma di concorrenza, con ciò determinando un'iniqua penalizzazione a carico di cittadini in condizioni oggettive di maggior disagio;

in particolare, il provvedimento omette di prevedere specifiche misure di incentivazione volte ad assicurare che anche in tali comuni e aree del Paese sia effettivamente applicato lo sconto previsto dal decreto-legge in esame, al fine di rimuovere ogni possibile causa di disparità di trattamento tra i cittadini;

considerata la direttiva n. 2035 CE del 29 giugno 2000, recepita dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, relativa alla lotta per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali,

si impegna il Governo:

ad adottare ogni utile iniziativa, nell'ambito dell'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, sulla base della relativa convenzione nazionale, affinché, nei comuni in cui vi sia in attività un'unica farmacia e nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, alle farmacie che documentino l'effettuazione dello sconto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto in conversione, sia garantito – a titolo di incentivazione – la corrispondenza nel termine abbreviato di venti giorni di quanto dovuto dal Servizio sanitario nazionale per i farmaci collocati nella classe A) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.1/100

DI GIROLAMO, BAIO DOSSI, MASCIONI, CARELLA, BETTONI BRANDANI, LONGHI

Respinto

All'emendamento 1.0.1, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I medicinali non coperti da brevetto aventi uguale composizione in principi attivi, nonchè forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche, dosi unitarie uguali e che dispongono di dati di bioequivalenza, sono definiti "medicinali equivalenti"».

Al comma 2, sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «centoventi».

1.0.1/1

IL RELATORE

Approvato

All'emendamento 1.0.1, al comma 1, dopo le parole: «i medicinali» aggiungere le seguenti: «con obbligo di prescrizione medica».

1.0.1/2

CUTRUFO

Id. em. 1.0.1/1

All'emendamento 1.0.1, al comma 1, dopo le parole: «i medicinali» aggiungere le seguenti: «con obbligo di prescrizione medica».

1.0.1/3

BOLDI

Id. em. 1.0.1/1

All'emendamento 1.0.1, dopo le parole: «I medicinali» aggiungere le seguenti: «con obbligo di prescrizione medica».

1.0.1/4

DANZI, CICCANTI

Id. em. 1.0.1/1

All'emendamento 1.0.1, al comma 1, dopo le parole: «I medicinali» aggiungere le seguenti: «con obbligo di prescrizione medica».

1.0.1/5

SANZARELLO

Id. em. 1.0.1/1

All'emendamento 1.0.1, al comma 1, dopo le parole: «I medicinali» aggiungere le seguenti: «con obbligo di prescrizione medica».

1.0.1/6

BAIO DOSSI, DI GIROLAMO

Id. em. 1.0.1/1

All'emendamento 1.0.1, al comma 1, dopo le parole: «I medicinali», inserire le seguenti: «con obbligo di prescrizione medica».

1.0.1

LA COMMISSIONE

V. testo 2*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis.

(Medicinali equivalenti)

1. I medicinali di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni e di cui all'articolo 1 del presente decreto, ad esclusione di quelli che hanno goduto di copertura brevettuale, sono definiti "medicinali equivalenti".

2. Le aziende titolari dell'autorizzazione alla immissione in commercio dei medicinali equivalenti di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, appongono nelle confezioni sotto alla denominazione, la dicitura "medicinale equivalente"».

1.0.1 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Approvato con un subemendamento*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis.

(Medicinali equivalenti)

1. I medicinali di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni e di cui all'articolo 1 del presente decreto, ad esclusione di quelli che hanno goduto di copertura brevettuale, sono definiti "medicinali equivalenti".

2. Le aziende titolari dell'autorizzazione alla immissione in commercio dei medicinali equivalenti di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, appongono nelle confezioni sotto alla denominazione, la dicitura "medicinale equivalente"».

1.0.2/1

IL RELATORE

Approvato

All'emendamento 1.0.2 (testo corretto), al comma 1, dopo le parole: «tra i farmaci» sopprimere le parole da: «appartenenti» fino a: «di automedicazione».

1.0.2/2

DI GIROLAMO, BAIO DOSSI, MASCIONI, CARELLA, BETTONI BRANDANI, LONGHI

Precluso dalla approvazione dell'em. 1.0.2/1

All'emendamento 1.0.2 (testo corretto), al comma 1, sostituire le parole: «senza obbligo di prescrizione» con le altre: «con obbligo di prescrizione» e sopprimere le parole: «e i farmaci di automedicazione».

1.0.2 (testo corretto)

LA COMMISSIONE

V. testo 2

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Ferma restando la disposizione di cui al comma 165 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'Agenzia italiana del farmaco, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, individua, tra i farmaci appartenenti alla classe di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, senza obbligo di prescrizione e i farmaci di automedicazione, le specialità per le quali debbono essere previste anche confezioni monodose o confezioni contenenti una singola unità posologica.

2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fissato il termine entro il quale debbono essere rese disponibili in farmacia le confezioni monodose o le confezioni contenenti una singola unità posologica».

1.0.2 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Approvato con un subemendamento

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Ferma restando la disposizione di cui al comma 165 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'Agenzia italiana del farmaco, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio provvedimento, individua, tra i farmaci appartenenti alla classe di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, senza obbligo di prescrizione e i farmaci di automedicazione, le specialità per le quali debbono essere previste anche confezioni monodose o confezioni contenenti una singola unità posologica.

2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è fissato il termine entro il quale debbono essere rese disponibili in farmacia le confezioni monodose o le confezioni contenenti una singola unità posologica».

1.0.4/1

IL RELATORE

Approvato

All'emendamento 1.0.4 (testo corretto), al comma 1, sostituire le parole da: «devono essere» a: «indicazioni» con le seguenti: «deve essere riportata la seguente indicazione:».

Al medesimo comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«Il Ministero della salute, d'intesa con le rappresentanze dell'industria farmaceutica, dei soggetti non vedenti e ipovedenti, definisce entro il 31 dicembre 2006 le modalità per informare i soggetti non vedenti e

ipovedenti sul mese e anno di scadenza del prodotto e eventuali segnali convenzionali per particolari condizioni d'uso o di conservazione».

1.0.4 (testo corretto)

LA COMMISSIONE

Approvato con un subemendamento

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Scrittura Braille sulle confezioni di farmaci)

1. Sulle confezioni esterne o sui contenitori dei prodotti farmaceutici soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma, nonché dei rimedi fitoterapici ed omeopatici in qualunque forma presentati, devono essere riportate in caratteri *Braille* le seguenti indicazioni:

- a) il nome commerciale del prodotto;
- b) il mese e l'anno di scadenza;
- c) un segnale convenzionale di allarme per particolari condizioni d'uso o di conservazione.

2. Qualora le dimensioni delle confezioni dei prodotti di cui al comma 1 non consentano la scrittura in caratteri *Braille* delle indicazioni di cui al comma 1, le medesime sono riportate in un cartoncino pieghevole, inserito nella confezione.

3. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che realizzano i prodotti di cui all'articolo 1 si uniformano alle disposizioni del presente articolo entro il 31 dicembre 2005.

4. La distribuzione dei prodotti indicati al comma 1 e confezionati prima del 31 dicembre 2005 è consentita fino al 31 dicembre 2006.

5. La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi comporta la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fino al compiuto adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo».

1.0.5 (testo corretto)

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga al termine per l'utilizzo degli studi professionali privati per lo svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale)

1. Al comma 10 dell'articolo 15-*quiquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le parole: "fino al 31 luglio 2005" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 luglio 2006".

2. Al comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, le parole: "fino al 31 luglio 2005" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 luglio 2006"».

1.0.200

IL RELATORE

Accantonato

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il comma 10 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 236, è sostituito dal seguente:

"10. Le risorse di cui al comma 8, lettera *b*), sono versate nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 9. Le risorse di cui al comma 8, lettera *c*), sono versate direttamente all'Agenzia italiana del farmaco".».

1.0.201

IL RELATORE

Accantonato*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

1. Al fine di consentire all'Agenzia Italiana del Farmaco lo svolgimento delle funzioni istituzionali alla stessa affidate, con particolare riguardo all'obbligo del mantenimento della spesa farmaceutica, stabilito dall'art. 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal 1° gennaio 2005 la dotazione organica complessiva è determinata, con oneri a carico del bilancio della stessa Agenzia, nel numero di 190 unità.

2. La ripartizione della dotazione organica di cui al comma 1 sarà determinata con successivo provvedimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 2, lettera c), e 10, comma 2, lettera a), iii) del decreto interministeriale 20 settembre 2004, n. 245.

3. Il presente articolo non comporta oneri a carico della finanza pubblica».

1.0.100

BEDIN, CAVALLARO, BAIO DOSSI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. le Regioni, al fine di assicurare la somministrazione dei farmaci e la presenza del farmacista nei Comuni privi di farmacia, predispongono, d'intesa con i Comuni interessati, specifici programmi e modalità di distribuzione in loco, anche attraverso presidi mobili e sistemi informatici di richiesta e prenotazione».

1.0.101

DI GIROLAMO, CARELLA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Le Regioni, al fine di assicurare la somministrazione dei farmaci e la presenza del farmacista nei Comuni privi di farmacia, predispongono, d'intesa con i Comuni interessati, specifici programmi e modalità di distribuzione in loco, anche attraverso presidi mobili e sistemi informatici di richiesta e prenotazione».

1.0.102

LIGUORI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Le Regioni, al fine di assicurare la somministrazione dei farmaci e la presenza del farmacista nei Comuni privi di farmacia, predispongono, d'intesa con i Comuni interessati, specifici programmi e modalità di distribuzione in loco, anche attraverso presidi mobili e sistemi informatici di richiesta e prenotazione».

1.0.103

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Le Regioni, al fine di assicurare la somministrazione dei farmaci e la presenza del farmacista nei Comuni privi di farmacia, predispongono, d'intesa con i Comuni interessati, specifici programmi e modalità di distribuzione in loco, anche attraverso presidi mobili e sistemi informatici di richiesta e prenotazione».

1.0.104

LABELLARTE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Le Regioni, al fine di assicurare la somministrazione dei farmaci e la presenza del farmacista nei Comuni privi di farmacia, predispongono, d'intesa con i Comuni interessati, specifici programmi e modalità di distribuzione in loco, anche attraverso presidi mobili e sistemi informatici di richiesta e prenotazione».

1.0.105ULIVI, CARRARA, IZZO, DEMASI, COZZOLINO, BONGIORNO, SALZANO, BATTAGLIA
Antonio, DANZI*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis.

1. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, relative alla decorrenza automatica degli interessi moratori, alla determinazione del saggio degli interessi moratori in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, maggiorato di sette punti percentuali, e al risarcimento dei costi di recupero dei crediti, si applicano anche ai crediti maturati dalle farmacie pubbliche e private nei confronti delle ASL e delle Aziende ospedaliere per i farmaci a carico del SSN».

Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n. 1296-B/bis. Em. 2.779, Dalla Chiesa e altri	195	192	003	056	133	097	RESP.
2	NOM.	DDL n. 1296-B/bis. votazione finale	254	253	001	146	106	127	APPR.
3	NOM.	Disegno di legge n. 3447, di conversione del decreto-legge n. 87 del 2005. Em.1.207, Baio Dossi e altri	155	152	003	031	118	077	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0829 del 28-06-2005 Pagina 1

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
ACCIARINI MARIA.C	F	C	
AGOGLIATI ANTONIO	C	F	C
AGONI SERGIO	C	F	C
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	M	M	M
AMATO GIULIANO	M	M	M
ANGIUS GAVINO	F	C	
ANTONIONE ROBERTO	M	M	M
ARCHIUTTI GIACOMO	C	F	C
ASCIUTTI FRANCO	C	F	
AYALA GIUSEPPE MARIA	F	C	
AZZOLLINI ANTONIO	C	F	C
BAIO DOSSI EMANUELA		C	F
BALBONI ALBERTO	C	F	C
BALDINI MASSIMO	C	F	
BARATELLA FABIO	F	C	
BARELLI PAOLO	C	F	C
BASILE FILADELFIO GUIDO		C	
BASSANINI FRANCO		C	
BASSO MARCELLO		C	F
BASTIANONI STEFANO	M	M	M
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO		C	
BATTAGLIA ANTONIO	C	F	C
BATTAGLIA GIOVANNI	M	C	
BATTISTI ALESSANDRO		C	
BEDIN TINO	F	C	
BERGAMO UGO	C	F	C
BETTA MAURO			A
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	F	C
BETTONI BRANDANI MONICA	F	C	
BEVILACQUA FRANCESCO	C	F	C
BIANCONI LAURA	C	F	C
BISCARDINI ROBERTO	F	C	

Seduta N. 0829 del 28-06-2005 Pagina 2

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
BOBBIO LUIGI	C	F	C
BOCO STEFANO		C	
BOLDI ROSSANA LIDIA	C	F	C
BONATESTA MICHELE	C	F	C
BONAVITA MASSIMO		C	
BONFIETTI DARIA	F	C	
BONGIORNO GIUSEPPE	C	F	C
BOREA LEONZIO	C	F	C
BOSCETTO GABRIELE	C	F	
BOSI FRANCESCO	C	F	
BRIGNONE GUIDO	C	F	C
BRUNALE GIOVANNI		C	
BRUTTI MASSIMO	F	C	
BRUTTI PAOLO	F	C	
BUCCIERO ETTORE	C	F	C
BUDIN MILOS	F	C	F
CADDEO ROSSANO	F	C	
CALDEROLI ROBERTO	C	F	M
CALLEGARO LUCIANO	C	F	
CALVI GUIDO	F	C	
CAMBER GIULIO	C	F	
CAMBURSANO RENATO	F	C	
CANTONI GIAMPIERO CARLO	C	F	C
CARELLA FRANCESCO		C	
CARRARA VALERIO	C	F	C
CARUSO ANTONINO	C	F	C
CASILLO TOMMASO		C	
CASTAGNETTI GUGLIELMO	C	F	
CASTELLANI PIERLUIGI	F	C	F
CASTELLI ROBERTO	C	F	M
CENTARO ROBERTO	M	M	M
CHERCHI PIETRO	C	F	

Seduta N. 0829 del 28-06-2005 Pagina 3

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
CHINCARINI UMBERTO	C	F	C
CHIRILLI FRANCESCO	C	F	C
CHIUSOLI FRANCO	F	C	F
CICCANTI AMEDEO		F	C
CICOLANI ANGELO MARIA	C	F	C
CIRAMI MELCHIORRE	C	F	C
COLLINO GIOVANNI	M	M	M
COLOMBO EMILIO	M	M	M
COMINCIOLI ROMANO	C	F	C
COMPAGNA LUIGI	C	F	
CONSOLO GIUSEPPE	C	F	C
CONTESTABILE DOMENICO	C	F	C
CORRADO ANDREA	M	M	M
CORTIANA FIORELLO		C	
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	F	
COVIELLO ROMUALDO		C	
COZZOLINO CARMINE	C	F	C
CREMA GIOVANNI	F	C	F
CRINO' FRANCESCO ANTONIO		A	
CURSI CESARE		F	C
CURTO EUPREPIO		F	C
CUTRUFO MAURO	C	F	
D'ALI' ANTONIO	C	F	
DALLA CHIESA FERNANDO (NANDO)	F	C	F
D'AMBROSIO ALFREDO	F	F	C
D'ANDREA GIAMPAOLO VITTORIO		C	
DANIELI FRANCO	R		
DANIELI PAOLO	C	F	C
DANZI CORRADO	M	M	M
DATO CINZIA	F		
DEBENEDETTI FRANCO		C	F
DE CORATO RICCARDO	C	F	C

Seduta N. 0829 del 28-06-2005 Pagina 4

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M
DELOGU MARIANO	C	F	C
DEL PENNINO ANTONIO	M	M	M
DEMASI VINCENZO	F	F	C
DE PAOLI ELIDIO	F	C	
DE PETRIS LOREDANA	F	C	
DE RIGO WALTER	C	F	C
DETTORI BRUNO	F	C	R
DE ZULUETA CAYETANA	M	M	M
DI GIROLAMO LEOPOLDO		C	F
D'IPPOLITO VITALE IDA	C	F	C
DI SIENA PIERO MICHELE A.		C	
DONADI MASSIMO	F		
DONATI ANNA	F	C	F
D'ONOFRIO FRANCESCO	C	F	C
EUFEMI MAURIZIO	C	F	
FABBRI LUIGI	C	F	C
FABRIS MAURO		C	
FALCIER LUCIANO	M	M	M
FALOMI ANTONIO	F	C	
FASOLINO GAETANO	C	F	C
FASSONE ELVIO	F	C	
FAVARO GIAN PIETRO	C	F	C
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	C	F	C
FERRARA MARIO FRANCESCO	C	F	C
FILIPPELLI NICODEMO FRANCESCO		C	F
FIRRARELLO GIUSEPPE	C	F	C
FLAMMIA ANGELO		C	F
FLORINO MICHELE	C	F	C
FORCIERI GIOVANNI LORENZO		C	
FORLANI ALESSANDRO	C	F	C
FORMISANO ANIELLO	F		

Seduta N. 0829 del 28-06-2005 Pagina 5

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
FORTE MICHELE	C	F	C
FRANCO PAOLO	C	F	C
FRANCO VITTORIA		C	
GABURRO GIUSEPPE	C	F	C
GAGLIONE ANTONIO		C	F
GARRAFFA COSTANTINO		C	
GASBARRI MARIO		C	F
GENTILE ANTONIO	C	F	C
GIARETTA PAOLO		C	
GIOVANELLI FAUSTO		C	
GIRFATTI ANTONIO	C	F	C
GIULIANO PASQUALE	C	F	
GRECO MARIO	C	F	C
GRILLO LUIGI	C	F	C
GRILLOTTI LAMBERTO	C	F	C
GRUOSSO VITO		C	
GUASTI VITTORIO	C	F	C
GUBERT RENZO	M	M	M
GUBETTI FURIO	C	F	C
GUERZONI LUCIANO	F	C	
GUZZANTI PAOLO	M	M	M
IANNUZZI RAFFAELE	C	F	C
IERVOLINO ANTONIO	C	F	C
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	C	F	C
IZZO COSIMO	C	F	C
KAPPLER DOMENICO	C	F	C
LABELLARTE GERARDO	F	C	
LA LOGGIA ENRICO	M	F	M
LATORRE NICOLA		C	F
LAURO SALVATORE		F	C
LEGNINI GIOVANNI	F	C	
LIGUORI ETTORE	F	C	

Seduta N. 0829 del 28-06-2005 Pagina 6

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
LONGHI ALEANDRO		C	
MACONI LORIS GIUSEPPE	F	C	F
MAFFIOLI GRAZIANO	M	M	M
MAGISTRELLI MARINA		C	
MAGNALBO' LUCIANO		F	C
MALABARBA LUIGI		C	
MALAN LUCIO	C	F	C
MANCINO NICOLA	F	C	
MANFREDI LUIGI	C	F	C
MANTICA ALFREDO	M	M	M
MANUNZA IGNAZIO	C	F	C
MANZELLA ANDREA		C	
MARANO SALVATORE		F	C
MARINO LUIGI		C	
MARITATI ALBERTO	F	C	
MARTONE FRANCESCO		C	
MASCONI GIUSEPPE	F	C	F
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.	C	F	C
MEDURI RENATO	C	F	C
MELELEO SALVATORE	C	F	C
MENARDI GIUSEPPE	A	F	C
MICHELINI RENZO	F	C	A
MINARDO RICCARDO	C	F	C
MODICA LUCIANO	F	C	
MONCADA LO GIUDICE GINO	M	M	M
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE		C	
MONTALBANO ACCURSIO	F	C	
MONTI CESARINO	C	F	C
MONTICONE ALBERTO	F	C	
MONTINO ESTERINO		C	F
MORO FRANCESCO	P	P	P
MORRA CARMELO	C	F	C

Seduta N. 0829 del 28-06-2005 Pagina 7

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
MORSELLI STEFANO	C	F	C
MUGNAI FRANCO	C	F	C
MULAS GIUSEPPE	C	F	C
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	R	C	
MUZIO ANGELO		C	F
NANIA DOMENICO	C	F	C
NESSA PASQUALE	C	F	C
NIEDDU GIANNI		C	
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	C	F	C
NOVI EMIDDIO	M	M	M
OCCHETTO ACHILLE	F	C	
OGNIBENE LIBORIO	C	F	C
PACE LODOVICO	C	F	C
PAGANO MARIA GRAZIA		C	F
PAGLIARULO GIANFRANCO		C	
PALOMBO MARIO	C	F	C
PASCARELLA GAETANO	F	C	F
PASINATO ANTONIO DOMENICO	C	F	C
PASQUINI GIANCARLO	F	C	
PASSIGLI STEFANO		C	F
PASTORE ANDREA	M	M	M
PEDRAZZINI CELESTINO	C	F	C
PEDRINI EGIDIO ENRICO		C	F
PEDRIZZI RICCARDO	C	F	C
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO	C	F	C
PELLICINI PIERO	C	F	
PERUZZOTTI LUIGI	C	F	C
PESSINA VITTORIO	C	F	C
PETERLINI OSKAR	A		
PETRINI PIERLUIGI	F	C	F
PETRUCCIOLI CLAUDIO	F	C	
PIANETTA ENRICO	C	F	C

Seduta N. 0829 del 28-06-2005 Pagina 8

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
PIATTI GIANCARLO	F	C	
PICCIONI LORENZO	C	F	C
PILONI ORNELLA		C	F
PIROVANO ETTORE	C	F	C
PIZZINATO ANTONIO		C	F
PONTONE FRANCESCO	C	F	C
PONZO EGIDIO LUIGI	M	M	M
PROVERA FIORELLO	C	F	C
RAGNO SALVATORE	M	M	M
RIGONI ANDREA	F	C	R
RIPAMONTI NATALE		C	
RIZZI ENRICO	C	F	C
ROLLANDIN AUGUSTO ARDUINO C.	M	M	M
RONCONI MAURIZIO	M	M	M
ROTONDO ANTONIO	M	M	M
RUVOLO GIUSEPPE	C	F	C
SALERNO ROBERTO		F	
SALINI ROCCO	C	F	C
SALZANO FRANCESCO	C	F	C
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	C	F	C
SAPORITO LEARCO	C	F	C
SCARABOSIO ALDO	C	F	C
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	C	F	
SCOTTI LUIGI	C	F	C
SEMERARO GIUSEPPE	C	F	C
SERVELLO FRANCESCO	C	F	
SESTINI GRAZIA	C	F	
SILIQVINI MARIA GRAZIA	M	M	M
SODANO CALOGERO		F	
SODANO TOMMASO	F	C	
SOLIANI ALBERTINA	F	C	
SPECCHIA GIUSEPPE	C	F	C

Seduta N. 0829 del 28-06-2005 Pagina 9

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
STANISCI ROSA		C	F
STIFFONI PIERGIORGIO	M	M	M
SUDANO DOMENICO	C	F	C
TAROLLI IVO	M	M	M
TATO' FILOMENO BIAGIO	C	F	C
TESSITORE FULVIO	F	C	F
THALER HELGA	A	C	A
TIRELLI FRANCESCO	C	F	C
TOFANI ORESTE	C	F	C
TOGNI LIVIO		C	
TOMASSINI ANTONIO	C	F	
TONINI GIORGIO		C	F
TRAVAGLIA SERGIO	C	F	C
TREDESE FLAVIO	C	F	C
TREMATERRA GINO	C	F	C
TREU TIZIANO			F
TUNIS GIANFRANCO	M	M	M
TURCI LANFRANCO		C	
TURRONI SAURO	M	M	M
ULIVI ROBERTO	C	F	C
VALDITARA GIUSEPPE	C	F	C
VALLONE GIUSEPPE	M	M	M
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	C	F	C
VEGAS GIUSEPPE	M	F	
VENTUCCI COSIMO	C	F	C
VICINI ANTONIO	F	C	
VILLONE MASSIMO	M	M	M
VISERTA COSTANTINI BRUNO	F	C	
VITALI WALTER		C	F
VIVIANI LUIGI	F	C	
VIZZINI CARLO	M	M	M
ZANCAN GIAMPAOLO	F	C	

Seduta N. 0829 del 28-06-2005 Pagina 10

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
ZANDA LUIGI ENRICO		C	
ZANOLETTI TOMASO	C	F	
ZAPPACOSTA LUCIO	C	F	
ZAVOLI SERGIO WOLMAR	F	C	
ZICCONI GUIDO	C	F	
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	C	F	C

Disegni di legge, assegnazione**In sede referente**

1^a Commissione permanente Aff. cost.

Sen. Caruso Luigi

Modifica al secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione (3489)

previ pareri delle Commissioni 3^a Aff. esteri

(assegnato in data 28/06/2005)

7^a Commissione permanente Pubbl. istruz.

Sen. Scalera Giuseppe

Norme per il diritto allo studio (3451)

previ pareri delle Commissioni 1^a Aff. cost., 5^a Bilancio

(assegnato in data 28/06/2005)

8^a Commissione permanente Lavori pubbl.

Sen. Stiffoni Piergiorgio ed altri

Nuove norme in materia di erogazione di contributi statali alle emittenti televisive in ambito locale (3498)

previ pareri delle Commissioni 1^a Aff. cost., 5^a Bilancio

(assegnato in data 28/06/2005)

10^a Commissione permanente Industria

Sen. Stanisci Rosa

Nuove disposizioni per la realizzazione di impianti terminali di rigassificazione (3462)

previ pareri delle Commissioni 1^a Aff. cost., 5^a Bilancio, 13^a Ambiente, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 28/06/2005)

Disegni di legge, richieste di parere

La 7^a Commissione permanente è stata chiamata ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate» (3500), già deferito, in sede referente, alla 6^a Commissione permanente. Il predetto parere dovrà essere espresso entro otto giorni.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 24 giugno 2005, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del signor Giuseppe Ferrazza a Presidente dell'Ente teatrale italiano (n. 151).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è deferita alla 7^a Commissione permanente, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 18 luglio 2005.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con lettere in data 17 giugno 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, le comunicazioni concernenti:

la proroga degli incarichi di Commissario straordinario e Sub Commissario dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte conferiti, rispettivamente, al dottor Aldo Cosentino e al dottor Andrea Lorenzoni (n. 165);

la proroga degli incarichi di Commissario straordinario e Sub Commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dei Monti sibillini conferiti, rispettivamente, al dottor Aldo Cosentino e al dottor Andrea Lorenzoni (n. 166);

la proroga dell'incarico di Commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago toscano conferito al dottor Ruggero Barbeti (n. 167).

Tali comunicazioni sono trasmesse, per competenza, alla 13^a Commissione permanente.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 20 e 21 giugno 2005, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, le comunicazioni concernenti il conferimento degli incarichi di livello dirigenziale generale:

ai dottori Gianfranco Cuccia, Stefano Tomasini, Giuseppe Lucibello, Paolo Germani, Francescantonio D'Agostini, Luigi Pacifico, Lorenzo Bini Smaghi e Mario Canzio, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze;

al ragioniere Vincenzo Masino, nell'ambito del Ministero dell'interno.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sul rendiconto generale dello Stato

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 24 giugno 2005, ha inviato la decisione e relazione della Corte dei conti sul Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2004, deliberata dalle Sezioni riunite della Corte stessa ai sensi degli articoli 40 e 41 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, (*Doc. XIV, n. 5*).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5^a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 23 giugno 2005, ha inviato, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) (*Doc. XV, n. 326*).

Alla determinazione sono allegati i documenti fatti pervenire dall'Ente suddetto ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Detta documentazione è stata deferita, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 10^a Commissione permanente.

Consiglio di Stato, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio di Stato, con lettera in data 22 giugno 2005, ha inviato, ai sensi dell'articolo 53-*bis*, comma 1, della legge 27 aprile 1982, n. 186, come introdotto dall'articolo 20 della legge 21 luglio 2000, n. 205, il conto finanziario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, per l'anno 2004 (*Doc. LXI-bis, n. 4*).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1^a e alla 5^a Commissione permanente.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Guerzoni ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00351, dei senatori De Paoli ed altri.

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CAMBURSANO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – (Già 3-01632)

(4-08940)

MANFREDI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

l'incendio del 4 giugno 2005 sotto il traforo del Frejus ha causato il congestionamento del Monte Bianco e difficoltà nella circolazione stradale;

il sistema dei valichi alpini del Nord Ovest fa apparire ancora più pressante la necessità di procedere, in tempi stretti, al potenziamento del traforo del Sempione tramite la realizzazione della galleria di base scegliendo una delle opzioni già individuate da Rete Ferroviaria Italiana (RFI) per consentire lo sviluppo del sistema di trasporto misto gomma-ferrovia, superando l'ostacolo rappresentato oggi dalla galleria elicoidale di Iselle;

preso atto che:

il 2 novembre 1999 i Ministri dei trasporti di Italia e Svizzera hanno firmato a Basilea una convenzione bilaterale intesa a garantire capacità sufficienti alle linee d'accesso sud per il transito alpino, un atto che andava a completare la Convenzione entrata in vigore il 2 giugno 1998 e conclusa con la Germania sulle linee d'accesso nord/sud dalla NFTA alle Alpi;

la Convenzione, ancora in essere e in fase di rinnovo, ha lo scopo di consentire la realizzazione di raccordi ottimali tra la rete ad alta capacità italiana e gli assi ferroviari alpini del Lotschberg/Sempione e del San Gottardo;

firmando questa Convenzione l'Italia e la Svizzera hanno indicato le direttive che intendevano seguire in materia di pianificazione delle infrastrutture ferroviarie e si sono impegnate a migliorare la capacità e la qualità delle linee interessate sulla base dell'evoluzione della domanda e della tecnica ferroviaria;

l'Italia ha inserito il potenziamento di entrambi gli assi nel piano decennale delle grandi opere, prevedendo l'attenzione e l'impegno sul corridoio Genova – Novara – Rotterdam e l'adeguamento del valico alpino delle opere;

alla fine dello scorso anno Mauro Moretti, amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana, dichiarò al più autorevole quotidiano economico italiano che l'intenzione dell'azienda era di investire sul Gottardo, spendendo ben 5 miliardi di euro, a discapito della costruzione della nuova galleria di base del Sempione;

a dicembre, nel corso del convegno organizzato a Domodossola per discutere del futuro del traforo del Sempione, il rappresentante di RFI e il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti Paolo Mammola assicurarono pubblicamente che gli impegni assunti non erano mutati;

allo stato attuale il progetto non è stato ancora realizzato, né si conoscono i tempi di attuazione del suindicato piano,

si chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda prendere per mettere in sicurezza la sede stradale di cui sopra e per accertare lo stato del progetto.

(4-08941)

CASTAGNETTI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che in data 27 giugno 2005 nella procedura di collaudo di un viadotto della nuova strada statale n. 42 di Valle Camonica si è verificato un grave incidente con notevoli danni alle persone e ai mezzi, si chiede di conoscere:

quali interventi e quali iniziative abbia assunto l'ANAS per garantire procedure di collaudo meno rischiose e più probanti di quelle assai carenti e approssimative adottate in questa occasione;

le procedure di assegnazione degli appalti e dei lavori a suo tempo affidati e gli strumenti di vigilanza attivati per garantire la continuazione dei lavori stessi, considerando che il crollo repentino del viadotto manifesta con tutta evidenza responsabilità nella progettazione, nell'esecuzione e nell'utilizzo dei materiali;

se non si intenda promuovere una Commissione di inchiesta parlamentare, che affianchi quelle giudiziaria e amministrativa, al fine di far luce su tutte le ragioni e sulle possibili complicità che hanno determinato i gravi e intollerabili ritardi con i quali la strada statale n. 42 ha potuto procedere e gli inaccettabili costi economici e di vite umane.

(4-08942)

THALER AUSSERHOFER. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle attività produttive.* – Premesso:

che i prezzi dell'energia elettrica e del gas applicati in Italia sono di gran lunga superiori alla media europea;

che l'articolo 11-*bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 14 maggio 2005, n. 80, prevede che: «l'ammontare riveniente dal pagamento delle sanzioni irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas è destinato ad un fondo per il finanziamento di iniziative a vantaggio dei consumatori» e che con apposito regolamento siano stabilite le modalità di organizzazione e funzionamento del fondo nonché di erogazione delle relative risorse;

considerato che fino ad oggi le disposizioni sopra citate non sono ancora applicabili in mancanza del regolamento di attuazione,

si chiede di sapere:

per quale motivo ancora non sia stato emanato il regolamento sopra richiamato e se non sia il caso di accelerare i tempi;

se non si ritenga opportuno, così come auspicato anche dal Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, strutturare meglio le tariffe dell'energia elettrica, salvaguardando i soggetti bisognosi.

(4-08943)

THALER AUSSERHOFER. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle attività produttive.* – Premesso:

che notizie di stampa annunciano per i prossimi mesi nuovi aumenti delle tariffe elettriche e del gas, calcolando l'aggravio di spesa che ciò rappresenterà per le famiglie italiane;

che la recente relazione annuale del Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha sottolineato come i prezzi dell'energia nel nostro paese restino tra i più alti tra quelli europei;

considerato:

che la produzione di energia elettrica è fortemente condizionata dal prezzo degli idrocarburi e del petrolio in particolare, il cui prezzo sta registrando valori costantemente elevati;

che in Italia gli idrocarburi (gas ed olio combustibile) rappresentano circa il 60% dei combustibili utilizzati per la produzione di energia elettrica, quando in altri paesi la produzione di energia elettrica è assicurata per la stessa percentuale ad un *mix* di prodotti che includono carbone e nucleare;

che il ricorso spinto al gas naturale, considerato fino a qualche tempo fa fonte energetica nobile, nell'alimentazione delle centrali elettriche rappresenta una anomalia italiana;

che nel nostro paese gli effetti della liberalizzazione del mercato dell'energia sono ancora lontani dall'aver realizzato gli obiettivi di concorrenza auspicati;

che il costo dell'energia è uno dei fattori che frenano la competitività delle nostre industrie a livello mondiale;

che il costo dell'energia influenza le tariffe applicate al consumo di energia elettrica delle famiglie;

che il sistema è ancorato in modo prevalente a tariffe mono-orarie, le quali non incentivano l'utilizzo razionale dell'energia;

che la fiscalità sugli idrocarburi innanzitutto, e poi sui prezzi al consumo di energia elettrica, rappresenta una voce assolutamente non allineata a quella della media europea, con conseguenze pesanti sul costo della bolletta,

si chiede di sapere:

quale politica energetica il Governo intenda adottare nel breve e nel lungo periodo per favorire la produzione di energia elettrica da fonti diversificate e meno costose;

se non intenda riconsiderare la fiscalità, in particolare delle accise, gravanti sugli idrocarburi;

se non intenda procedere ad una revisione della struttura tariffaria dell'energia elettrica, favorendo l'introduzione di tariffe multiorarie;

se non intenda promuovere le iniziative necessarie alla individuazione e definizione delle fasce di soggetti bisognosi di un supporto sociale cui applicare le cosiddette tariffe sociali.

(4-08944)

PASSIGLI. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti.* – (Già 2-00685)

(4-08945)

CORTIANA. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

presso l'Ospedale San Luigi di Orbassano è stato costruito il centro anti-*doping* per le olimpiadi invernali di Torino 2006;

Orbassano, paese piemontese, cade sotto la giurisdizione della Procura di Pinerolo, e non sotto quella di Torino, dove opera Raffaele Guariniello, PM particolarmente attivo nella lotta al *doping*, come nel noto processo contro la Juventus;

l'Italia potrebbe finalmente avvalersi di un altro laboratorio accreditato dalle istituzioni internazionali, oltre a quello romano dell'Acquacetosa;

considerato che:

la legge 376/2000 prevede che il controllo sanitario sulle competizioni sia svolto da laboratori accreditati dal CIO o da altra istituzione internazionale, sulla base di una convenzione stipulata con la Commissione anti-*doping* del Ministero della salute. Questa convenzione, senza la quale la legge che punisce penalmente il *doping* potrebbe essere inapplicabile, non è stata ancora stipulata;

consta all'interrogante che il direttore del San Luigi, Morgagni, sostiene di poter ottenere l'accredito del CIO entro il 2007, pertanto durante le olimpiadi il polo romano dell'Acquacetosa chiuderà e si trasferirà ad Orbassano con personale – quindi anche con il responsabile Francesco Bottrè, che prenderà le redini del laboratorio piemontese –, macchinari e ovviamente con l'accredito;

il laboratorio di Orbassano è costato circa 11 milioni di euro, 6,1 milioni finanziati dalla Regione Piemonte per l'opera architettonica e 5,1 milioni erogati dallo Stato per le opere annesse, quali i macchinari per le analisi, il costo del personale e altre spese. Ma i macchinari non sono stati ancora acquistati e restano pochi soldi. Morgagni, infatti, sostiene di acquistare presto gli apparecchi che servono per l'evento olimpico e gli altri saranno tutti noleggiati,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto suddetto e se intenda verificare la coerenza del progetto, la trasparenza nelle spese e come verrà assicurata la piena efficienza del centro al termine delle olimpiadi invernali;

se ritenga che il polo piemontese, nascendo sotto l'egida dell'Acquacetosa, che da anni detiene il monopolio sull'anti-*doping*, riesca a mantenere un'indipendenza tale da poter garantire un'alternativa valida.

(4-08946)

BALBONI. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali.* – Premesso:

che da alcune settimane la sacca di Goro (Ferrara) è interessata da un'abnorme proliferazione di macro alghe, che stanno lentamente soffocando le coltivazioni di vongole, principale risorsa economica del centro

lagunare, che offre lavoro a circa 1.200 pescatori, organizzati in 20 cooperative;

che da anni ormai, all'inizio di ogni estate, si ripropongono episodi simili, sempre più gravi a causa della mancata esecuzione dei lavori necessari all'ossigenazione delle acque;

che nonostante i ripetuti e accorati appelli continuamente rivolti dal Comune di Goro alla Provincia di Ferrara e alla Regione Emilia Romagna affinché provvedano a far fronte all'emergenza alghe con interventi strutturali di regimentazione delle acque, nessuna risposta è stata ancora data, forse perché il comune di Goro è retto da una maggioranza politica antagonista a quella che regge Provincia e Regione;

che secondo l'assessore alla pesca del Comune di Goro sarebbero necessari interventi strutturali di escavo del costo di circa 2 milioni di euro, somma tutt'altro che straordinaria, per assicurare lavoro e prosperità a 1.200 famiglie;

che sinora l'unico intervento previsto (e finanziato dagli stessi pescatori) consiste nella raccolta meccanica attraverso una draga dell'iperproduzione algale, intervento tampone e non risolutivo perché in grado di prelevare soltanto una piccola percentuale dell'enorme quantitativo di alghe che si rinnovano a velocità impressionante, a causa della stagnazione delle acque e della elevata temperatura,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare per salvaguardare l'ambiente della sacca di Goro e la ricchezza che in essa viene prodotta, tanto da renderla famosa come «centro mondiale della coltura delle vongole», e soprattutto per salvaguardare i 1.200 posti di lavoro che essa garantisce.

(4-08947)

TOMASSINI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

i rappresentanti dell'Agenzia delle entrate e delle organizzazioni sindacali hanno sottoscritto, in data 29 aprile 2005, un verbale d'intesa che attua un progetto sperimentale di delocalizzazione presso la sede di Reggio Calabria delle attività di controllo di alcuni uffici locali della regione Lombardia;

la nuova sperimentazione avrebbe preso avvio dal 1° giugno 2005;

l'attività di accertamento della direzione regionale dell'Agenzia delle entrate della Lombardia traslocherà negli uffici finanziari di Reggio Calabria, Palmi e Locri;

in Calabria nascerà un vero e proprio ufficio satellite della Direzione regionale delle entrate della Lombardia;

la delocalizzazione ha per oggetto, in particolare, gli accertamenti da processi verbali di verifica generale, gli atti di contestazione di processi verbali per violazioni degli obblighi strumentali per violazioni relative agli elenchi Intraset e IVA, i controlli formali delle dichiarazioni, gli accertamenti parziali automatizzati e gli accertamenti da parametri e da studi di settore;

considerato che la *ratio* del provvedimento è quella di attivare nuove modalità di organizzazione dei processi lavorativi, un migliore utilizzo delle risorse umane disponibili, gli addetti saranno abilitati al colloquio a distanza con il contribuente mediante apparecchiature informatiche e che il coordinamento dell'unità dovrebbe essere affidato ad un dirigente di *staff* della Direzione regionale della Lombardia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno e necessario adottare adeguati provvedimenti di controllo al fine di verificare la reale accessibilità, fattibilità ed utilità della detta delocalizzazione dei procedimenti suindicati, ed in particolare, attraverso l'attuale sperimentazione, che essa sia rispettosa dei diritti dei cittadini, non arrechi disagio all'utenza e risponda ai criteri di reale efficacia ed efficienza amministrativa;

se all'esigenza di carico di lavoro della Direzione regionale delle entrate della Lombardia non fosse opportuno sopperire attraverso la mobilità o l'assunzione di personale, anche attraverso le nuove forme contrattuali.

(4-08948)

